(Conto corrente con la Posta)

ANNO 64° BULLETTINO ANNO 64°

BULLETTINO DELLA ASSOCIAZIONE AGRARIA FRIULANA

SERIE VII — VOLUME 36

1921 - N. 2 - 31 Luglio

SOMMARIO.

Direzione e Redazione presso l'Associazione Agraria Friulana - Piazza dell'Agraria (Ponte Poscolle) - Udine.

ANNO 64° (1921) BULLETTINO dell'ASSOCIAZIONE AGRARIA FRIULANA N. 2 31 LUGLIO

GLI STATUTI COMUNALI FRIULANI

PREFAZIONE.

Pubblicare una disanima degli ordinamenti dell'epoca che preparò per quanto confusamente la nostra, mi è sembrata cosa utile in questi tempi di pubbliche convulsioni in cui l'umanità travagliata dalla più grande guerra, corre affannosamente alla ricerca di nuovi assestamenti.

L'indagare infatti come coloro che ci precedettero nella storia, si governarono, quando ancora le libertà non avevano raggiunta la consacrazione dell'uguaglianza dei diritti, lo studiare le vicende del diritto pubblico e di quello privato, nella infinita serie di piccoli organismi medioevali appena sorti alle pubbliche libertà, il vedere a quali origini essi abbiano attinto l'intimo spirito dei loro ordinamenti, appare invero in quest'epoca di sconvolgimenti pubblici e privati, e di auspicati decentramenti amministrativi, alquanto interessante, oltre che socialmente utile e praticamente istruttivo.

A maggior ragione per noi, di questa grande piccola Patria Friulana, immortalata dal duplice sacrificio, delle persone e degli averi, nella titanica lotta che la ricondusse all'antica unità politica, se non ancora all'antico prestigio, ormai inutilmente osteggiato al confine da ospiti ingrati che liberamente vi soggiornano.

Se questo mio studio pertanto oltre che ad appagare una qualche curiosità culturale, servirà a maggiormente diffondere la conoscenza della vita trascorsa in unità di intenti dalla Patria Friulana, per quanto può servire all'unità di indirizzo, sarò largamente compensato delle mie modeste ricerche.

Udine, 1921.

E. ZORATTI

PARTE I.

CONCETTI GENERALI SUGLI STATUTI COMUNALI

CAPITOLO I.

LE FONTI E LE CARATTERISTICHE DEGLI STATUTI COMUNALI.

SOMMARIO. — 1. Il merito degli statuti comunali. — 2. Le fonti degli statuti (consuetudini - brevi - leggi). — 3. La diffusione degli statuti. — 4. La materia degli statuti. — 5. Gli statuti signoriali. — 6. La disuguaglianza sociale e gli inconvenienti degli statuti. — 7. Gli statuti riguardanti in ispecie l'ordine pubblico. — 8. Il diritto civile ed il diritto penale negli statuti. — 9. Il diritto germanico ed il diritto romano negli statuti. — 10. Il diritto civile e penale degli statuti friulani. — 11. La compilazione degli statuti. — 12. Lo stile e la lingua degli statuti. — 13. Il giuramento degli statuti. — 14. L'applicazione degli statuti.

Il merito degli statuti comunali.

Gli statuti comunali furono nel medio Evo la prima affermazione della coscienza popolare cittadina sul regime feudale.

Nel fosco periodo medioevale allorquando le singole costituzioni traevano le loro garanzie soltanto dall'animo dei governanti, la volontà dei quali era l'unica legge per i governati, fu gloria delle comunità cittadine e rurali, di aver accesa la fiaccola delle libertà costituite.

L'autonomia sbozzando allora le compagini lavoratrici le aderse nitidamente ordinate e la regolazione scritta scese per la prima volta a visitare gli artieri ed i coloni, preparando le prime forme delle organizzazioni nuove e relegando nell'ambito dei castelli turriti le prepotenze signorili, che mai più si riebbero.

Piuttosto ne nacque che gli stessi signori conobbero man mano il soffio innovatore del popolo cosciente ed intrapresero anch'essi quel lavoro di preparazione alle libere costituzioni che rivendicarono gli umani diritti.

Le fonti degli statuti.

Quali furono le fonti del nuovo ordinamento statutario?

Esso fu costituito da vari elementi, tra i quali *le consuetudini, i brevi* e *le leggi.* [1]

---

[1] SCLOPIS. — *Storia della legislaz. ital.* Vol. II.

Le consuetudini. — Le consuetudini prepararono un terreno fecondo al germoglio degli statuti cittadini e provinciali [1], costituite com'erano dal portato di quella evoluzione psichica ch'era venuta sù coll'uomo, e si era infiltrata nel sangue, formando la manifestazione spontanea dei bisogni sentiti nella compagine comunale primitiva. È tale l'Autorità che investe queste norme originarie, tale il rispetto per esse, che quando le consuetudini sono buone [2] dichiara la tavola Amalfitana, tacciono le leggi. Queste consuetudini nel primo loro sorgere e svilupparsi si ressero tradizionalmente trasmettendosi per generazioni a viva voce pur non riuscendo sempre ad evitare le sopraffazioni signorili, e gli strappi interpretativi, e tanto meno a raggiungere l'osservanza obbiettiva.

Ecco perchè si pensò di riportarle ad espressione tangibile colla scrittura pur continuandosi a considerarle un *ius non scriptum* preesistendo ed avendo vigore, prima della traduzione nella forma scritta.

I brevi. — Il secondo vero elemento degli statuti ci è dato dai *brevi:* brevi dei consoli e brevi del popolo. Essi consistevano nel reciproco giuramento di chi doveva governare e di chi doveva dipendere, e stavano a garanzia delle norme costituzionali, delle regole vigenti. Erano una promessa, una specie di programma, in effetto, da una parte esposto dal console con dichiarazioni espresse dal proprio Governo, di cui ci offre uno splendido esempio la *Promissione del doge* Orio Mastropiero a Venezia [3], dall'altra accettata dal popolo con promessa di obbedire ed aiutare il console per la giustizia e per l'interesse del Comune.

Le leggi. — Oltre i brevi e le consuetudini anche le vere leggi prepararono il sostrato alla legislazione statutaria. Queste leggi non avevano nel loro sorgere uno svolgimento regolare e coordinato, esse spuntavano qua e là, prima e dopo, nella vita comunale, secondo i vari bisogni che urgentemente e tratto tratto si manifestavano in mancanza delle disposizioni consuetudinarie. Nè crediamo di errare paragonandole alle leggi odierne prodotte dalla vita attiva dello Stato, che regolano man mano questo o quel bisogno, e che si estrinsecano confondendosi e persino contrariandosi, fino a che non interviene quella ulteriore disposizione che le cementa coordinandole nei testi unici e nelle leggi generali.

La diffusione degli statuti.

Questi gli elementi originari degli statuti italiani, i quali profittando di una tale preparazione non durarono fatica a svilupparsi rigogliosamente e

(1) CICCAGLIONE. — Vol. 1, Cap. II. *Le consuetudini* (pag. 167-176).

(2) SCHUPFER. — *Manuale di storia del diritto italiano* (pag. 245).

(3) La Promissione del maleficio del doge Orio Mastropiero fu emanata a Venezia nel 1181 e riformata più tardi dal Tiepolo.

con rapidità subito dopo la pace di Costanza [1] raggiungendo la massima estensione nei secoli tredicesimo e quattordicesimo, quando circa tre quarti del suolo italiano erasi riscattato alle libertà comunali.

Ogni città allora, a detta del Buoncompagni [2], ogni *viculus* ebbe i propri statuti, i quali provvedevano a regolare tutta la vita sia privata che pubblica, interna ed esterna.

La materia degli statuti.

Gli statuti erano costituiti da un complesso caotico ed amorfo di leggi, di decreti, di regolamenti di polizia, di disposizioni costituzionali, di norme per il buon vivere sociale, senza coordinazione, molto spesso senza distacco tra un argomento ed un altro [3] così come si scriverebbero i vari codicilli ad una disposizione di ultima volontà o ad un contratto di compravendita.

Ma che importava che queste norme non fossero coordinate, definitive ed esaurienti, quando segnavano il trionfo delle nuove conquiste, la manifestazione più chiara delle nuove età che liberando i popoli soggetti li avevano sospinti al risanamento morale sulla via dell'affermazione dei propri diritti?

Ecco perchè i nuovi comuni si affrettarono a sanzionare statuti, a proporre regolamenti, rispondessero più o meno bene alla vita cittadina o rurale, fossero esuberanti o difettosi, completi od incompleti; ecco perchè non era difficile che un sobborgo avesse uno statuto migliore della città, e tanto meno che un comune ritirasse uno statuto poco dopo di averlo giurato per correggerlo o per sostituirlo [4] con altri e rivedendolo non vi ponesse talvolta rimedi peggiori del male.

---

[1] SCUPFER. — *Manuale di storia del diritto italiano.*

— SALVIOLI. — *Manuale di storia del diritto italiano:* a pag. 77 della 2ª ediz. Torino, Unione tipografica editrice 1892: il diritto di far statuti, proprio del resto secondo il giure germanico a ogni corporazione e tale si riguardava il nascente comune, fu alle città italiane regolarmente riconosciuto dall'Imperatore nel trattato di Costanza (1183).

[2] Il Buoncompagni appunto sul principio del secolo XIII si esprimeva nel Cedrus (Rochinger Briefsteller und Formelbücher des Eilften bis vierzehnten Jarhunderts I, p. 121 segg. Quellen zur byerischen und deutschen Geschichte, München 863): *Quelibet civitas in finibus Italie sua facit statuta seu constituciones, quibus potestas vel consules pubblica exercent negotia et puniunt excedentes, nonobstante aliqua lege que contra statutum dicere videatur, pro quod illa statuta seu constituciones iuraverunt integraliter observare.*

[3] Moltissimi sono gli statuti compilati senza titoli, notiamo tra gli altri quelli di Verona, di Trento, di Como, di Torino, di Vicenza e fra i nostri di Valvasone del 1369, di Faedis del 1326, di Brugnera del 1335.

[4] V. a proposito SCHUPFER: *Manuale di storia del dir. italiano.* Quivi ricordasi la ben nota apostrofe dantesca a Firenze che aveva fatto ben diciasette mutamenti dal 1213 al 1307, per cui dal poeta veniva paragonata a quella inferma:

che non può trovar posa in sulle piume
ma con dar volta suo dolore scherma.

Gli statuti signoriali.

Il rigoglio con cui l'originaria vicenda degli statuti imposti dal comune libero si era propagata, era riuscita anche ad un altro effetto.

I signori, come dicemmo, avevano compreso l'incoercibile portata dello spirito nuovo ed avevano preso a concedere spontaneamente quelle norme statutarie che le comunità altrove avevano imposto con la forza o si erano date dopo scrollato il dominio, od approvarono quelle che le terre soggette avevano già formato [1]. Per cui con la legislazione svoltasi nel comune libero venne talvolta a compenetrarsi ed a confondersi la legislazione signorile.

E proprio dal sec. XII noi notiamo una generale tendenza da parte dei principi a concedere una quantità di leggi e di statuti che si incardinano specialmente in quei *breves consulum* con i quali si giurava di rispettare le norme costituzionali dettate, corrispondenti alle finalità di quelle consociazioni o compagnie armate che tanto contributo avevano portato nella formazione dei comuni.

La disuguaglianza sociale e gli inconvenienti degli statuti.

Ma purtroppo ancora la libertà vera non erasi raggiunta: s'annidava per entro la vita comunale il concetto della disuguaglianza sociale cresciuta alla vecchia scuola che non poteva fare di tutti gli uomini persone capaci di uguali diritti per cui il nobile doveva essere punito meno del ricco e l'offesa arrecata a questo repressa severamente, mentre l'offesa per il povero poteva non costituire reato; molto spesso nel giudizio sì civile che penale avveniva che si tenesse riguardo alla qualità ed all'ordine delle persone [2].

Questo da un lato, dall'altro l'ambizione privata e pubblica dei comuni li aveva spinti a chiedere statuti sproporzionati alle necessità ed inadeguati ai bisogni speciali, a darsi una costituzione irregolare ed impropria, a proteggere senza misura i concittadini ed ad infierire sui forastieri [3] lottando accanitamente contro di essi e rifiutando qualsiasi forma di transazione pacifica che non aumentasse la propria potenza a danno degli altri.

Così l'ambizione particolare aveva prodotto al di fuori le guerre feroci

---

(1) Così Federico II approvò le consuetudini di Palermo, il patriarca di Aquileia quelle dei vari luoghi soggetti e, più tardi, Venezia, quelle di Treviso, di Belluno, di Porcia.

(2) Negli statuti friulani di Porcia, di Prata, di Aviano, ecc. a proposito della punizione delle ingiurie, si vuole che si condannino le persone: *augendo et minuendo penam secundum qualitatem personarum.*

(3) Vedi specialmente Nino Tamassia. — *Stranieri ed ebrei nell'Italia Meridionale* in atti del R. Istituto Veneto, 1904 a pag. 758. Gli statuti di Conegliano per es. prescrivevano: *Omnes pene pecuniarie in maleficis contra forenses duplicentur et ab eis in duplum exigantur intelligenda forenses omnes qui non sustinent onera et fationes communis Conegliani in parte vel toto.*

e fratricide nel mentre all'interno le fazioni delineantisi nel recente cielo comunale dilaniavano l'organizzazione costituzionale e ne inquinavano gli statuti con deliberazioni speciali e con sopraffazioni reiterate, sino a farle diventare come dice lo Sclopis [1]: i fuochi in cui convergevano i raggi delle passioni municipali.

Purtroppo " nel vero e proprio medioevo spicca la più grande disgregazione delle forze nazionali che cozzano fra loro medesime in miserevole antagonismo. Comuni contro comuni, borgate contro borgate, corporazioni contro corporazioni, famiglie contro famiglie ". [2]

Per cui gli statuti in effetto non ebbero l'esito che nel loro sorgere facevano sperare e lo stesso loro pullulare non giovò alla coordinazione generale ed al diritto dei popoli, ma seminò una quantità di norme contradditorie ed ineguali non sempre di carattere locale ma sempre indefinite ed incerte.

Gli statuti riguardanti in ispecie l'ordine pubblico.

Questo specialmente nelle disposizioni d'ordine pubblico, ed appunto a disposizioni pubbliche si rivolgono in massima parte gli statuti siano essi cittadini o rurali sia che stabiliscano le penalità per i vari reati o che richiedano le tasse d'esercizio, od i dazi, o che trattino di regolare la vita interna nelle sue varie manifestazioni.

Per cui noi troveremo in generale negli statuti italiani stabiliti dal libero comune o concessi dal principe, estesamente trattata la parte penale [3] nel mentre la parte civile o mancante quasi del tutto come negli statuti di Aviano come pure in quelli di Buia del 1371, di Sacile, e in tanti altri, o ridotta di molto riportandosi costantemente al diritto comune; pochi sono gli statuti che come quelli di Porcia, di Prata, applicati poi a Brugnera di Portogruaro, di Concordia, di Serravalle trattano estesamente anche la parte civile. E la ragione ci pare evidente.

Il diritto civile ed il diritto penale negli statuti.

Il diritto civile è più lento nelle sue evoluzioni, più uniforme nel suo cammino, più determinato e sicuro, esso richiede un lungo periodo di

---

(1) F. Sclopis. — *Storia della legislazione italiana*, vol. I, pag. 149. Quivi pure si ricorda come alcuni uomini si sieno accinti alla difficile opera di rimettere la concordia.

Tra questi si cita Fra Giovanni di Vicenza il quale si fece a predicare la pace alle città di Lombardia e del Veneto ed intraprese la riforma degli statuti municipali di Padova, di Treviso, di Feltre, di Belluno, di Vicenza, di Verona, di Brescia e di molte altre terre di quei dintorni. Ma l'opera che pareva bene avviata non durò punto e dopo breve intervallo le città italiane, tornarono alle antiche gelosie ed ai primi errori.

(2) B. Brugi. — *I fasti aurei del diritto romano* (pag. 29).

(3) V. Calisse. — *Storia del D. penale* (pag. 107).

tregua per una adozione continuata in cui i cittadini smesse le armi non abbiano più impressionante il pensiero dei nemici della loro personale sicurezza.

Non è così del diritto penale che meno continuato ed uniforme si ripercuote a sbalzi a seconda delle condizioni dei popoli di cui segue la storia delle costituzioni politiche: bistrattato senza ispirazioni a concetti superiori, adottato senza rammodernamenti esso si trascina malamente nei secoli accolto favorevolmente dai comuni appena sorti a dignità d'autonomia e dai luoghi beneficati dalle concessioni principesche che in esso vedono la prima tutela della propria sicurezza personale e la prima affermazione del proprio diritto.

Poco importava ad essi avezzi alla scuola barbara che i reati fossero puniti con atrocità inaudite che ci fosse la sproporzione tra la pena ed il reato quando c'era l'ombra di una garanzia per gli uomini onesti quando la coscienza popolare poteva ritirarsi meno turbata dietro una legge che le faceva riparo e stabiliva i termini del reato.

Così il diritto penale fu trasmesso nei popoli con deplorevole acquiescenza e con adattamento singolare senza che governo o sudditi cercassero di condurlo ad una redenzione sulla via della pena adeguata e della prevenzione oggettiva.

Il diritto germanico ed il diritto romano negli statuti.

E quì purtroppo sta la vittoria dell'elemento germanico!

I popoli barbari scesi alla conquista dell'impero romano ne procurarono lo sfasciamento insediandosi in Italia e non ci lasciarono più. E purtroppo nel mentre i loro re si erano mostrati pronti ad ispirarsi alle tradizioni romane, i sudditi invece, barbari fino nell'anima avean voluto vivere secondo la loro condizione: realmente male si sarebbe applicata la vecchia civiltà latina a quelle genti nuove e volgari.

E purtroppo le loro consuetudini, le loro leggi penali si protrassero nei secoli, evolvendosi ed adattandosi, ma sempre su concetti barbari: la vecchia civiltà romana non riuscì a penetrarvi se non per qualche sottile spiraglio.

Ciò che non avvenne nel diritto civile, ove la romanità rinascente si espanse con tale rigoglio da infiltrarsi per entro tutte le fibre del popolo mezzo romano e mezzo barbaro.

Coi secoli i popoli si confusero e l'immistione del sangue dei vincitori e dei vinti diede vita al popolo nuovo che insorse alle tirannidi richiamando la libertà: il popolo romano aveva portato la scienza, il germanico la forza, la fusione fu lenta ma efficace, eppure il diritto penale continuò sempre nel suo cammino, imbevuto di germanismo nel mentre al romanismo rimase quasi il solo compito di custodire il diritto civile.

Gli statuti d'Italia ripercuotono appunto questa condizione di cose: contengono in sè il trionfo del germanismo nel regime penale che più li tocca da vicino mostrando come il diritto civile sia quasi tutto romano.

Il diritto civile e penale negli statuti friulani.

Gli statuti friulani tra gli altri ci offrono il campo di studiare questo portato dei tempi; sull'insegnamento del diritto canonico e del diritto romano si è cercato anche da noi di guardare un po' più da lontano per tendere agli albori della moderna scienza criminalistica.

Ma purtroppo i nostri statuti stanno come tutti gli altri dell'epoca ancora molto attaccati al caso concreto e specifico, non riassumono, non sintetizzano, non assurgono a quelle osservazioni di indole generale che li guiderebbero alla prevenzione del delitto, meglio di quelle terribili sofferenze che si infliggevano all'accusato per strappargli di bocca ciò che si chiamava la verità.

Nel diritto civile essi si comportano ben diversamente, inclinando alle norme romane come in generale le nostre repubbliche, le quali richiedono che vi si faccia ricorso, quando le leggi non provvedono.

La compilazione degli statuti.

Come si provvedeva in generale alla compilazione degli statuti?

Ecco, non c'era un sistema omogeneo che fosse seguito costantemente dalle città e dai comuni rurali. Avveniva di solito in quest'ultimi che si desse incarico specialmente dal consiglio delle varie comunità (1) a diverse commissioni di provvedere un testo di leggi con facoltà assoluta, ma non è a credersi che fosse facile l'accordo sulla scelta di questi statutarî, perchè la prevalenza in essa dell'elemento del popolo sul nobiliare portava a diversità di vedute ed a protezione diversa: più raramente se ne affidava la compilazione o la correzione ad una sola persona (2) che poteva essere il decano o podestà.

Il popolo sovrano poteva introdurre quelle innovazioni o modificazioni che generalmente le occasioni e lo spirito di parte od anche l'esperienza suggerivano (3).

Stante l'ampio mandato che questi incaricati ricevevano non avveniva di rado che essi amassero liberarsi da un incarico tanto scabroso riportando brani interi da altri statuti già pubblicati ed altre volte trasportandoli di sana pianta con una facilità indescrivibile. D'altronde i loro plagi ricevevano una specie di legittimazione dalla congerie immensa di statuti che si pubblicavano in luoghi contermini e più ragionevolmente dai vincoli di dipen-

---

(1) p. es. Statuti di Buia 1371: *congregato consilio comunitatis Buie in quo deputati fuerunt ecc.*

(2) *Sclopis St. della legislaz.* V. I° (pag. 149). Fra Giovanni di Vicenza riforma gli statuti municipali di Padova, di Treviso, di Feltre, di Belluno, di Vicenza, di Verona, di Brescia e di molte altre terre.

(3) Statuto di concordia del 1349: *infrascripta sunt statuta facta et ord nata per sapientem et discretum virum Florentium de Costis de Treviso, decanum concordiensem.*

denza o di buon vicinato (questi ultimi assai radi) che stringevano le popolazioni limitrofe. Si prendeva uno statuto, lo si manipolava, si spostavano i titoli, si adattavano i nomi locali, si variavano certe pene e saltava fuori così lo Statuto bell'e fatto corrispondendo efficacemente alla premura imposta dalle stesse richieste le quali prescrivevano molto spesso un termine non maggiore di quindici giorni per la presentazione dello statuto.

Questi mutui prestiti avvenivano specialmente in Sicilia per cui le leggi di Messina erano le stesse di Trapani e di Girgenti [1] le consuetudini di Catania avevano vigore in Jaci, in Paternò in Motta in Randazzo.

Così Pistoia copia da Firenze, Lodi da Brescia, Monza da Milano ed in Friuli un solo ceppo statutario ha servito agli statuti del comune di Portogruaro [2] alla comunità di Aviano alle terre di Porcia di Prata e di Brugnera, e finalmente all'Episcopato di Concordia (1450) [3] per tutti i luoghi da questo dominio dipendenti.

La elezione degli statutari — fu detto — si faceva di solito dal consiglio, come pure il consiglio poteva non di rado prender parte alla formazione degli statuti. Pur tuttavia, quando essi fossero stati compilati mancavano ancora dalla loro forza e del loro valore fin tanto che non ricevevano la sanzione dello stesso consiglio o dalla comunità congregata nell'arrengo.

Così a Portogruaro nel 1300 raccoltosi l'arrengo si pubblicano gli statuti compilati dal Vescovo Iacopo, dal capitano Squarra e dai tre consoli della terra insieme col consiglio e più tardi nel 1349, si pubblicano ugualmente quelli di Concordia nell'arrengo di questa città, e l'arrengo all'unanimità li conferma integralmente.

Frequentemente sono i signori od i Vescovi che fanno compilare [4] gli statuti e li presentano al popolo per l'accettazione. Così nel 1337 si pubblicano dall'abate di Moggio gli statuti con il consenso di tutti i sudditi; nel 1369 congregati al suono della campana i vicinali di Valvasone approvano con i signori gli statuti di quella terra; nel 1442 si pubblicano *Statuta et Ordinamenta Ragoneae authenticata per totam dicti loci universitatem in plena concione viciniae congretam.*

Meno spesso, manca nel proemio degli statuti la memoria di questa accettazione e come in quelli di Faedis, del 1326 ed in quelli di Brugnera del 1335 si legge senz'altro che i signori fecero ed accordarono quegli statuti da osservarsi tra i loro dipendenti.

Non sempre avveniva che gli statuti emanassero da persone incaricate

---

(1) SCHUPFER — *Manuale di It. del diritto italiano.* (Ed, 1904 - pag. 410.

(2) Vedi statutorum civitatis Portusgruari libri duo quorum alter civilia alter criminalia continet. Venezia 1676 Tg. Zamboni.

(3) E. ZORATTI — Gli statuti di Prata e le loro derivazioni legislative con premessa storico-geneaologica sui da Prata di A. De Pellegrini. — Udine - Del Bianco 1908.

(4) V. p. e. Stat. di Cusano del 1353. Il capitolo di Portogruaro per intervento del Patriarca si ebbe questo castello dai Pampergo nel 1352 e nel 1353 il vescovo si affrettò a nominare una commissione di quinqueviri coll'incarico di dettare un codice penale per i nuovi sudditi.

V. Pagine Friulane. Anno 6 pag. 133 a cura di G. GRION.

all' uopo e che il loro valore derivasse dalla pubblicazione e conferma del popolo; spesso la stessa comunità si incaricava di provvedere lo statuto lo presentava al signore e questi lo confermava: ciò avvenniva nei principati maggiori. [1]

Così molti statuti friulani venivano presentati dalle comunità al patriarca di Aquileia per la approvazione, ed Aviano in ispecie manda nel 1404 *tamquam ambassiatores atque nuntii gastaldioni, favolerii consilii universitatis* alcune persone dal patriarca, affinchè si degni di *confirmare gratiosius statuta atque ordinamenta de verbo ad verbum seriosius declarata.*

Non diversamente in Cadore ogni villa provvedeva nella propria fabula alla compilazione dei propri statuti sottoponendoli alla approvazione del vicario del podestà del Cadore. [1]

Lo stile e la lingua degli statuti.

Lo stile degli statuti è quasi sempre ridondante: esso assume talvolta la forma retorica e giustificativa tal altra pedante, esageratamente specifica e noiosa, non di rado però è efficace e comprensivo; non dimentichiamoci che siamo come dice il Brugi [2] in quella età poetica del diritto nella quale i giureconsulti confusi con i poeti trovavano la formola del diritto che sgorgava dalla loro bocca numerosa e ritmica, ora geminata, ora per triadi, spesso con rime martellate.

Gli statuti fino al secolo XVI sono per la maggior parte scritti in latino lingua che anche allora affratellava tutto il mondo civile: " essa non aveva più la sonorità, la sintassi, la forza dell'antico sermone del Lazio, ma tra per i tempi correnti all'abuso della dialettica, tra per la poca cultura riducevasi ad un linguaggio fiacco, disadorno e noioso " [3].

Il giuramento degli statuti.

Per poter entrare in vigore gli statuti dovevano essere giurati.

Era tale la forza che attribuivasi a questo giuramento che quando esso

---

[1] Schupfer. — *Man. stor. dir. ital.*

— Salvioli. — *Id. Id.* capo XI. - Leg. stat. municip., n. 45.

[2] B. Brugi. — *I fasti aurei del diritto romano.* Preambolo. - Pisa, Vannucchi, 1870, p. XXXI, ove si ricorda Michelet: *Origines du droit francais.* Introd. Poesie inrvidique; ed esempi come i seguenti: *felix faustunque sit; puro pioque duello*; *habeant teneant possideant; kraft und macht; kurz und klein.*

Frequentissimi sono gli esempi di questa verbosità non sempre inefficace anche negli statuti friulani come ad es. *penam amputationis capitis puniatur et pati debeat taliter quod moriatur; amputationis capitis incurrat et pati debeat; si unus aliquem suffocaverit strangulaverit; item si quis contra aliquem levaverit et traxerit etc;* e quanto alla forma retorica e giustificativa nella parte civile; .... *etiam si actor postea posset probare oppositum quia iusiurandi contenta religio satis Deum habet ultorem;* .... *quia verisimile est quod veritatem ignoret.*

[3] B. Brugi. — *I fasti aurei etc.* pag. 32.

mancava, reggitori e sudditi non si tenevano più obbligati agli statuti vigenti e la violazione loro per quanto palese, era lecita, tanto che lo stesso Buoncompagni è indotto ad affermare che secondo una consuetudine generale è lecito a tutti quelli che usano la libertà fare gli statuti e poi opporvisi se il loro giuramento, non lo impedisca.

Col giuramento gli statuti entravano nella vita attiva del popolo, le condanne si basavano su quanto essi richiedevano, ma la difficoltà sorgeva nella interpretazione.

L'applicazione degli statuti.

Avveniva non di rado che gli stessi giudici fossero ignoranti; il Roberti nella sua opera sulla magistratura Veneziana ([1]) ci ricorda che due dogi salirono al potere senza saper scrivere e così molti giudici addetti alle curie minori; spesso l'interpretazione era strana e contradditoria spesso si glossavano gli stessi codici sino a indurre i giudici a seguire la correzione piuttosto che il testo ed è molto se sul finire del secolo XV a Venezia fu ordinata la cancellazione di tutte le postille emarginate in un codice di statuti conservati all'*Avogaria* con proibizione a chiunque di glossare le leggi e di farvi annotazioni ([2]).

La copia autentica era tenuta nel palazzo del comune o del dominio, meno spesso in qualche chiesa, conservata in una custodia od assicurata ad una catenella per cui si trova menzione in alcuni statuti del modo con cui dovevano rimanere esposti al pubblico ed il libro degli statuti di Nizza della Paglia è detto il libro *della catena di ferro* perchè era legato ad una catena per venire affissato al muro. In generale il rispetto per questi statuti non era contrastato, i giudici lo applicavano con severità attenendovisi rigidamente e ricercando con pazienza il caso specifico da essi previsto per cui, specialmente in ordine alle ferite, l'abilità del giudice riducevasi a tirar fuori la pena che lo statuto richiedeva proprio per quella data ferita e nulla più.

Ciò quantunque non accadesse di rado che gli statuti rimanessero lettera morta e che i giudici continuassero a sentenziare colle vecchie consuetudini dimentichi quasi delle disposizioni statutarie nel mentre i delinquenti si beffavano delle leggi e facevano il piacer loro malgrado che gli statuti riservassero pene severissime per il reato commesso. Si allarmavano

---

([1]) ROBERTI. — *Le magistrature giudiziarie veneziane ed i loro capitolari fino al 1300.* Vol. I, pag. 56. Quivi pure si accenna in nota alla questione se il giudice illetterato potesse validamente sentenziare, questione risolta affermativamente dalle consuetudini di Bergamo e da quelle di Como. Vedi pure LATTES: *Il diritto consuetudinario delle città lombarde,* pag. 87 (Milano, Hoepli, 1899). A Venezia sostiene il Roberti pare che l'ufficio di Giudice richieda una certa conoscenza della scrittura perchè di rado nelle sottoscrizioni, e sono molte, si trova il *signum manus* di qualche giudice.

([2]) SCLOPIS. — *Storia della legislaz. italiana.* Vol. II, pag. 125.
— SCHUPFER. — *Manuale di storia del diritto italiano.* Ediz. 1892, pag. 258.

per questo molti Stati e molti comuni e deliberavano espressamente che una volta pubblicati gli statuti dovessero avere pieno vigore per tutti.

Così nel 1403 si presentarono al Patriarca Antonio II di Aquileia i signori Melchiorre del fu Prorusio ed Angefranco detto Francolino del fu Matiusio in qualità di ambasciatori del Gastaldo e del Favolerio del consiglio di Aviano, perchè confermasse gli statuti ed il Patriarca li ratificò ed approvò in tutto e per tutto e stabilì *nec illis habeant modo quolibet derogare quibus etiam per expressum non intendimus quod presentibus derogetur.*

Tali statuti, dice il proemio, devono essere validi sino alla rinnovazione ed alla espressa conferma del Patriarca.

Si vede che una vera preoccupazione tormentava anche questi luoghi per i gravi delitti, per cui gli statuti in esame proclamano in coro, nel proemio la necessità di provvedere alla repressione dei delitti più gravi: *et quia cautius atque celerius est agendum ubi maius versatur periculum de criminibus in quibus id magis timetur prius disponere decreverunt viri prefati.*

Capitolo II.

I COMUNI RURALI.

SOMMARIO. — 1. Le identità delle origini dei comuni cittadini e rurali. — 2. Le fonti dei comuni rurali. — 3. Il possesso e la proprietà nelle origini del comune rurale. — 4. Le prime organizzazioni base del Comune. — 5. I diversi tipi di comuni rurali. — 6. L'autonomia dei comuni rurali. — 7. Il trattamento degli estranei. — 8. La *fabula* ed il *favolerio*. — 9. La protezione dei confabulati.

Le identità delle origini dei comuni cittadini e rurali.

La trattazione legislativa comunale non differiva gran che tra le città e le campagne: in città essa era naturalmente più varia e complessa dovendo provvedere ai molteplici bisogni civili e commerciali in confronto della campagna ove la legislazione statutaria risentiva direttamente della placida vita dei campi. Ma statuti cittadini e statuti rurali si possono conglobare nella loro derivazione originaria di disposizioni legislative richieste dal popolo od accordate dai signori; non di rado avviene che certi comuni rurali, specie tra i *curtensi* [1] abbiano un organamento più vasto e complesso dei comuni cittadini, comunque le *vicinie* portano di solito collo stesso, nome uguale ordinamento di pubblici poteri.

Così a Cividale [2] come ad Udine, a Portogruaro a Concordia a Sacile a Gemona i cittadini sono detti *vicini* e *vicinia* non è solo il corpo col-

---

[1] Comuni rurali di Castello - vedi sotto.
[2] Conf. P. S. Leicht. — *Statuta vetera civitatis austriae.* — Udine, Del Bianco 1899.

lettivo dell'istituzione comunale, ma la totalità delle cariche da essa emananti.

Lo svolgersi degli istituti giuridici nell'era statutaria si propaga con moto uniforme, la campagna risente dalla città come questa da quella e la tendenza alla affermazione della propria autorità sancita dal diritto giurato è comune; contemporanea se non forse anteriore al movimento delle popolazioni cittadine, si compie in tutta l'Italia tra i secoli XI e XIV la rivoluzione assai meno appariscente ma non meno profonda delle plebi rurali.

Quando il comune cittadino rafforzatosi internamente si affaccia per la prima volta fuori della cerchia angusta delle sue mura e dei suoi sobborghi per ritrovare nel contado i mezzi con cui far fronte ai suoi bisogni sempre crescenti e per abbattere la potenza minacciosa delle grandi signorie, esso si incontra inaspettatamente in un poderoso alleato: trova nella campagna uno stato di lotta generale che naturalmente esso stimola e favorisce ma non può creare dal nulla e che rende più facile la sua vittoria finale sui grandi feudatari (1).

Se però tutta la produzione legislativa può raccogliersi sopra un dominatore comune, nello studio all'evoluzione storica del diritto, bisogna tener presente la varia struttura dei comuni cittadini e rurali.

Le fonti dei comuni rurali.

Ci si presenta subito questa importantissima e dibattuta questione. D'onde sorsero e come si formarono i comuni rurali?

Valorosi scrittori di scienze giuridiche e sociali si sono in questi ultimi tempi disputato il campo orientandosi tra principi diversi, ma anche qui come altrove le teorie assolute hanno sofferto di quella struttura unilaterale che può attrarre per originalità di concetto e per densità di pensiero, ma ben difficilmente riesce a cogliere le manifestazioni obbiettive dei fenomeni sociali.

Nulla v'ha di assoluto nello svolgersi incessante dei fenomeni naturali e sociali che ben raramente sono costituiti di un fatto isolato. Il più delle volte essi costituiscono transazioni di principi del tutto opposti, somme di altri fatti naturali e sociali inferiori, raramente essi derivano dalla manifestazione di un fatto sociale singolo, staccato da fatti precedenti.

Giustamente dice il Podrecca (2) tutti qui ritrovati che gli storici mettono in evidenza come dottrine, sistemi, teorie non sono che coefficenti della formazione del consolidamento del comune: colori del quadro.

---

(1) GINO LUZZATTO — in Rivista di Sociologia 1907, pag. 649, intorno ad un lavoro di R. Gaggese.

(2) VITTORIO PODRECCA. — *Elementi costitutivi del comune rurale primitivo* — in Rivista di Sociologia 1906, pag. 396.

La proprietà collettiva, la tradizione romana, il *vicus* latino, gli ufficiali *vicani*, la *centena* e la *decania* longobarde, le *fare* i *conventus* germanici, lo spezzettamento feudale le *curtis* i privilegi, le concessioni signoriali le associazioni contro il signore, la lotta tra città e feudatari, l'emancipazione popolare, l'organizzazione gentilizia, l'organizzazione di forze disgregate, la garanzia collettiva e la reciproca difesa, le famiglie beneficiarie, l'arbitrato, la parrocchia, il fattore politico, la tutela della proprietà privata, la uguaglianza di condizione e di soggezione, le associazioni di mestiere, il sistema di produzione modificato, i *placiti*, le *seditiones rusticorum* rappresenteranno una serie di elementi che concorrono a darci il comune rurale o che spesso ne sono il prodotto anzichè la fonte.

Di questi elementi che entrano in così vasto numero a cooperare alla formazione del comune, alcuni naturalmente si elevano con valore fondamentale e forse determinante quali ad es. la *vicinia*.

Nei rapporti fra signori e dipendenti l'universalità dei servi e dei coloni si sostituì a poco a poco all'individuo ed alla famiglia servile ed il vincolo di vicinato si andò rafforzando perchè il vicino trovava nell'altro vicino il compagno di lavoro e di rivendicazione, il socio e il corresponsabile di fronte all'amministrazione signorile [1].

Il possesso e la proprietà nelle origini del comune rurale.

Non bisogna dunque credere che il comune rurale, sia un fatto improvviso della vita medioevale, tale da recidere i legami tradizionali che lo avvincono a stadî di vita antecedente.

V' ha chi vuole che il comune sia un fenomeno affatto nuovo nella storia d' Italia come una veste di ferro indossata dalla nascente economia per conquistare tutto il terreno adatto al suo impero [2]. Il fenomeno nuovo c' è senza dubbio: ma non per questo poteva il popolo abiurare improvvisamente a quanto aveva di congenito. Esso aveva tra l'altro tutto l' interesse di conservare le tradizioni economiche, i possessi in comune, i diritti d'uso sui prati e boschi limitrofi alle proprietà, per quanto potesse aver perduto la traccia della marca germanica.

L' economia pubblica era stata e continuava ad essere anche con i comuni integratrice della privata, l' uso dei beni comuni doveva essere sopperimento dei principali bisogni e vincolo tra i villici per cui ragionevolmente la vicinia viene considerata una combinazione del compascuo col vico onde la qualità di vicino e quella di utente del compascolo sono intimamente legate e la proprietà diventa il terreno su cui si radica il tronco secolare vicinale.

---

[1] R. Gaggese. — *Classi e comuni rurali nel medio evo italiano*, p. 238. — Vol. I, Firenze, Tip. Galileiana, 1907.

[2] R. Gaggese. — *Classi* ecc.

Le prime organizzazioni base del Comune.

Base fondamentale al comune rurale primitivo è certamente la terra. Il colono nato sul campo, nutrito dal campo, desidera morire sul campo; esso non vagheggia rapidi arricchimenti e vaste possessioni, ma non tollera nuove imposizioni signoriali che non gli consentano lo sfruttamento della terra nella quale ha trasfuso parte di sè stesso ed invoca spontaneamente, quasi inavvertitamente, certo senza preparazione di organizzatori, il concorso degli altri coloni per reclamare il riconoscimento della propria personalità giuridica.

I feudatari non si trovano più a regolare i loro rapporti con il colono separatamente e singolarmente bensì si trovano di fronte una nuova consociazione di persone legate dal comune interesse le quali presentano od ottengono la regolazione statutaria dei loro diritti sulla base dell' uguaglianza sociale.

Sono così gettati i principi della organizzazione comunale, mentre il popolo si rinsalda sul potente fondamento del vincolo viciniore.

I diversi tipi di comuni rurali.

Ci si presenta ora una seconda questione: rispondono tutti i comuni rurali al medesimo tipo oppure sono essi riconducibili a categorie diverse? Opportuna e pratica ci sembra qui la distinzione in comuni rurali propriamente detti e comuni curtensi o di castello ([1]). I primi, aggregazioni sparse per le campagne od aggrappate sui monti, ma aperte alle invasioni ostili, raramente circondate da ripari naturali o edificati dalla mano dell' uomo. Anche in essi la popolazione compresa del grande movimento che si diffonde ovunque tra i servi della gleba e tra gli uomini soggetti ottiene il riconoscimento di sè medesima vuole ed impone l'affermazione dei propri diritti, ma le sue sono norme meno complesse e regolari e ricopiano dalla disgregazione originaria con cui quei comuni sono disposti sul suolo. Le comunità di castello invece si avvicinano molto agli ordinamenti cittadini in essi accanto e forse al di sopra dei lavoratori della terra ci sono i lavoratori del metallo già di per sè disposti ad assumere più presto e più gagliardamente la dottrina della città, ci sono i *ministeriales* nuova piccola aristocrazia svoltasi estesamente nel medio evo per formare il piedestallo alle signorie feudali, costituita da uomini che la magnanimità del padrone ha portato su nella scala sociale sino a decoro e grado di scudieri, di aiutanti di campo ([2]) e ci sono infine servi della gleba, poveri paria della società, lavoratori senza altro vantaggio che quello di prolun-

---

([1]) R. Gaggese. — *Origine dei comuni rurali* — in Rivista It. di Sociologia, 1905.
([2]) V. Pertile. — *Storia del Diritto Italiano.* — Vol. II.

gare indegnamente la triste esistenza a traverso le fasi più dolorose della umana società.

Tutto questo risente della vita cittadina di cui nei comuni curtensi si adottano anche le leggi le quali anche se trasportate di sana pianta trovano molte volte completa ed appropriata applicazione per quanto la struttura raramente chiara e corretta lo potesse permettere anche nei luoghi per i quali non erano state compilate.

L'autonomia dei comuni rurali.

Formatosi il comune medioevale fondato sulla propria autorità, conscio delle vittorie ottenute provvede alla propria autonomia ed alla propria autarchia sia per mezzo di organi emananti dalla stessa legge giurata, sia riformando praticamente le consuetudini sia togliendo, specialmente in quanto corrisponde all'ordinamento giudiziario, dai comuni limitrofi e dalle necessità locali.

Il trattamento degli estranei.

Ma in generale l'uomo trova la massima protezione nella sua comunità, tra i suoi convicinali, nel mentre tra gli altri è trattato severamente e visto di malo occhio con una insistenza tale che ci induce a ritenere come le popolazioni di quei tempi fossero assolutamente sorde alle voci dei dotti (¹) che mostravano come si doveva cercare oltre le mura del comune la forza e la prosperità in un moto che avvincendo le comunità consorelle doveva tendere a più grandi ideali.

All'ombra della chiesa invece l'uomo ha la massima protezione; tutti coloro che sono nati in quel luogo hanno le loro proprietà garantite di solito per certi terreni ed in certe epoche dell'anno (²) dalle *fabulae clause* le quali in altre epoche diventano *non clause* e quindi senza tutela per cui, come vedesi, la tutela della proprietà riducevasi allora alla garanzia per l'uso esclusivo solo ad un determinato periodo di tempo.

E questo concetto di protezione si estendeva oltre che sulla proprietà, sui contratti, sui matrimoni, sulle successioni di tutti coloro che avevano giurato il patto essendo da quel momento astretti ad esso nella grande famiglia dei dipendenti dalla stessa favola sotto l'autorità di chi rappresenta il gruppo e ne era un mandatario portandone col nome (favolerius) l'incarnazione.

(¹) B. Brugi. — *I fasti aurei del diritto romano*, pag. 30 — ediz. citata.

(²) G. L. Andrich. — *Intorno alle origini del comune.* — In Rivista Italiana di Sociologia, 1904.

La " fabula „ ed il " favolerio „.

Il favolerio investe la rappresentanza del comune o meglio di quelli che sono sottoposti alla stessa favola come il gastaldo rappresenta presso di questi l'autorità superiore.

La parola " *fabola* „ si incontra spesso nell'*Edictus* di Rotari ove alcune volte corrisponde al patto contrattuale di locazione d'opera ([1]) altre al patto intervenuto nel giorno degli sponsali (*fabula firmata)* altre ancora assume un significato ben più ampio ed importante indicando — *sia essa lex specialis o generalis* — il patto legislativo intervenuto fra i componenti di un gruppo famigliare o di una vicinia ([2]).

Gamahli o *confabulati* sono quelli individui che appartengono allo stesso gruppo politico o famigliare in cui è corso il patto che garantisce certi diritti, sono altrimenti quelli individui che si considerano *proximi legitimi* e che la glossa eporediense chiama *adfiliati.*

I *Gamahli* o *confabulati* o *adfiliati* in altre parole sono astretti dallo stesso vincolo economico-giuridico, e, come dice bene l'Andrich ([3]) ricordando il Tamassia ([4]) per il fatto che appartengono allo stesso gruppo, hanno quella responsabilità collettiva per le azioni del parente o del vicino che è propria del gruppo germanico, di quel gruppo famigliare e politico nel quale viene assorbito l'individuo.

Alla espressione *fabula* si ricollega negli statuti, l'espressione *parabula* che nelle frasi *dare verbum, dare parabula* assume il valore di concessione o diritto del proprietario del fondo, altrimenti — quando ancora vi era proprietà in comune — del capo politico della comunità, del favolerius come nello statuto di Aviano, del *syndicus* come nello statuto di Monastero, ricordato dall'Andrich.

Ma oltre che concessione o diritto, *parabula* vale anche come *fabula* cioè patto tra i vicini, il quale può rivolgersi — come nello statuto padovano dal sec. XII al 1285 — a stabilire che *mustum non faciat aliquis.... antequam incipiatur comuniter vindemiari parabula comunis ville* od a far sì che nessuno possa vendere o impegnare *absque parabula domini et consortium ville;* proprio come la *fabula* può stabilire quale sia la

---

([1]) V. ANDRICH. — *Studi giuridici dedicati e offerti a F. Schupfer nella ricorrenza del XXXV anno del suo insegnamento.* — *Storia del diritto italiano.* — Vol. III, pag. 207.

([2]) V. SALVIONI. — *Della voce faura e del monte Paràula.* — Calisse — *Storia del Diritto Italiano,* III, 217.

([3]) ANDRICH. *Studi giuridici* ecc. pag. 211. Quivi pure si riporta l'origine etimologica del vocabolo fabula. Abbiamo, dice l'Andrich, come termini di confronto *gamahalus* e *mallum. Fabula* deriva da *fare,* ossia dal radicale *for,* che esprime il concetto di parlare, dire. *Mallum* e *gamahalatus* dal gotico *maplian* = parlare e dall'altro tedesco *gimahalen,* d'onde il gotico *mapl* = luogo di radunanza e l'altro tedesco *mahal* = luogo del tribunale, seduta di esso ed anche contratto. E nel Glossario *Mallus* si spiega appunto *locus ubi ius dicitur.*

([4]) TAMASSIA. — *Dell'ospitalità.* — Vol. 22, Fasc. II e III della *Rivista Italiana per le scienze giuridiche.*

composizione da pagarsi per la violazione di un diritto o, più specificatamente per il danneggiamento, come per l'Editto Rotariano (346, *damnum quod arbitratum fuerit componatur, aut fabula, quae inter vicinus est*) o più generalmente per le norme riflettenti le coltivazioni, gli interessi complessivi del gruppo, come nelle regole o vicinie posteriori al mille.

Da ciò appunto la parola *laudo* nella maggior parte degli statuti rurali, specie in Cadore, come osserva l'Andrich, deve ricollegarsi nell'origine etimologica al concetto di patto, cioè patto tra vicini, come *laudare* a quello di confermare ed approvare questi patti e *laudatio* a quello della loro conferma ed approvazione.

La protezione dei confabulati.

Ad ogni modo i vari significati che noi possiamo trovare nei singoli documenti statutari riferentisi alla *fabula* si possono quasi sempre ricollegare al significato che la *fabula* ha nell'Editto di Rotari, quale patto cioè che corra tra i vari componenti lo stesso gruppo, la stessa comunità. Questi patti stanno a garantire i diritti dei singoli, specie nei riguardi della proprietà contro chi tenti violarla o ad abbracciare tutti gli individui nati sotto quella protezione, quella specie di *defensa* materiale e morale, a pretendere la composizione del danno di colui che lascia pascolare il suo gregge nei campi degli altri, specialmente se questi non appartiene a quella fabula, a quella vicinia.

Qualunque vicino, dicono gli statuti di Billerio [1] il quale abbia trovato animali di proprietà di uno di Tarcento in danno *alicuius vicini vel sui, quod possit* — e quì sta il curioso — *menari ad tabernam et bibere supra quocumque ospite duos denarios vini: si vero tabernarius non vellet id accipere, quod teneatur in frix XL Dominio.*

E questa tutela della proprietà viene ripetuta espressamente dagli statuti specie come dice bene l'Andrich [2] per le *clausure* in luoghi cioè che circondano la casa provvedendo alle più impellenti necessità del consumo.

Ed ancora nel 1622 negli statuti della Giurisdizione dei nob. signori di Colloredo si richiede che *nessuno ardisca distroppar o distapponar prati o campi orti e bearzi di alcuno nè meno dirupar entrate per andar a pascolare.*

---

[1] V. Statuti di Billerio 1359 e 1362. — Udine, Doretti, 1878.

[2] G. L. Andrich. — *Intorno alle origini del Comune in Ateneo Veneto* a 26 e 27 ed in *Rivista Italiana di Sociologia*, 1904.

CAPITOLO III.

LA COSTITUZIONE DEI COMUNI RURALI FRIULANI.

SOMMARIO. — 1. L'ordinamento dei poteri. — 2. Il Gastaldo. — 3. La vicinia. — 4. Il trattamento dei forestieri. — 5. Gli obblighi dei vicini. — 6. Il funzionamento delle assemblee vicinali. — 7. L'arrengo. — 8. I rappresentanti. — 9. Il parlamento friulano. — 10. Il compito del consiglio comunale. — 11. Gli obblighi dei consiglieri. — 12. L'ordinamento delle comunità non dipendenti dal Patriarcato di Aquileia.

L'ordinamento dei poteri.

Prima di passare all'esame analitico degli statuti friulani, sarà utile esaminare brevemente la costituzione dei varî comuni e vedere quale fosse l'ordinamento dei pubblici poteri, quale la condizione di indipendenza delle principali località della Patria friulana.

Il Gastaldo.

Accanto al Favolerio ad Aviano, accanto al rappresentante del gruppo vicinale in genere nel Friuli, stava il Gastaldo, quale rappresentante del dominio patriarcale.

In fatti per le varie donazioni succedutesi da Carlo Magno (811) in poi, già al sec. XII il Friuli era in gran parte soggetto al patriarca aquileiese ([1]).

Quando i patriarchi s'avvidero di non poter completamente difendere il vasto dominio col sistema della Avvocazia, cui erano deferite direttamente tutte la cause allodiali, provvidero al decentramento amministrativo dividendo il Friuli in tante gastaldie, podestarie e capitanati, presieduti dai gastaldi ([2]) capitani o podestà, i quali più tardi, oltre che il potere politico ed amministrativo, ottennero anche il giudiziario, rimasto ancora per qualche tempo nelle mani dell'Avvocato ([3]).

Così si ebbero Gastaldi ad Udine a Cividale a Tolmezzo ad Aviano a Buia a S. Vito a Fagagna a Tricesimo, si ebbero podestà ad Aquileia a Sacile, capitani a Gemona a Tricesimo a Sacile.

Essi costituivano altrettanti governatori nelle loro circoscrizioni amministrative e giudiziarie e quindi presiedevano i giudizî civili e criminali, domandavano il *quid iuris* ai giudici, pronunziavano le sentenze e le fa-

---

([1]) V. IOPPI. — *Di Cividale del Friuli e dei suoi ordinamenti amministrativi, giudiziari e militari con documenti.* — Accademia di Udine.

([2]) P. S. LEICHT. — *Statuta vetera civitatis Austriae.*

([3]) VINCENZO IOPPI. — *Costitutiones patriae Foriiuli deliberate a generali parlamento edite promulgate a R. D. D. Marquardo Patriarca Aquilegensi,* a. 1366, 1368 pubbl. dalla provincia a cura di V. Ioppi. — Udine, Doretti, 1900.

cevano applicare, amministravano le rendite erariali della gastaldia, riscuotendo le pene ed accreditandosene una parte, una parte consegnandola al rappresentante della comunità.

Ad Aviano gli introiti delle pene spettavano per metà al Patriarca e per metà alla comunità della quale una terza parte doveva dal gastaldo venir consegnata al favolerio *quod si non fecerit tunc dictus favolerius possit in se servare tantundem de bonis vel a exactibus ante dicti gastaldi.*

A Cividale il Gastaldo, sovente per la pena di 12 soldi ed in altri casi, ha una terza parte della quota, ciò che secondo il Leicht (1) potrebbe essere la riprova che questa è l'antichissima parte dello statuto vicinale urbano, essendo questa la somma dovuta nel diritto franco al presidente del placito, sancito poi da molti statuti e tra gli altri da quelli di Sacile.

Quali furono le origini del gastaldo? Esse non sono certamente chiare ed i vari scrittori non si accordarono mai. Come ci ricorda Michele Leicht (2), il Grimm volle richiamare l'origine di questo ufficiale al significato di *se gerens, gestor, minister,* Leo cercò di ricondurla alla radicale *gast* (ospite, straniero), Hegel la considerò una creazione di autori per rappresentare la podestà regia nelle città ricuperate. Neppure nelle fonti cividalesi in cui se ne ha memoria sino dal 1161 (3) la sua origine è chiara.

In quanto alla durata della carica non c'era una norma definitiva. A S. Daniele il Patriarca eleggeva il gastaldo annualmente (4), il gastaldo della Carnia residente in Tolmezzo durava in carica tre anni (5), ogni anno invece la gastaldia di Cividale era venduta al migliore offerente (6).

Il Gastaldo, assumendo la carica, presentava al consiglio le sue credenziali, la sua lettera di nomina ed era subito ammesso al giuramento *ad sancta Dei Evangelia* di reggere la comunità nel miglior modo, di attenersi agli statuti, di chiudere le liti entro un certo tempo. Una formola estesa di questo giuramento noi l'abbiamo negli statuti di Sacile (7), ove il Podestà (8) giura di reggere senza frodi il Comune della città di Sacile, dei sobborghi, del porto e del distretto, per il tempo in cui dura in carica, *ad comunem honorem* del Patriarca, degli abitanti di Sacile ed a vantaggio della città. Cenni estesi di questo giuramento noi troviamo pure oltre che in altri, negli statuti di Cividale, della Carnia e così pure trovasi un cenno in un atto esistente tra le carte disseminate dell'Archivio Notarile

---

(1) P. S. Leicht. — *Statuta vetera civitatis Austriae.* — Vedi sopra.
(2) Michele Leicht. — *Giudizi feudali.* — Venezia, Fontana 1883.
(3) P. S. Leicht. — *Statuta vetera civitatis Austriae,* già citata.
(4) *Statuti di S. Daniele del Friuli 1343-1368.* — Udine, Doretti, 1879.
(5) *Statuti di Tolmezzo.* Anno 1403. Tolmezzo, Paschini, 1883.
(6) V. Ioppi. — *Di Cividale del Friuli.* — Accademia di Udine, 1892.
(7) *Statuta Comunis Sacili, sec. XIII-XIV.* — Udine, Doretti, 1888.
(8) Nel manoscritto degli statuti leggesi: *potestatis vel capitanei* ma le parole *vel capitanei* sono di carattere differente ed evidentemente interpolate. Il titolo di Capitano fu sostituito in Sacile a quello di Podestà nel sec. XIV.

di Udine col quale il giurisperito Leone viene immesso nel suo ufficio.

Il Gastaldo entrato in funzione prende tosto a presiedere i placiti civili e criminali che costituiscono il grado più alto di giurisdizione nella gastaldia, pronunzia le sentenze dopo richiesto il *quid iuris* ai giudici e le fa eseguire.

La vicinia.

L'assemblea dei cittadini del comune rurale costituisce la *vicinia.* Ogni gastaldia ha nella sua circoscrizione varie borgate, varie ville, ciascuna di queste ha alla sua volta la propria vicinia, composta di tutti gli abitanti capaci di diritto, la quale più che esercitare funzioni giurisdizionali provvede in qualche luogo alla nomina della cariche, in tutti alle opere pubbliche, garantendone in solido l'esecuzione, alla costruzione delle vie, dei porti, alla ripartizione delle spese comuni, alle varie funzioni amministrative, alla pronunzia delle sentenze su questioni di confini, di danni campestri ed anche di ingiurie e gravi violenze [1], alle deliberazioni più importanti perchè *ab omnibus deliberari debet quod......* Alla vicinia erano naturalmente ammessi solo i vicini.

Il trattamento dei forastieri.

I requisiti richiesti ai forastieri perchè potessero entrare a far parte della vicinia oscillano moltissimo nei nostri comuni, a seconda che questi si lasciano trascinare dalla maggiore o minore tendenza a combattere l'elemento estraneo, a seconda della volontà di conservare puro l'elemento originario; ma in generale si nota una certa accondiscendenza per coloro che entrano nel comune e vi dimorano per qualche tempo. Così quelli di Concordia [2] e di Portogruaro [3] concedono la convicinanza al forastiero che dopo avervi radicata la residenza e dopo esservi rimasto per qualche tempo, abbia prestato il giuramento (giuramento del resto cui erano tenuti gli stessi figli dei vicini quando avessero raggiunta l'età di diciott'anni); quelli di Artegna [4] stabiliscono che qualunque forastiero padre di famiglia che abiti per un mese in Artegna colla sua famiglia e colle masserizie sia tenuto *pro vicino in onoribus et oneribus.* Al contrario si nota negli statuti

---

(1) V. Ioppi. — *Dell'origine ed incremento di Udine.*

(2) V. Statuti della città di Concordia del MCCCXLIX. A cura dell'avv. Dario Bertolini. — Firenze, 1888.

(3) Statuti di Portogruaro in Degani: *Il comune di Portogruaro, sue origini e sue vicende,* — Udine, Del Bianco, 1891. — Il forese che da un mese si fosse stabilito a Portogruaro *una loco et foco* era tenuto a soddisfare alle gravezze pubbliche ed alle funzioni di cittadini sebbene per divenire tale dovesse venir formalmente accolto.

(4) Giacomo Baldissera. — *Artegna, antico castello e Pieve del Friuli.* — Udine, Del Bianco, 1901.

una certa asprezza per i forastieri che non sono ancora entrati a far parte del corpo vicinale e per quelli avventizi, per cui secondo taluni statuti (1) essi non possono vendere nè pane nè vino nè carne, ed in altri sono privati dalla tutela civile se non offrono cauzione, in altri (2) non possono acquistare all'incanto a meno che la vendita non si faccia in odio agli stessi foresi, in altri ancora non possono venir patrocinati da procuratori vicinali.

Gli obblighi dei vicini.

Per essere considerato vicino dovevasi non solo prestare il servizio comunale (3), ma bisognava altresì sostenere *onera et fationes* (4), cioè adempiere a tutte le angarie (5).

Come i nostri statuti naturalizzavano con facilità i forastieri che vi si fossero domiciliati per qualche tempo ed avessero pagato *onera et fationes,* così con facilità dichiaravano l'assenza ai vicini che per breve tempo fossero rimasti altrove. Principio questo derivato, come dimostrò il Tamassia (6), dal Diritto longobardo e specialmente da re Liutprando, il quale veniva a privare della tutela giuridica tanto il romano quanto il germanico che si fossero allontanati dal proprio gruppo corporatizio per un triennio.

Era volontà dei singoli gruppi di vivere in quella specie di isolamento (7) economico e giuridico dagli altri gruppi, di muoversi insomma come in tante sfere autonome senza mai combinarsi con altri.

Appena ammessi alla comunità i forastieri divenuti convicini, sono come questi astretti da obblighi reciproci di non tendere a trascinare i convicini davanti ad altri giudizi fuori del comunale, di proteggersi nelle quistioni, nelle mischie, nelle congiure, e nelle *faide,* di accorrere sollecitamente a spegnere l'incendio, di aiutarsi scambievolmente nelle calamità, di vigilare al comune benessere.

Il funzionamento delle assemblee vicinali.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza di voti tra il popolo che forma la vicinia e che comprende tutti gli uomini del comune, di solito dai 18 ai 70 anni (si va anche più oltre), che non se ne siano resi

---

(1) V. p. es. *Statuti di Concordia 1450; Statuti di Prata,* applicati poi a Brugnera.
(2) V. Statuti di Aviano cap. 64.
(3) P. S. Leicht. — *Statuta vetera civitatis Austriae.*
(4) Statuti di Aviano, cap. 64.
(5) V. Statuti di Tolmezzo.
(6) N. Tamassia. — *L'Assenza,* in Arch. Giurid., vol. XXXVI, pag. 20.
(7) G. L. Andrich. — *Memorie longobardiche bellunesi.* — Venezia, 1899.

particolarmente indegni. Queste vicinie erano presiedute da un capo scelto tra i più vecchi (decano) il quale, nelle circoscrizioni amministrative e giudiziarie del patriarcato aquileiese, veniva eletto dal rappresentante del patriarca, nelle altre, dai feudatari; più raramente il decano o podestà (in Carnia, meriga) veniva eletto dai vicini.

Le riunioni hanno luogo di solito in piazza, all'aperto, e in caso di pioggia nei porticati adiacenti o nelle case vicine [1]; più tardi si costruiscono degli appositi loggiati di cui rimane ancora qualche rara traccia nei nostri villaggi [2].

L'arrengo.

Queste adunanze di tutti i vicini che nei comuni rurali l'eseguità del numero e la tranquillità del popolo lasciano di solito indisturbate, diventano invece tumultuose nelle città ove l'assemblea dei cittadini, la vicinia o più propriamente l'*arrengo* [3], degenera in lotte tumultuose ed in dibattiti accaniti, tanto che fu buona e pratica l'idea di sostituirvi un consiglio il quale nascendo da esso ne riportasse i vantaggi evitandone i danni.

Il consiglio, diretta emanazione dell'arrengo che più tardi viene a sostituire del tutto [4], sorge così più presto, portato innanzi dalle necessità pratiche, nelle città che nelle campagne, e più facilmente in quelle, quantunque fosse sistema usato già in molte vicinie rurali ed in parecchie terre murate friulane oltre che nelle varie città d'Italia e di Germania [5].

---

(1) BERTOLLA. — *Il comune di Nimis* in *Pagine Friulane.* — Anno IX, 1896.

(2) Non che fosse un'idea nuova quella della costruzione di tetti, a riparo delle assemblee: già Carlo Magno (V. PERTILE: *Storia del Diritto Italiano,* Vol. VI; *Storia della procedura,* § 220) aveva prescritto che fosse costrutta una tettoia a proteggere le adunanze giudiziarie, tanto che sono frequenti le memorie di sentenze pronunciate sotto la loggia della corte ducale o d'altro luogo proprio ai giudizi.

(3) Da *ring:* circolo. Originariamente i germanici solevano separare i giudicanti dal popolo con una specie di siepe circolare. (Vedi a proposito PERTILE. — *Storia della procedura,* § 220).

(4) V. IOPPI. — *Di Cividale del Friuli e dei suoi ordin.* — Accademia di Udine, 1892. — E. DEGANI. — *Il comune di Portogruaro. Sua origine e sue vicende.* — Udine, Del Bianco, 1891. — Così lo statuto di S. Vito concesso dal patriarca aquileiese Marino Grimani a questo suo feudo. Vedi statuto di S. Vito pubblicato nel 1879. — S. Vito, Tip. Polo. Siccome a convocare l'Arrengo anche per piccole cose generava confusione ed era di incomodo ai sudditi fu stabilito dal patriarca che qualunque deliberazione del consiglio e della giunta avesse lo stesso valore ed efficacia come se fosse presa dall'Arrengo.

(5) P. S. LEICHT. — *Statuta vetera civitatis Austriae,* ediz. ricordata e *Pagine Friulane.* Anno 11 n. 10. — Quanto all'Italia da osservarsi, PERTILE: *Storia del diritto italiano* e quanto alla Germania MAURER: *Stadtverfassung* ed HEGEL: *Städte und Gilden.*

I rappresentanti.

I consiglieri uscenti eleggeranno i propri successori ([1]). A Cividale il consiglio mutavasi dal secolo XIII due volte all'anno a S. Giorgio e ad Ognissanti e la nomina dei consiglieri, secondo la vecchia costituzione mai cangiata fino al 1419, compivasi col mezzo della elezione in secondo grado. I consiglieri uscenti nominavano 6 elettori detti anche Mestatori, 3 fra i *cavalieri* e 3 fra i *pedoni*, i 6 eletti eleggevano alla lor volta i nuovi consiglieri, in numero di trenta, tolti indistintamente, da ogni ordine sociale, purchè avessero i requisiti di legge e questi entravano tosto in funzione nominando i magistrati e gli officiali del comune ([2]).

La più alta carica era in Cividale quella dei due provveditori cui era affidato il potere esecutivo e l'iniziativa delle proposte consigliari. Venivano poi il *cameraro* che riscuoteva e spendeva le entrate del comune, quattro *judices maleficiorum,* uno per quartiere, quattro giudici dell'avvocato o giurati, il cancelliere o notaio.

Il consiglio del castello di S. Vito, invece, constava di 18 consiglieri eletti in tre ordini di persone, cioè 6 fra i cittadini, 6 tra gli artefici entro le mura, 6 tra il popolo fuori di queste ([3]). Si eleggevano poi altri 9, tre per ogni classe di persone come sopra, che formavano la *Zonta.* I candidati dovevano aver compiuto il ventesimo anno di età. Ogni consigliere, negli otto giorni prima di S. Giorgio, era tenuto a proporre un consigliere *qui sic electus ballotetur per totum consilium et si ultra medietatum ballotarum obtinuerit intelligatur consiliarius.*

Quel candidato che non avesse ottenuto un tal numero di voti doveva venir surrogato, escludendosi dalla votazione quelli della stessa casa dell'eleggendo. Similmente alle deliberazioni del consiglio non dovevano mai venir ammessi coloro che erano parte interessata nelle deliberazioni medesime le quali non erano valide se ad esse non erano presenti i due terzi dei consiglieri e se prima della seduta non erasi suonata la campana per tre volte.

All'elezione del podestà si provvedeva così: ciascun ordine di consiglieri cioè i sei rappresentanti dei cittadini, i sei rappresentanti di

---

([1]) In vari luoghi però si continuava colla elezione diretta. Ad Artegna p. e. (GIACOMO BALDISSERA: *Artegna, antico Castello e Pieve del Friuli* — Udine, Del Bianco, 1901) ogni anno al suono della campana di S. Martino si radunava la vicinia universale costituita da un individuo per famiglia la prima domenica dopo il S. Giorgio e provvedeva direttamente alle elezioni del massaro, del precone, dei guardiani o moltari (sono quelli che vanno attorno di notte per vedere che non si facciano danni) dei camerari o amministratori della Chiesa e finalmente di 4 giurati i quali erano delegati a giudicare con il Gastaldo (dopo il 1392 con il vice capitano in sostituzione) le cause più gravi del territorio.

A Udine (Statuti di Udine del 1425 con prefazione di V. IOPPI) i consiglieri venivano eletti a S. Michele, dall'Arrengo per acclamazione. Ma da una carta del 1418 che sta inserita nelle deliberazioni del consiglio, così l'Ioppi, si conosce che in quell'anno ogni consigliere cessante nominava il proprio successore.

([2]) V. IOPPI. — *Di Cividale del Friuli.* — Accademia di Udine, 1892.

([3]) *Statuti del Castello di S. Vito.* — S. Vito, Polo, 1873.

coloro che abitavano entro le mura ed i sei rappresentanti di quelli di fuori, proponeva un candidato: colui il quale otteneva maggior numero di voti era eletto podestà.

Così i tre giurati venivano eletti uno per ciascun ordine di consiglieri.

Il consiglio, a Tolmezzo [1], componevasi di officiali e di consiglieri semplici tutti eletti annualmente. Il cameraro, ufficiale incaricato di tenere l'amministrazione della gastaldia e di convocare il consiglio e l'arrengo, l'ultimo giorno dell'anno convocava il consiglio per l'elezione dei nuovi ufficiali.

Ogni ufficiale cessante eleggeva colui che lo doveva sostituire, così venivano eletti il capitano, il cameraro, i giurati, i provisori i quali però non entravano in carica se non dopo l'approvazione dell'arrengo convocato dal cameraro per l'indomani, primo giorno dell'anno, e dopo la prestazione del giuramento.

I consiglieri semplici variavano di numero, non oltre il venti, e risiedevano in Tolmezzo, ogni quartiere della Carnia era poi suddiviso in pievi o cure (queste comprendevano più comunità ciascuna delle quali più ville colla propria vicinia il che ci fa pensare ad un regime amministrativo autonomo di ciascuna di esse).

Anche a Pordenone [2] il consiglio formava la prima autorità amministrativa ed era costituito originariamente solo da persone distinte, in numero di dieci oltre il podestà, ma in seguito vi entrò per un terzo anche l'elemento popolare. Le elezioni venivano fatte ogni anno a S. Giorgio e le cariche si conferivano a chi apparteneva al consiglio.

" Il podestà era nominato dal rappresentante del governo, che lo sceglieva tra i consiglieri secondo le norme statutarie e durava in carica un anno. Il Veneto provveditore, ricevuta la bacchetta dal podestà cessante, se ne partiva dalla loggia, luogo della cerimonia, dicendo che avrebbe fatto il podestà. Mandava poscia la bacchetta in casa del nuovo eletto e poi dopo esso provveditore andava sotto la loggia e, fatta suonare la tromba faceva pubblicare il nome dei consiglieri alla presenza di numerosissimo popolo " [3].

A Portogruaro ritienesi che da principio il consiglio fosse composto di quindici voci all'incirca: nel 1318 se ne trovano presenti tredici, nel 1362 dodici compresi i consoli, in seguito il loro numero fu aumentato.

A Concordia [4] l'amministrazione del comune veniva sostenuta dal Capitolo, legittimo ed immutabile rappresentante del Clero, e dagli abitanti laici. Questo ordinamento si mantenne tale fino al 1586 cioè fino alla traslazione della sede vescovile di Concordia a Portogruaro; allora il po-

---

[1] *Statuto di Tolmezzo.* — Anno 1403 con prefazione di Daniele de Marchi. — Tolmezzo, Paschini, 1883.

[2] VENDRAMINO CANDIANI. — *Ricordi cronistorici di Pordenone.* — Pordenone, Brusadini, 1902.

[3] Cav. VENDRAMINO CANDIANI. — *Ricordi cronistorici di Pordenone.* — Pordenone, Brusadini, 1902, pag. 282.

[4] DARIO BERTOLINI. — *Statuti di Concordia.* — Archivio storico Italiano, 1888.

polo concordiese rifiutò la partecipazione del Capitolo negli affari del comune: si arrivò così alla convenzione del 1587 secondo la quale ogni anno, a S. Giorgio, il Capitolo, residente a Portogruaro, procedeva nella elezione della rappresentanza comunale di sua competenza; poi annunciava al consiglio gli eletti, ciascuno dei quali eleggeva seduta stante un sostituto tra i cittadini laici residenti in Concordia, dividendo con lui lo stipendio.

A Buia il consiglio era formato da 12 nobili, se pur ve ne fossero, in caso diverso questi dovevano essere sostituiti da Notai e da Avvocati, e da 12 del popolo *et debeant semper esse XII veteres e XII novi et de predictis XII nobilibus debeat esse unus Sindicus, unus cancellarius et unus contradicens et sic de singulis usque in infinitum* (1).

Il parlamento friulano.

Il principale corpo amministrativo legislativo e politico della Patria del Friuli era costituito dal *parlamento* o *colloquio* cioè dall'assemblea generale, composta di prelati, di nobili e di rappresentanti delle comunità, e presieduta dal patriarca (2).

Quando i privati e lo stesso patriarca sentirono la necessità di provvedere a leggi generali, si rivolsero a questa assemblea superiore e da essa in fatti uscirono le costituzioni pubblicate dal patriarca Marquardo in 4 volte dal 1366 al 1368 che formano il principale corpo di leggi civili emanate dal parlamento friulano.

Queste leggi erano applicabili nei singoli comuni friulani quando lo statuto speciale non disponesse altrimenti e riguardavano solo l'amministrazione della giustizia civile, essendo lasciata l'amministrazione penale alle leggi statutarie dei singoli comuni, applicate dai magistrati del luogo, i quali erano presieduti dal rappresentante del patriarca.

Il compito del consiglio comunale.

La competenza del consiglio si divideva, a Cividale (3) e crediamo, nella maggior parte dei comuni friulani, in due parti: le *deffinitiones* e le *condennationes*. Secondo le prime la competenza del consiglio rivolgevasi alla determinazione dell'ammontare dei dazi, alla delibera di questi dazi

---

(1) *Statuti di Buia* pubblicati dal dott. Lodovico Zoratti per cura di V. Ioppi. — Udine, Doretti, 1877.

(2) V. Ioppi. — *Constitutiones patriae Foriiulii deliberate a generali parlamento edite, promulgate a R. D.D. Patriarca Aquilegensi, annis 1366-1368,* pubblicato dalla provincia a cura di Vincenzo Ioppi. — Udine, Doretti, 1900.

(3) P. S. Leicht. — *Statuta vetera civitatis Austriae* e *Note sull'Ordinam. comunale Cividalese* in *Pagine Friulane* n. 10 ed 11, anno XI.

per appalto, alla concessione dell'uso dei pascoli ed a tutte quelle altre deliberazioni amministrative connesse colla vita attiva del comune; nelle *condennationes* il consiglio sostituiva l'antica assemblea riguardando le condanne degli antichi statuti, quindi " da un lato le mischie, le brighe, le ingiurie, le minaccie ed il porto d'armi dentro alle mura e nel *districtus* le percosse; dall'altro le multe per i dazi e per i contrabbandi [1] ".

Ben più estesa era la competenza del consiglio di Udine, quantunque anche questa città fosse alle dipendenze del patriarcato aquileiese.

A Udine, dice l'Ioppi [2], fino dai primordi del secolo XIV si trova che il consiglio esercitava come potere politico la facoltà di dichiarare e dirigere le guerre, di conchiudere trattati di pace e di alleanza, di spedire e ricevere ambasciatori e di tenere corrispondenza in affari di Stato e di commercio coi comuni, con nobili del patriarcato e con esteri signori.

Gli statuti del Castello di Aviano riservano alla competenza consigliare i reati di chi produce ferite e percosse casuali senza pericolo di morte, c. 18, di chi accoglie in casa il parente che ha commesso un furto, con le cose rubate, quando non gli offra aiuto o favoreggiamento, di colui che dà consiglio non necessario al furto, così è di competenza del consiglio di fissare al contumace, che lo richiede, il termine per provare la sua innocenza; e finalmente il gastaldo e i consiglieri potevano senza sentenza condannare fino a 25 libbre di piccoli chi si fosse azzuffato, e qui si riscuoteva la pena anche senza sentenza.

I consiglieri erano obbligati in molti luoghi ad assumersi la carica prima di presentarsi alle adunanze.

Gli obblighi dei consiglieri.

A S. Vito i consiglieri tutti devono accettare la carica - ***irremisibiliter*** - sotto comminatoria della pena di 25 soldi di piccoli, ad Aviano a Concordia a Gemona a Sacile ed in tanti altri luoghi del Friuli, sono negli statuti specificamente segnate le condanne dei consiglieri che senza scusabile motivo non si presentano alla seduta e se ne vanno prima che questa sia terminata.

Tutti gli ufficiali del comune prima di assumere le cariche devono giurare e quel giuramento deve ritenersi fosse prestato anche in quei comuni nei quali non è indicata la esplicita formula o non è fatto esplicito richiamo.

---

[1] P. S. LEICHT. — *Statuta vetera civitatis Austriae.* — Ediz. ricord.
— V. IOPPI. — *Di Cividale del Friuli.*

[2] V. IOPPI. — *Dell'origine ed incremento di Udine* in prefazione agli Statuti di Udine del 1425.

L'ordinamento delle comunità non dipendenti dal patriarcato di Aquileia.

L'ordinamento pubblico che abbiamo quì sopra osservato era più proprio di quei comuni che dipendevano più o meno direttamente dal patriarcato Aquileiese. Ma non tutto il Friuli era retto ([1]) dai rappresentanti del patriarca, poichè molte nobili famiglie erano riuscite già fin dal secolo XII ad ottenere l'investitura di territori estesi, di castelli, di ville, di masnate di servi, con le annesse prerogative feudali, con il giudizio criminale e civile. Tali, le famiglie di Porcia e Brugnera, di Prata, di Polcenigo ed i signori di Spilimbergo, di Cucagna, di Zucco, di Partistagno, di Valvasone. Questi signori o presiedevano il giudizio o vi nominavano il proprio sostituto, provvedendo all'emanazione delle sentenze colla consueta procedura degli astanti ed applicando lo statuto particolare quando questo nelle materie civili non rimandasse al diritto comune ed alle patrie costituzioni. Le loro sentenze, anche se gravissime, erano inappellabili.

(Continua) E. ZORATTI

La nuova Legge Agraria.

Aumenti di canoni; disdette; disposizioni per le terre liberate; riconoscimento delle organizzazioni.

La legge 7 aprile 1921 n. 407 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 1921 che prende comunemente il nome di legge Micheli, perchè il Ministro d'Agricoltura ne propose il primo progetto alla Camera (poscia emendato da una apposita commissione parlamentare), ha avuto come primo intendimento di mettere i proprietari terrieri, vincolati da contratti stipulati a lunga scadenza con criteri e canoni prebellici, in condizioni di affrontare, mediante un aumento «d'imperio» le maggiori imposte applicate ai fondi, in conseguenza delle insorte condizioni post belliche.

L'aumento appariva giustificato dal fatto che i conduttori

([1]) V. IOPPI. — *Const. Patriae Foriuli.* — Udine, Doretti, 1900.

dei fondi ritraevano dagli stessi un utile, quale non avevano certo preveduto nella stipulazione del contratto.

Sostanzialmente la legge contiene su questo punto provvedimenti a carico e non a vantaggio dei conduttori dei fondi, i quali, in mancanza della legge, potrebbero pretendere l'integrale applicazione del contratto (canone prebellico compreso) fino al suo termine.

Se non che è parso che dare delle disposizioni solamente in ordine agli aumenti dei fitti (specialmente reclamati dai proprietari del meridionale ove sono assai diffuse le affittanze a lunga scadenza) potesse sembrare poco conforme ai tempi ed allora si è disposto anche in ordine alle disdette con un esplicito richiamo al R. D. 4 gennaio 1920 N. 6, il quale stabiliva che la Commissione mandamentale arbitrale potesse su richiesta del colono prorogare in determinati casi fino al novembre 1921 il rilascio dell'immobile.

La nuova legge ha creduto altresì di dettare delle disposizioni speciali per le terre liberate, le quali però, come ben disse il sen. Faina, nella sua relazione al Senato, sono destinate a rimanere quasi sempre lettera morta per i sopravvenuti accordi tra proprietari e contadini.

Infine, e questa è certamente la innovazione più cospicua e più ardita, la nuova legge, aderendo alle generali richieste, ha riconosciuto che gli accordi intervenuti fra organizzazioni debbono essere obbligatori per coloro che vi hanno preso parte.

Diremo succintamente delle quattro disposizioni secondo l'ordine seguito dalla legge.

Revisione del prezzo di locazione.

Mentre il primo disegno di legge conteneva solo l'ipotesi dell'aumento del canone di fitto per i contratti stipulati avanti il 30 giugno 1918, la legge quale fu votata dalle due camere, ha stabilito anche l'eventualità della diminuzione per quegli affittuali per i quali il rincaro della mano d'opera ha reso i contratti troppo onerosi.

Nell'un caso i proprietari possono chiedere l'aumento fino all'80 % per i grandi affittuali ed al 30 % per i piccoli (lavoratori diretti), nell'altro gli affittuali possono chiedere una equa

riduzione del canone; aumenti e riduzioni da decidersi, in caso di disaccordo delle parti e su richiesta dell' interessato, dalla Commissione arbitrale mandamentale, costituita dal Pretore, da un rappresentante dei proprietari e da uno degli affittuali, nominati dal Presidente del Tribunale.

Però, come si è detto più sopra, tali disposizioni riguardano soltanto coloro che si trovano ad eseguire contratti di data precedente al 30 giugno 1918 non scaduti o non rinnovati per l'accordo delle parti o per la stipulazione dei capitolati colonici tra organizzazioni.

Siccome tali contratti sono assai infrequenti in Friuli non mi sembra che richiedano un più diffuso studio.

Disdette e sfratti.

La legge in esame ammette che il Ministro d'Agricoltura possa su proposta del Comitato provinciale di conciliazione di cui al R. D. 14 settembre 1919 N. 1726 (composta da un giudice, da due rappresentanti dei proprietari e da due rappresentanti dei lavoratori agricoli) e nei casi d'urgenza anche senza tale parere, prorogare la esecuzione delle disdette fino alla fine dell'anno agrario 1921-22 per le provincie per le quali si renda opportuno il provvedimento, consentendo però al proprietario (o conduttore) la facoltà di ricorrere, entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale nel foglio degli annunzi legali della provincia, alla commissione mandamentale arbitrale, di cui più sopra si è detto, in quanto trattisi di uno dei seguenti casi contemplati dall'articolo 1 del Decreto 4 gennaio 1920 N. 6 cioè quando lo sgombero sia stato richiesto:

a) da ex militari che prima della chiamata alle armi lavoravano il fondo;

b) in seguito ad inosservanza dei patti, purchè indipendentemente da una agitazione od in seguito a diminuzione di forze lavorative per ragioni indipendenti dalla guerra;

c) se l'escomiato abbia trovato collocamento altrove o qualora il fondo rientri in un piano edilizio.

In tali casi la commissione dovrà decidere se la proroga contenuta nel decreto ministeriale sia da negare, negli altri

per quanto le disdette sieno state convalidate, il rilascio sarà rimandato alla fine dell'anno prossimo, rimanendo valida la disdetta.

Una questione che si affaccia subito per la nostra provincia è però questa: *per gli appartenenti alle organizzazioni* che hanno data la disdetta in base a motivi preveduti dal capitolato, tale disdetta rimane esecutiva per la fine dell'anno agrario o debbono essi ricorrere egualmente alla commissione mandamentale arbitrale se vogliono eseguirla?

Non pare dubbio che qualora la disdetta sia stata data in applicazione del contratto stipulato tra le parti per effetto del capitolato colonico, tale disdetta debba essere operativa indipendentemente dalla proroga ministeriale.

Disposizioni speciali per le terre liberate.

Come si è detto sopra, molte di queste disposizioni sono state prevenute, specie nella nostra provincia, dagli accordi delle parti.

Da noi infatti è stato generalmente considerato come perduto il prodotto del periodo dell'invasione, per cui il rimetterlo in discussione appare un provvedimento di assai discutibile opportunità risvegliando le sopite pretese di qualche proprietario non evoluto. Più opportunamente avrebbe potuto la legge ispirarsi al concetto che determinò il capitolato colonico concluso qui con le leghe bianche, secondo il quale il proprietario rinunciava ai fitti nel 1918 e solo gli si riconoscevano i prodotti divisi col colono in quanto la loro esistenza veniva dimostrata dall'avvenuta ripartizione.

Siccome i capitolati conclusi con le leghe debbono essere rispettati per gli organizzati ed essi statuiscono in riguardo, la sollevata censura trova una ridotta applicazione.

Se non che la legge dispone anche per le rimanenze passive dell'annata precedente l'invasione e per le prestazioni dell'annata successiva (1919); quanto alle prime, determina che esse possono venire corrisposte in quattro anni, con gl'interessi del 4 $^0/_0$, a cominciare dal corrente, quanto alle seconde che possono essere ridotte dalla commissione mandamentale arbitrale in proporzione della diminuzione dei raccolti che ne

sia conseguita, o dalla devastazione dei topi campagnoli, e corrisposte come sopra.

Infine la legge dà disposizioni speciali che, tranne rare eccezioni, non riguardano la nostra provincia, e cioè stabilisce che la commissione mandamentale arbitrale possa prorogare per uno, due, tre o quattro anni, a cominciare da questo, i contratti a favore dei coltivatori diretti che abbiano affrontato rischi o compiuti lavori eccezionali per rimettere in coltura i fondi devastati dalla guerra, il chè è potuto avvenire nelle zone nelle quali la guerra ha imperversato colla sua furia devastatrice, come nella zona del Piave.

La legge dice che le disposizioni dettate per le terre liberate sono applicabili nonostante qualunque patto o giudicato in contrario e quindi sembra anche per le disposizioni contenute nei capitolati relativi ai casi trattati dalla legge.

Disposizioni generali.

Come si è più volte ricordato questa legge contiene il primo vero riconoscimento delle organizzazioni rendendo obbligatorie (sia pure con una dizione troppo semplicista che può dar luogo a notevoli divergenze) i capitolati agrari collettivi per tutti coloro che, al momento della conclusione, fanno parte delle associazioni rappresentate.

Si era da taluni richiesto che fossero resi obbligatori anche per i non organizzati, ma nell'atto in cui si faceva il primo grande passo verso la graduale trasformazione dei contratti da singoli in collettivi, è sembrato ai più soverchiamente audace l'introdurre disposizioni la cui estensione avrebbe potuto pregiudicare il risultato pratico in rapporto alla consistenza giuridica ed alla essenza costituzionale.

Nel suo complesso questa legge di carattere transitorio, come vedesi, non è destinata a recare notevoli mutamenti nel regime agricolo, in quanto o consente limitati aumenti di canoni che diversamente non sarebbero ammissibili, o proroga di un anno la permanenza dei coltivatori disdettati nei fondi ove non vi si opponga un giustificato motivo, o infine detta norme per le terre liberate che non spostano gran che quanto in pratica era stato convenuto, per cui si può concludere os-

servando che, ove si omettano le innovazioni riflettenti il riconoscimento delle organizzazioni, nel resto la legge non meritava davvero quella attenzione e quella aspettativa che il pubblico rurale le ha prodigato.

Avv. E. Zoratti.

Riteniamo assai utile per i nostri lettori pubblicare oltre che il testo della nuova legge altresì la chiara relazione del senatore Faina con la quale detta legge fu presentata all'approvazione del Senato, senza proposte di modificazioni, « perchè in quelle contingenze parlamentari, qualunque modificazione avrebbe costituito un rigetto », ma con un significativo ordine del giorno nel quale si confida « che le facoltà date al Governo dalla nuova legge e particolarmente quelle dell'art. 12 non siano usate che in corrispondenza degli scopi di giustizia e di ordine nella relazione ricordati ».

Com'è noto il Ministro per l'Agricoltura ebbe ad assicurare che di tale raccomandazione avrebbe tenuto il massimo conto; è avvenuto invece, com'era del resto prevedibile, che della facoltà di cui sopra ebbe a far uso più frequentemente per effetto di pressioni di parte che per obbiettive ragioni d'interesse e d'ordine pubblico.

La relazione del sen. Faina.

Onorevoli Colleghi,

Il progetto di legge sottoposto ai vostri suffragi ha carattere temporaneo di assestamento nei rapporti fra le varie classi interessate alla produzione agraria, rapporti profondamente turbati dalla guerra e dalle sue immediate conseguenze. Le necessità del momento, a voi ben note, non consentono una lunga e dettagliata disamina — ci limiteremo pertanto a richiamare la vostra attenzione sopra quei punti che più interessarono la pubblica opinione, suscitando vivaci discussioni in Paese e nell'altro ramo del Parlamento, e che furono perciò oggetto di particolare esame da parte della vostra Commissione.

Il progetto consta di 3 parti ben distinte, ognuna delle quali trae la sua origine da precedenti provvedimenti emanati con decreti luogotenenziali o con leggi speciali.

Il Cap. I *Revisione del prezzo delle locazioni* è la continuazione del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918 n. 880 che cessò di aver vigore con l'anno agrario 1919-20 in forza del decreto luogotenenziale 2 ot-

tobre 1919 n. 7014 e si riferisce esclusivamente a contratti stipulati prima del 30 giugno 1918.

Fin da allora il Governo riconobbe la convenienza di attuare provvedimenti transitori atti a preparare, con le minori scosse possibili, il ritorno alle condizioni normali di libera contrattazione ed a questo scopo redasse apposito progetto da valere durante i tre anni agrari 1919-22.

Trattandosi di modificazioni di un decreto luogotenenziale preesistente, il Governo avrebbe potuto ricorrere ad un nuovo decreto; preferì la via normale e il 29 luglio 1920 presentò alla Camera dei deputati il disegno di legge che discusso solo nel marzo 1921 e profondamente modificato viene oggi avanti al Senato, ristretto a soli due anni agrari 1920-22, essendosi riconosciuto praticamente impossibile tornare indietro ad esercizi già chiusi da tempo.

Il disegno di legge quale fu presentato dal Governo sostituiva agli aumenti del 20 e 15 per cento del canone primitivo — consentiti dal decreto luogotenenziale 30 giugno 1918 a favore del locatore per i contratti in corso o prorogati per legge — un aumento del 50 per cento, qualora il locatario fosse coltivatore diretto del fondo, dell'80 per cento quando fosse un industriale direttore di aziende o un semplice intermediario, ed estendeva l'aumento anche in confronto delle affittanze collettive equiparate al coltivatore diretto, modificando così, con ragionevoli osservazioni giuridiche ed economiche esposte nella relazione, la eccezione concessa col decreto precedente.

Il progetto attuale invece introduce una doppia distinzione secondo la persona del locatore e del locatario. Se il locatore è un privato può pretendere un massimo dell'80 per cento — quando il locatario sia un industriale direttore di aziende, come nell'alta e media Italia o un semplice intermediario come spesso nel mezzogiorno, nella Sicilia e in alcune zone del Lazio — del 30 per cento nel caso del piccolo affitto al coltivatore diretto — e nulla quando si tratti di *affittanze collettive o comunque gestite da cooperative agricole di lavoratori della terra.* Se invece il locatore è un ente morale (di pubblica utilità?) o una istituzione pubblica di beneficenza può chiedere aumenti maggiori, senza determinazione di limiti, tanto in confronto del grande come del piccolo affittuario, escluse sempre le affittanze collettive alle quali il legislatore garentisce sempre, quale che sia il locatore, il privilegio della inalterabilità del canone primitivo.

Quale contrasto con i normali concetti giuridici ed economici rappresentino tali disposizioni non è chi non veda, e la loro giustificazione non può trovarsi che nelle necessità politiche del momento di transizione che attraversa il paese.

La sostituzione delle affittanze collettive alle individuali è un ritorno, riveduto e corretto, di antiche istituzioni collettive (comunanze, partecipanze, università ecc.) ed è in molti casi riforma utile, anche economicamente non solo agli associati, ma alla intera collettività per quell'aumento di produzione che si può ragionevolmente attendere dal maggiore

interessamento dei lavoratori. È bene perciò favorirne la diffusione, ma è dubbio se privilegi così straordinari concessi ad uno dei contraenti giovino a disporre favorevolmente l'animo dell'altro contraente, il proprietario.

Il Cap. II tratta *delle disdette o sfratti* ed è una derivazione del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1920.

Il progetto governativo manteneva la procedura precedente secondo la quale spettava al colono licenziato chiedere alla Commissione arbitrale la dilazione di un anno alla esecuzione della sentenza di sfratto: vi aggiungeva una limitazione, quella cioè della applicabilità di questa legge di proroga solo alle provincie nelle quali il Comitato provinciale ne riconoscesse in genere la opportunità.

Il disegno di legge attuale invece mantiene la premessa del parere del Comitato provinciale (articolo 10 primo comma) ma solo come elemento di giudizio per il Ministro di Agricoltura che può anche farne senza (articolo 11 secondo comma) ed ha facoltà di decretare la proroga di ufficio di tutti i contratti per intere provincie o regioni.

Contro tale proroga d'ufficio può il singolo proprietario (articolo 12 secondo comma) reclamare alla Commissione arbitrale, ma solo invocando i casi per i quali, con l'antico decreto, era vietata in modo assoluto la ammissione della domanda di proroga avanzata dal colono, ed anche per questi casi è stabilita una ulteriore limitazione (articolo 12 terzo comma) escludendo cioè la inosservanza dei patti contrattuari (lettera *b* del decreto luogotenenziale 4 gennaio 1920) quando a giudizio della Commissione arbitrale, vi sia nella provincia una agitazione agraria e che *tra le organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro si stia discutendo la formazione di nuovi patti colonici.*

Anche questa nuova disposizione, come quelle introdotte nel Capo I, capovolge le normali regole procedurali, rispettate tanto dal decreto 30 giugno 1918 quanto dal progetto ministeriale, secondo le quali è la parte soccombente in giudizio che può ricorrere in appello al Tribunale speciale istituito a questo effetto dalle legge e chiedere la sospensione dell'atto esecutivo. Qui invece il legislatore, conferma il valore giuridico delle singole sentenze, ma ne sospende in blocco la esecuzione, lasciando al proprietario o conduttore, in cui favore la sentenza fu emanata, la facoltà di ricorrere lui, se crede, in appello e provare che nel suo caso ricorrono gli estremi per i quali la Commissione arbitrale può dichiararlo escluso dalla proroga. In una parola la eccezione diventa la regola e viceversa.

È vero che queste disposizioni non sono applicabili in tutto il Regno, ma solo nelle provincie nelle quali il Ministro di Agricoltura, *per ragioni di equità e opportunità* (articolo 12 comma primo) lo ritenga necessario al fine di evitare *inconvenienti gravi* o raggiungere la auspicata pacificazione sociale nelle campagne — e queste per il momento pare si limitino ad una sola zona dell'Alta Italia.

Il testo però dei tre articoli 10, 11, 12 così come è formulato, fa na-

scere il dubbio che nella pratica la legge rischi di raggiungere effetto opposto a quello prefissosi, dando modo a chi vi abbia interesse di far sorgere artificialmente nuove agitazioni agrarie anche là dove non sorgerebbero spontaneamente, a tutto danno della produzione agrària e allontanando sempre più il ritorno a quel

..... così riposato e così bello
viver di cittadini

che Dante rimpiangeva per bocca di Cacciaguida.

Il Capo III contiene: *disposizioni speciali per le terre liberate* e provvede a ripartire equamente fra proprietari e contadini affittuari il danno prodotto dalla invasione nemica, dalle operazioni guerresche e dai topi campagnoli, ma la sua dicitura ha fatto nascere dubbi che è bene chiarire. Questa legge all'articolo 1° dichiara esplicitamente che è applicabile solo ai contratti *conchiusi prima del 30 giugno 1918* e gli articoli 13, 14, 15 a questi soli si riferiscono tanto più che è solo nel periodo tra il 24 ottobre 1917 e il 24 ottotre 1918 che si sono verificati i danni ai quali si vuole provvedere. I contratti attuali, salvo poche eccezioni, sono contratti nuovi o rinnovati e perchè tali non contemplati dalla presente legge. Solo nel caso che nel nuovo contratto sia stipulata espressamente o no, una convenzione relativa ai danneggiamenti di guerra a condizioni più onerose per il contadino di quelle prescritte dagli articoli precedenti, e solo per questa parte, il contratto è rivedibile a senso dell'articolo 16, fermi rimanendo tutti gli altri patti e condizioni ivi contenute.

Di quanto abbiamo avuto l'onore di esporre fin qui, voi avrete compreso, onorevoli colleghi, che in tempi normali la vostra Commissione non avrebbe potuto proporvi la approvazione della legge senza notevoli modificazioni. Ma nel momento attuale bisogna tener presente che qualunque emendamento equivarrebbe al rigetto e che nemmeno la sospensiva varrebbe a migliorare una situazione sulla quale uno solo dei rami del Parlamento si è pronunciato.

D'altra parte tutti i locatori di fondi rustici con contratti anteriori al 30 giugno 1918, siano privati, enti morali od opere di pubblica beneficenza attendono con ansia questa legge che poco o molto migliora condizioni difficilissime nelle quali da anni versano senza loro colpa e che vengono aggravandosi ogni giorno più; gli affittuari grandi e piccoli, coltivatori o no, che si attendevano gravami maggiori, sono ben lieti di uscirne a così buon patto ed i lavoratori della terra collegati in affittanze collettive o in semplici leghe, di fronte ai grandi privilegi loro accordati per il momento da questa legge non pensano e non si preoccupano delle conseguenze che ogni errore economico porta inevitabilmente con sè e che si risolvono in danno della intera cittadinanza e più specialmente di quelli stessi che nel primo momento ne hanno tratto vantaggio.

Date queste condizioni di fatto, la vostra Commissione non presenta

emendamenti e vi propone di approvare puramente e semplicemente la legge così come è pervenuta dall'altro ramo del Parlamento; ma ad evitare alcune delle disposizioni ivi introdotte per mere ragioni di opportunità o necessità politica, possano essere invocate come precedenti pacificamente ammessi dal Parlamento, crede suo dovere proporre ai vostri soffraggi il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

considerato che il disegno di legge tende allo scopo anzitutto di attenuare lo squilibrio che gli straordinari e perciò impreveduti avvenimenti della guerra hanno prodotto nei rapporti contrattuali preesistenti fra locatori e locatori di fondi rustici, ed in secondo luogo alla pacificazione sociale nelle campagne col rimuovere troppo gravi contrasti fra opposti interessi di classe e con graduali provvedimenti riordinare condizioni di fatto che non possono essere sanzionate, ed infine alla equa riparazione dei danni cagionati dal nemico nelle terre invase;

confidando che le facoltà date al Governo da questo disegno di legge e particolarmente quelle contenute nell'articolo 12 non saranno usate che in corrispondenza degli scopi sopradetti di giustizia e di ordine.

Addì 3 aprile 1921.

FAINA, *relatore.*

Il testo della legge.

CAPO I.

Revisione del prezzo della locazione.

Art. 1.

Nei contratti, verbali o scritti, di locazione di fondi rustici od anche di semplice affitto per pascolo con corrisposta di un canone fisso in denaro, conchiusi anteriormente al 30 giugno 1918 ed in corso di esecuzione, i locatori od i conduttori possono chiedere rispettivamente un equo aumento od una riduzione del canone, a decorrere dalla annata agraria 1920-21 e fino a tutto l'anno agrario 1921-22.

Quando il canone sia stabilito parte in generi e parte in denaro, le variazioni possono chiedersi solo sull'ammontare di quest'ultima con una valutazione complessiva.

Queste disposizioni si applicano anche ai contratti di affitto prorogati per legge.

Art. 2.

Ove sulle richieste, di cui al precedente articolo, non intervenga l'accordo tra le parti, il richiedente potrà rivolgersi alla Commissione

arbitrale mandamentale, di cui all'articolo 8 della presente legge, competente a giudicare per ragioni di luogo.

Le parti dovranno presentare le loro istanze di revisione del canone di fitto nel termine perentorio di giorni sessanta dalla pubblicazione della presente legge, se la revisione è chiesta per le due annate agrarie 1920-21 e 1921-22, oppure nei sessanta giorni dall'inizio dell'anno agrario 1921-22 se la istanza riguarda solo questa ultima annata.

La Commissione può negare l'aumento se riconosca non esistente una alterazione a vantaggio del locatario, nella posizione rispettiva delle parti contraenti, valutando anche le particolari circostanze, indipendenti dalla volontà del locatario stesso, per cui questi non abbia effettivamente conseguito aumento di reddito ed analogamente può respingere le domande del conduttore.

Nel caso che la Commissione ritenga, invece, fondata l'una o l'altra domanda essa determinerà la misura dell'aumento o della riduzione tenendo conto, in rapporto alle condizioni attuali, dell'epoca in cui il contratto fu conchiuso, delle particolari condizioni in esso contenute, dei carichi fiscali e di altri oneri sostenuti dal locatore e dal conduttore, nonchè di tutti quegli altri elementi di carattere tecnico economico sociale, che possono influire — ostacolandola o favorendola — sulla produzione agraria.

Ove la Commissione accolga la domanda di aumento del canone di fitto, il conduttore — entro quindici giorni dalla notificazione della decisione — avrà diritto (dandone partecipazione al locatore) di ritenere risolto il contratto per la fine dell'annata agraria in corso alle epoche e nei modi di consuetudine, semprechè manchino a questo termine almeno due mesi.

Art. 3.

In nessun caso l'aumento, di cui al precedente articolo, potrà essere superiore all'ottanta per cento del canone originariamente pattuito alla conclpsione del contratto.

Per le piccole affittanze, quando l'affittuario coltivi direttamente il fondo col lavoro prevalente proprio o di persone della sua famiglia, l'aumento massimo, di cui al precedente comma, non potrà eccedere il trenta per cento.

Per le affittanze collettive o comunque gestite da cooperative agricole di lavoratori della terra questa legge non si applica.

Art. 4.

In caso di subaffitti, il primo locatore non potrà conseguire dal proprio affittuario una somma di aumento superiore a quella che possa essere dovuta dall'ultimo subaffittuario a norma degli articoli precedenti, e tale aumento dovrà, in ogni caso, essere contenuto nei limiti di cui agli articoli stessi.

Per i locatori intermedi, l'aumento non potrà superare la somma dovuta al primo locatore salvo il caso di cui il seguente comma.

Ove si tratti di sub-locazioni a coltivatori diretti, per i quali l'aumento massimo complessivo non può eccedere il trenta per cento, le Commissioni, secondo equità, potranno — fino al limite massimo dell'ottanta per cento — fissare a carico degli intermediari un aumento prescindendo dalla decisione che saranno per prendere nei riguardi dei coltivatori diretti.

In questo caso l'eventuale aumento del canone, che sia concesso al locatore, deve essere unico in confronto di tutti i sub-locatari, i quali saranno tenuti a corrisponderlo pro-rata, ciascuno per la sua parte ed in caso di diminuzione l'eventuale abbuono starà a carico dei sub-locatori e del locatore principale in quella equa misura che la Commissione determinerà.

Art. 5.

Ove la parte locatrice sia un ente morale o una istituzione di pubblica beneficenza la revisione del canone potrà essere chiesta contro chiunque, tanto se piccolo o grande fittuario, e la Commissione nel suo giudizio potrà — secondo equità — superare i limiti indicati nell'articolo terzo.

Art. 6.

Contro le sentenze delle Commissioni arbitrali mandamentali è ammesso ricorso soltanto per eccesso di potere o per incompetenza. Il ricorso è giudicato dal Tribunale con sentenza che non è soggetta ad alcun mezzo di impugnazione.

Il ricorso si propone con citazione per biglietto entro quindici giorni dalla notifica della sentenza.

Per tutto ciò che non è preveduto dalla presente legge, devono essero osservate, in quanto siano applicabili, le norme stabilite dalla legge sui probiviri 15 giugno 1893, n. 295, e relativo regolamento 26 aprile 1894, n. 179.

Art. 7.

Le Commissioni tenteranno anzitutto la conciliazione della controversia.

Quando la conciliazione non sia possibile, decideranno applicando criteri di equità e con poteri di arbitri amichevoli compositori.

Questi giudizi non sono vincolati a formalità di procedura.

Art. 8.

Per la risoluzione delle controversie derivanti dalle disposizioni che precedono e da quelle del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880, che rimarranno in vigore, è costituita in ogni mandamento una Com-

missione composta del pretore titolare, che la presiede, e di due altri membri nominati dal presidente del Tribunale, uno per ciascuna delle categorie interessate, designati dalle rispettive associazioni, ove esistano.

Il presidente del Tribunale potrà anche nominare membri supplenti e dovrà provvedere di urgenza — sulla richiesta di una delle parti interessate — alla sostituzione del pretore eventualmente mancante, mediante delega di uno dei pretori viciniori o di uno dei giudici del Tribunale.

Art. 9.

Per le locazioni di fondi rustici nelle provincie di Foggia e nella Sicilia prorogate a norma degli articoli 9 e 10 del decreto-legge 30 settembre 1920, n. 1342, non potrà esser chiesto dal locatore alcun aumento del canone di affitto in virtù delle presente legge.

Capo II.

Disdette e sfratti.

Art. 10.

Ferme restando le disposizioni contenute nei Regi decreti-legge 2 ottobre 1919, n. 2014, e 4 gennaio 1920, n. 6, i comitati provinciali di conciliazione di cui all'art. 4 del Regio decreto 14 settembre 1919, n. 1726, dietro richiesta del prefetto o degli interessati esamineranno se, nella rispettiva provincia per circostanze di fatto o ragioni di equità e di opportunità, le disdette di salariati, coloni, mezzadri o piccoli affittuari, per il numero o per la loro natura o per le particolari condizioni dell'ambiente, come la scarsezza di abitazioni e le difficoltà di diverso collocamento, possano dar luogo ad inconvenienti gravi, che giustifichino la necessità di un nuovo rinvio della esecuzione della disdetta.

I Comitati dovranno emettere sulla questione, proposte motivate che saranno immediatamente trasmesse al Ministro di Agricoltura.

I Comitati saranno composti, agli effetti del presente articolo di due rappresentanti dei proprietari o conduttori di fondi e di due rappresentanti della categoria dei lavoratori interessati, designati gli uni e gli altri dalle rispettive associazioni, o in mancanza dalle Commissioni provinciali di agricoltura.

Art. 11.

Il Ministro di Agricoltura, presa in esame la proposta del Comitato, con suo decreto e per la provincia cui la proposta si riferisce, può prorogare la esecuzione della disdetta, ferma restandone la efficacia, fino a tutto l'anno agrario 1921-22 e ciò per tutti i contratti di salariato fisso o misto a compartecipazione, di colonia parziaria comunque denominati, mezzadria o piccolo affitto.

Nei casi urgenti il Ministro può emettere il suo provvedimento senza far precedere il parere del Comitato provinciale di conciliazione.

Durante il detto differimento dovranno restare fermi tutti i patti contrattuali o comunque concordati e quelli consuetudinari; salvo però la revisione dei canoni in denaro da farsi in mancanza di accordo tra le parti dalle Commissioni arbitrali ai termini della presente legge.

Il decreto del Ministro è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel foglio degli annunzi legali della provincia.

Art. 12.

La proroga stabilita col decreto del Ministro di Agricoltura indicato nell'articolo precedente, si applica altresì alle disdette per contratti che siano comunque scaduti, anche se la procedura di rilascio di immobile alla data di pubblicazione della presente legge si trovi iniziata o già definita con la convalida da parte del magistrato, o qualora i salariati, coloni, mezzadri o piccoli affittuari non abbiano per qualsiasi ragione abbandonato i rispettivi fondi.

Tuttavia il proprietario o conduttore del fondo nei casi di cui le lettere *a*) *b*) *c*) *d*) dell'articolo 1 del decreto 4 gennaio 1920, n. 6, potrà, nei quindici giorni successivi alla pubblicazione del decreto ministeriale nel foglio degli annunzi legali della provincia, rivolgersi alla Commissione arbitrale mandamentale, competente per ragioni di luogo, di cui al decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871, nei modi e nelle forme di tale decreto, affinchè determini se nel singolo caso la proroga sia da negare.

La Commissione valuterà i singoli casi con criteri di equità e poteri di arbitro ed amichevole compositore e nel decidere sulle opposizioni per eccepita inosservanza di patti, come alla lettera *b*) dell'articolo 1 del decreto 4 gennaio 1920, n. 6, dovrà tener conto del fatto che esista nella provincia una agitazione agraria e che tra le organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro si stia discutendo la formazione di nuovi patti colonici.

Capo III.

Disposizioni speciali per le terre liberate.

Art. 13.

Nei comuni o parti di comuni già invasi dal nemico o danneggiati da operazioni guerresche, in cui per il decreto luogotenenziale 29 maggio 1919, n. 975, e per provvedimenti successivi la percezione dell'imposta diretta sui terreni sarà ripresa col 1° gennaio 1921, si presume fino a prova contraria la perdita di tutto il raccolto per tutta la durata dell'invasione nemica o delle operazioni guerresche. Relativamente a tale

periodo non sarà dovuta dai coltivatori diretti dei fondi in affitto, a mezzadria o a compartecipazione comunque denominata alcuna prestazione in denaro o in natura. Le rimanenze passive dell'annata precedente saranno ripartite, con gl'interessi di mora, nella misura del 4 per cento, in quattro annualità, che saranno corrisposte a cominciare dell'annata 1920-21.

Art. 14.

Provandosi dal locatore che il coltivatore del fondo percepì in tutto o in parte i raccolti, la Commissione mandamentale arbitrale determinerà quali prestazioni siano dovute dal coltivatore.

Per l'annata agraria successiva alla cessazione dell'invasione nemica o delle operazioni guerresche il coltivatore può chiedere alla Commissione mandamentale arbitrale una riduzione delle sue prestazioni proporzionata alla diminuzione dei raccolti che ne sia conseguita o dovuta alla devastazione dei topi campagnoli. Il debito così risultante a carico del coltivatore, per le disposizioni di questo articolo, sarà pur esso ripartito e corrisposto nelle quattro annualità di cui all'articolo precedente.

Art. 15.

Nelle località di cui all'articolo 13 il contratto può essere dalla Commissione mandamentale arbitrale prorogato per un congruo numero di anni senza aumento di corrispettivo fino a tutta la annata agraria 1923-24 a favore del coltivatore diretto che abbia affrontati rischi o compiuto lavori eccezionali per rimettere in coltura il fondo devastato dalla guerra.

Art. 16.

Le disposizioni contenute nei tre articoli precedenti sono applicabili nonostante qualunque patto o giudicato contrario antecedente all'andata in vigore della presente legge. Le prestazioni che i coltivatori hanno corrisposto ai locatori e che non risultassero dovute secondo le presenti disposizioni dovranno essere rimborsate.

Capo IV.

Disposizioni generali.

Art. 17.

I capitolati agrari collettivi conclusi tra i datori di lavoro ed i lavoratori della terra sono obbligatori per tutti coloro che, al momento della conclusione, fanno parte delle associazioni rappresentate.

Art. 18.

Qualsiasi condizione imposta dal proprietario o conduttore di fondi al fittavolo, mezzadro, colono o salariato, sotto la minaccia dello sfratto immediato, per eludere le disposizioni della presente legge, è nulla.

Art. 19.

Ai lavoratori agricoli, che fanno parte delle Commissioni arbitrali mandamentali, costituite tanto a sensi del decreto luogotenenziale 6 maggio 1917, n. 871, o del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880, come della presente legge, sarà corrisposta, per ogni giornata di adunanze effettivamente presenziate, una indennità di lire 15, se risiedono abitualmente sul posto e di lire 20 se la loro residenza è altrove. In tal caso saranno anche rimborsate le spese di viaggio effettivamente sostenute per recarsi dalla ordinaria residenza al luogo di riunione.

Art. 20.

Per la partecipazione ad adunanze delle Commissioni mandamentali arbitrali, di cui alla presente legge, nel luogo stesso della loro residenza, ai magistrati e cancellieri saranno corrisposte le indennità di cui all'articolo 5 del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311.

Capo V.

Disposizioni transitorie.

Art. 21.

Gli articoli 3, 4, 5, 7 e 10 del decreto luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 880, sono abrogati.

Il Governo del Re e autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni che restano in vigore contenute nei decreti luogotenenziali 6 maggio 1917, n. 871 e 30 giugno 1918, n. 800, e nei decreti-legge 2 ottobre 1919, n. 2014 e 4 gennaio 1920, n. 6, con quelle della presente legge.

LA PROROGA ALL'ESECUZIONE DELLE DISDETTE AGRARIE.

Con proprio decreto 30 Giugno 1921 pubblicato nella « Gazzetta Ufficiale » del 12 Luglio c. a. N. 163 e nel Bullettino degli annunci legali della prov. di Udine del 16 luglio (fasc. 5) il Ministro di Agricoltura, valendosi della facoltà concessagli dall'art. 2 della legge 7 Aprile 1921 N. 407 ha prorogato l'esecuzione delle disdette alla fine dell'anno agrario 1921-22.

Pertanto a seguito di tale decreto, ogni disdetta anche se resa esecutiva da parte dell'autorità giudiziaria, è stata d'autorità e cioè, per volontà della legge, protratta alla fine del prossimo anno agrario (novembre 1922) conservando però per detta nuova epoca, tutta la sua efficacia, senza bisogno di ulteriori provvedimenti.

Ai proprietari e conduttori (non lavoratori diretti) la legge ha consentito l'opposizione alla proroga davanti alla apposita Commissione mandamentale in certi casi determinati e cioè per le disdette date da ex militari che lavoravano il fondo, per quelle dipendenti da inadempienze contrattuali all'infuori di agitazioni agrarie, per quelle dipendenti da diminuzione di forze lavorative per gli escomiati che abbiano trovato collocamento altrove ed infine pei fondi rientranti in un piano edilizio.

Tale opposizione doveva però esercitarsi entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto nel giornale degli annunzi legali della provincia e quindi entro il mese di luglio.

Noi riteniamo che la proroga per quanto giustificata in certi casi, in altri sia riuscita eticamente ed economicamente dannosa.

Questi nostri concetti sono stati illustrati nel seguente ordine del giorno che i rappresentanti dei proprietari hanno presentato al comitato provinciale di conciliazione chiamato a dare il suo parere nei riguardi della proroga delle disdette.

Il Comitato

Osservato che i capitolati tra organizzazioni sono stati riconosciuti dalla legge 7 Aprile 1921 e quindi le disdette date in ottemperanza agli stessi non possono essere comunque prorogate in relazione a detta legge;

Considerato che d'altro canto molte disdette benchè motivate per finita locazione sono determinate da diminuzione di forze lavorative e da inadempienze contrattuali previste dalle disposizioni 4 Gennaio 1920 e 7 Aprile 1921 e quindi dovrebbero comunque ratificarsi anche in caso di una nuova proroga per legge;

Ritenuto che dal 1915 molte modificazioni si sono venute formando nella composizione delle famiglie coloniche, talchè molte sono divenute esuberanti ed altre insufficenti ai fondi da esse lavorati, mentre ineluttabili ragioni etico-sociali impongono il libero orientamento dei singoli individui ed il naturale scioglimento di comunioni che non consentono ulteriormente la convivenza famigliare;

Considerato che il prorogare artificialmente tale convivenza comprometterebbe altresì il frutto del conseguente disordinato lavoro;

Considerati i numerosi frazionamenti di proprietà che si sono venuti formando e le frequenti vendite ai lavoratori diretti che giustamente reclamano il possesso di fondi acquistati per i quali già fu accordata la proroga di un anno;

Ritenuta l'opportunità di assecondare il desiderio di assestamento da parte dei migliori coltivatori che si vedono da tanti anni preclusa la via alla coltivazione di fondi appropriati alle loro attitudini ed alle loro forze;

Ritenuto che il procedere finalmente al riassetto culturale agrario attraverso alla sistemazione dei coltivatori nei fondi di talune aziende agricole, mentre gioverebbe all'interesse economico del Paese e sociale delle classi agricole non recherebbe in Friuli nessun turbamento alla tranquillità della situazione generale agraria finalmente raggiunta, data l'esiguità delle disdette da eseguirsi;

Ritenuto infatti che solo in piccola parte le disdette intimate andranno ad essere eseguite e cioè solo quella parte che deriva da imprescindibili ragioni sociali economiche e morali mentre non avranno certamente corso quelle derivate da altre men gravi ragioni, perchè di fatto già sospese od annullate;

Delibera

di non ritenere opportuna una ulteriore proroga delle disdette agrarie.

Fu invece nella tornata del 30 Giugno approvato a maggioranza, quest' altro ordine del giorno.

Il Comitato di conciliazione delle controversie relative alle prestazioni di lavoro agricolo;

Considerato il notevole numero delle disdette di locazione agricola in corso nella provincia di Udine;

Considerato che, se la prolungata inamovibilità dei coltivatori sul fondo può influire sfavorevolmente sulla produzione, che d'altra parte la proroga ammessa dalla legge ha creato ormai uno stato d'animo nei coltivatori per cui non sarebbe possibile, senza compromettere l'avviata pacificazione, di inspirarsi a criteri puramente tecnici od economici; facendo voto che al più presto si ritorni, alla norma dei liberi scambi anche in fatto di locazioni rustiche, e che il regime eccezionale cessi definitivamente colla fine del prossimo anno agrario, per rientrare nell'ambito delle leggi comuni;

Visto l'art. 10 della legge 7 Aprile 1921, N. 407;

Esprime parere favorevole alla proroga delle disdette.

IL TASSO DEI PRESTITI AGRARI.

L'Associazione Agraria Friulana si era da tempo fatta eco dei lagni degli Agricoltori Friulani i quali, dopo di avere concluso con lo Stato a mezzo degli Istituti di Credito, all'uopo autorizzati, contratti per i quali potevano fruire della concessione di un prestito di favore a tasso ridotto (massimo 3 %) fino a dieci anni, salvo decurtare il loro debito di un decimo all'anno, si erano veduti col Decreto 1° Dicembre u. s. del Ministro per l'Agricoltura, di concerto con quello del Tesoro, aumentare il tasso fino al 5 % come se i contratti non esistessero.

Già la Cassa di Risparmio di Udine con un suo notevole memoriale aveva dimostrato al Ministero l'ingiustizia di un tale provvedimento che era destinato ad apportare i più dannosi effetti nella nostra provincia, nella quale, in causa dei mancati risarcimenti, moltissimi agricoltori erano ricorsi a questo favorevole prestito per acquistare gli animali bovini con i quali avevano potuto ripopolare le loro stalle.

Alla sua volta l'Associazione Agraria Friulana, corroborò le considerazioni della Cassa di Risparmio di Udine, facendo rilevare che se l'inasprimento poteva anche spiegarsi per le concessioni successive al D. M. 1° Dicembre 1920, esso appariva antigiuridico per le concessioni precedenti, effettuate col contratto decennale previsto dalle disposizioni di cui al D. Legge 30 Febbraio 1919.

In tali casi, il pretendere una modifica di validi impegni contrattuali, con una disposizione d'imperio in materia non di ordine pubblico ma economico, avvertiva l'Associazione Agraria Friulana, sconvolge e perturba il nostro ambiente agricolo, poichè, se lo Stato abbisogna di riscuotere la fiducia dell'estero esso deve sopratutto godere quella dei suoi cittadini. Sarebbe infatti fatale per la resurrezione dei nostri disgraziati paesi che si diffondesse il convincimento che lo Stato non abbia la volontà o la capacità di adempiere ai suoi impegni, regolarmente contratti.

Il Ministro per l'Agricoltura ha il 14 luglio risposto all'Associazione Agraria Friulana col dispaccio seguente:

« Referendomi alle osservazioni contenute nella lettera cui rispondo, in ordine all'aumento del saggio dell'interesse dispo-

sto con il D. 1° Dicembre 1920 sulle somme antecipate dallo Stato per l'esercizio del Credito agrario nel Veneto, porto a conoscenza di cotesta Associazione che con D. M. 26 Giugno scorso è stata esclusa dall'aumento suddetto la parte delle antecipazioni che gli istituti sovvenzionati dimostreranno di avere impiegate in prestiti anteriormente alla comunicazione del citato decreto 1° Dicembre p. p. fino alla scadenza dei prestiti stessi, sui quali per l'intera loro durata,, non potrà essere percepito un interesse superiore al 3 %. — *p. il Ministro:* Rocco.

Ci compiacciamo che la nostra giusta richiesta abbia conseguito il successo sperato, successo che non sempre, specie per noi delle Terre Liberate, corona anche le cause più giuste.

LE UVE DEL FRIULI.

In uno degli ultimi numeri del Bollettino dell'Associazione Agraria Friulana (N. 3 del 1920) dicevamo: " Noi abbiamo numerose varietà locali, alcune buone, altre meno, ma nessuna delle quali è esattamente determinata. Noi conosciamo, per esempio, otto varietà di Refosco tutte differenti fra loro e alcune anzi che nulla hanno da fare col Refosco; ci sono almeno due varietà di Verduzzo, e così via dicendo per tutte o quasi tutte le nostre varietà locali. Ora in questo caso urge determinare positivamente quale di queste varietà sia veramente quella tipo e sopratutto quale si debba diffondere. Occorre uno studio accurato nei vigneti, occorre una raccolta di uve, occorre una pubblicazione ben illustrata che faccia conoscere i risultati di questi studi ".

A quest'opera così indispensabile, vuol dar mano il vecchio Consorzio Antifillosserico Friulano come sua ultima opera utile per la viticoltura friulana, prima di cedere il campo al nuovo Consorzio di forma obbligatoria (che è stato creato con Decreto Ministeriale 10 marzo scorso, e che quanto prima funzionerà) e vi pone mano bandendo una esposizione, a scopo ampelografico, di uve coltivate in Friuli. Ben inteso che a questa esposizione dovrà seguire lo studio veramente ampelografico delle varietà che si riterranno degne di essere coltivate.

Rassegne di uve coltivate nella nostra Provincia furono già fatte in un passato molto lontano e sarà utile, per quelli che dovranno studiare le varietà che verranno presentate all'Esposizione di quest'anno, conoscere questa parte retrospettiva della questione. Questo ci proponiamo di fare nel

presente scritto, rimettendo ad esposizione avvenuta l'analisi delle uve che vi saranno presentate. Divideremo quindi il lavoro in tre parti: nel passato, nel presente e nell'avvenire, intendendo in quest'ultimo capitolo di concludere quanto sarà bene di fare in seguito.

Nel passato.

Nel settembre 1863 l'Associazione Agraria Friulana teneva nei locali dello Stabilimento Agro-orticolo una mostra d'uve e di altri prodotti agrari. E nell'anno successivo lo Stabilimento Agro-orticolo coltivava nei propri vivai molte delle varietà friulane più accreditate "a giudizio dei viticoltori„ e buon numero di varietà forestiere fra quelle "che godono una secolare reputazione e che quì introdotte diedero già soddisfacenti risultati o fondate lusinghe di successo„.

All'esposizione del 1863 figurarono più di 700 campioni di uva appartenenti ad oltre 300 varietà (!) presentate da 47 espositori appartenenti a quasi tutti i distretti della Provincia, eccetto S. Pietro al Natisone, Aviano e Maniago, quest'ultimo per l'assoluta mancanza di uve in quell'annata.

Prima operazione (e ve n'era ben motivo) fu quella di estendere il catalogo alfabetico delle varietà presentate alla Mostra. Approfittando di questo catalogo e di altre notizie raccolte nel Bollettino dell'Associazione Agraria Friulana, e da scritti del prof. Zanelli, del dott. A. Levi, del prof. Viglietto e di altri, nonchè delle indicazioni dateci nel suo vocobolario dal prof. Pirona, estendiamo il seguente elenco delle varietà di uve un tempo coltivate in Friuli.

Premettiamo che l'abbreviatura O che precede la descrizione del vitigno vuol dire origine e l'abbiamo mantenuta, benchè spesso errata, più come ricordo storico che altro; così l'abbreviatura L corrisponde all'indicazione delle località da cui il campione presentato all'esposizione provveniva.

Ciò posto ecco senz'altro il catalogo:

1. *Africa (d') piccola bianca.* O. Africana. L. Ipplis.
2. *Agadele.* O. Friulana. L. Ronchi di Rosazzo. Bianca da botte. Vegetazione rigogliosa; foglie medie di color verde languido, grappolo piuttosto grande, acini grossi, bianchicci, oblunghi, diafani; buccia sottile; molto succosa, ma insipida. Soffre nella fioritura ed è facile a marcire.
3. *Agazzene.* O. Friulana. L. Manzano. Bianca da botte.
4. *Aleatico.* O. Toscana. L. Lestizza. Ariis. Produzione saltuaria nel nostro paese. Veramente degno d'ogni riguardo perchè fornito di un gusto franco e delicato ad un tempo, tanto da far tosto risovvenire il Chianti stesso.
5. *Alexanderi.* O. Americana. L. S. Vito.
6. *Angela.* O. Bolognese. L. Ipplis.
7. *Aspirant violetto.* O. Francese. L. Ipplis.

8. *Auvergnat bianco*. O. Francese. L. Ipplis.
9. *Auvergnat grigio*. O. Francese. L. Ipplis.
10. *Barbera grosso*. O. Piemontese. L. Ariis.
11. *Barbera piccolo*. O. Piemontese. L. Ipplis.
12. *Bergamin*. O. Piemontese. L. S. Giovanni.
13. *Bergotondo*. O. Piemontese. L. Pordenone.
14. *Beverd (Verd albàne)*. O. Piemontese, L. Gonars, Cortello, Manzano, Fagagna, Ariis, Pineda, Torre di Zuino, Precenicco, S. Stefano. Bianco da bottiglia e da botte. Fruttifica abbondantissimo. Grappoli lunghi; acini non fitti, medii; molto dolce; vegetazione media; foglie medie, lobate, di color verde; peduncolo rossiccio, buccia fina e resistente; succo piuttosto insipido. Maturanza tardiva. Fa ottima prova in piano.
15. *Beverd dolz*. O. Piemontese. L. Meretto di Palma.
16. *Beverd garb*. O. Piemontese. L. Meretto di Palma.
17. *Beverdon*. O. Piemontese. L. Meretto di Palma.
18. *Biancata*. O. Piemontese. L. Latisana, Precenicco.
19. *Biancuzza*. O. Forestiera. L. Vito d'Asio.
20. *Bigolona*. O. Forestiera. L. Pordenone.
21. *Blançhiate*. O. Friulana. L. S. Stefano. Bianca da botte. Foglie piccole assai intagliate, verdi-gialle; grappoli grandi e lunghi; acini non fitti, rotondi, mostosi, dolcissimi, a buccia sottile; peduncolo verde-chiaro.
22. *Blançhuzze*. L. Colline dei Distretti di S. Daniele e Spilimbergo. Bianca da botte. Tralci con nodi frequenti; grappolo piccolo; acini minuti, fitti, tondi, dolci; peduncolo verde-rosso.
23. *Blussart bianco*. O. Francese. L. Ariis.
24. *Bordeaux*. O. Francese. L. Faedis. Ariis.
25. *Bordeaux bianco*. O. Francese. L. S. Stefano.
26. *Borgogna bianco*. O. Francese. L. Lestizza, Ariis. Varietà coltivata a Lestizza da più di 20 anni, il di cui frutto non falla mai e che dà vino squisito.
27. *Bourdalez roseo*. O. Francese. L. Ipplis.
28. *Bosàra*. L. Basso Friuli. Bianca da botte. Foglie grandi, giallastre, quinquelobate, alquanto lanuginose, con picciuolo rossiccio; acini verdechiari, rotondi, zuccherini, buccia dura.
29. *Botàsse*. L. Nel piano del Distretto di Spilimbergo. Nera da botte. Foglie grandi, ottuse, non molto intagliate; sarmenti grossi, non molto lunghi; grappoli grandi; acini grossi, nero-rossicci, di poco sapore. Fecondissima. Dà vino leggero e poco grato.
30. *Britannia*. O. Francese. L. Ariis.
31. *Brombèste (Brumèste)*. Nera mangereccia. Grappoli radi; acino bislungo, grosso, agro-dolce, buccia sottile. Si conserva in alcool.
32. *Brombèste*. Bianca mangereccia e da botte. Foglie piccole, tagliuzzate; grappolo grande; acino tondo, grosso, succoso, dolcissimo. Generalmente feconda.
33. *Brombona*. O. Francese. L. Precenicco, Latisana. Nera da botte. Poco feconda. Foglie grandi, sub orbicolari; grappolo conico; acini fitti, grossissimi, molto succosi; buccia dura.

34. *Buttazza*. O. Friulana. L. Scodovacca e nel Distretto di S. Daniele. Bianca mangereccia, da bottiglia e da botte. Vegetazione forte. Foglie grandi, poco intagliate, di color verde languido; grappolo grande, lungo; acini giallo d'ambra, rotondi, polposi, a sapore aromatico, buccia solida.

35. *Buttazza*. O. Francese. Località Sedilis.

36. *Cabernet*. Riguardo alla riuscita di questa pianta, non possiamo che arguirne bene da quanto ci venne riferito e da quanto vedemmo noi stessi presso un intraprendentissimo coltivatore (il sig. Carlo Chiozza di S. Martino), ove meglio che venti filari di puro Cabernet in una sola vigna, facevano mostra di una vegetazione rigogliosa, di una maturanza singolarmente uguale ed uniforme. Anche ebbimo del vino ottenuto con quell'uva soltanto, il quale riuscì di qualità distinta ed anche dotato di profumo, pregio questo che suol mancare generalmente ai vini paesani.

37. *Cagnara*. L. Distretto di Pordenone. Bianca mangereccia e da botte. Tralcio robusto a nodi rari; foglie biancastre, molto dentate; grappoli lunghi; acini medii, rarissimi, a buccia dura.

38. *Calabria*. O. Francese. L. Latisanotta.

39. *Catawbe rosea*. O. Americana. L. Ipplis, Ariis, S. Vito, Faedis.

40. *Catawbe fragola*. O. Americana, L. Ipplis, Scodovacca, Pordenone, Casarsa, Prata, Faedis.

41. *Catawbe troy*. O. Americana. L. Ipplis, Ariis.

42. *Catawbe Weidmar' red fox*. O. Americana. L. Ipplis, Ariis.

43. *Catawbe Worthingtonii*. O. Americana. L. Ipplis, Ariis.

44. *Catawbe grappe*. O. Americana. L. Ariis, Ipplis.

45. *Cavràra*. L. Latisana. Nera da botte. Foglie grandi, intere; grappolo grande; acini fitti, grossi, ovoidali, a buccia dura, di sapore aspro-forte; mosto poco nero. Molto fecondo.

46. *Celìne*. L. Piano del Distretto di Sacile. Bianca da botte. Tralcio rossiccio, nodi frequenti; foglie piccole, pelose, profondamente divise, liscie al disotto; grappolo grande; acini alquanto grossi, non fitti, dolci. Dà vino delicato.

47. *Cerlienak*. O. Dalmata. L. Ipplis.

48. *Çharpène*. L. Colli di Maniago. Bianca da botte. Tralci lunghi; grappolo grande; acini grossi, rari, rotondi. Molto feconda e dà buon vino. Ama terra leggera e lavorata.

49. *Chasselas (Fendant rouge)*. O. Francese. L. Pordenone.

50. *Chasselas de Fontainebleau*. O. Francese. L. Prata.

51. *Chasselas à la rose*. O. Francese. L. Ipplis.

52. *Chasselas bianco*. O. Francese. L. Ariis.

53. *Chasselas lanciniato*. O. Francese. L. Ariis.

54. *Chasselas croquant*. O. Francese. L. Ariis.

55. *Chasselas moscato*. O. Francese. L. Ariis.

56. *Chasselas hàtif de Teneris*. O. Francese. L. Ariis.

57. *Chasselas royal*. O. Francese. L. Ariis.

58. *Çhianòrie*. O. Friulana. L. S. Stefano, Meretto, Vito d'Asio, Gemona. Nera da botte. Tralci lunghi; foglie grandi, lobate, dentate; grappolo

grande; peduncolo biancastro; acini fitti, grossi, ovali a buccia dura. Fecondissima. Ama terreno forte.

59. *Chiargnelùte (Codelunge)*. O. Friulana. L. Faedis. Bianca da botte. Tralcio tortuoso a nodi vicini, lungo e sottile; foglie quinquelobate, piccole, a lobi molto distinti; viticci sottili, ma forti e lunghi, gialli; grappolo a racimoli distinti; peduncolo lungo e sottile; peduncoletti simili, verdi pallidi; acini fitti, di color giallo ranciato, piccoli, diafani, rotondi a buccia sottile. Feconda, ma spesso fallace nella fioritura. Dà vino mediocre.

60. *Çhavaliàn (Çhavalgiàn)*. O. Friulana. L. Faedis, Fagagna, Distretti di Udine e Cividale. Rossa mangereccia e da botte. Vegetazione debole; foglie verde carico; grappolo piccolo, acini radi, ineguali, sferici, rossicci, trasparenti, di sapore dolce languido. Ama terreno ghiaioso.

61. *Ciliàne*. O. Friulana. L. Torre di Zuino, Precenicco, S. Stefano, Meretto, Gemona. Bianca da botte. Foglie rotonde, verdi, chiare; acini alquanto lunghi, acquosi, di color verde carico, facili a putrefarsi. Fa vino assai debole.

62. *Cintella*. O. Friulana. L. Ramuscello.

63. *Cipro*. O. Friulana. L. S. Stefano, Ariis, Cortello, Codroipo, S. Vito. Venne riconosciuta l'identità del Cipro col Recondin biond che si avvicina al gusto della Marzemina ed è un vitigno pregevole e produttivo.

64. *Cisòla*. L. Pianura del Distretto di Pordenone. Nera da botte. Foglie verde-pallido, frastagliate; peduncolo verde e sottile; grappolo lungo; acino piuttosto piccolo e rado, a buccia sottilissima e sapore dolcissimo. Molto fecondo.

65. *Cividìn* O. Friulana. L. Buttrio, Scodovacca, Latisana, Precenicco, Torre di Zuino, Meretto, S. Stefano, Caneva, S. Vito, Ramuscello, Lestizza, Cortello, S. Giorgio di Spilimbergo, Vito d'Asio, Manzano, Faedis, Fagagna, Sedilis, Forame, Ariis, Rutars. Bianca da bottiglia e da botte. Foglie mediocri, poco appuntite, di color verde giallastro; peduncolo verde chiaro; grappolo ordinario; acini molto fitti, medii, rotondi, succosi, di sapore asprodolce. Vino spiritosissimo (!) Questa varietà si distingue in minût e gruess. Il minût o piccolo si conosce anche sotto il nome di *porçharutt* ed è uva quanto mai pregevole; sa di moscato; messa assieme con altre uve, migliora la massa del vino; pigiata a parte offre un liquore delicatissimo. Anche il cividin gruess però è, fra le uve nostrane, commendevolissima; e sebbene nella coltura comune il prodotto sia in qualche anno abbondantissimo, in qualche altro fallace si trovò di raccomandarne la diffusione dappertutto dove può raggiungere una perfetta maturanza. Il sig. A. Levi è di altra opinione, difatti egli scrive: Questo vizzato, il quale formava la base dei vini bianchi del piano, prima che la crittogama, attaccandone di preferenza gli esili tralci e i grappoli serrati, ne avesse disertati i nostri filari di viti, sembra oggidì confinato in quelle apriche falde e in quei dolci pendii che circondano la vallata del Vippacco, protendendosi da Gorizia fino all'altipiano del Carso. Il Cividino ama i terreni profondi, fertili e freschi e predilige gli ocrosi. È vitigno alquanto delicato, tardo nell'infogliarsi e tardissimo nel maturare le sue uve, incostante nel fruttificare ed uno dei più soggetti e dei più

sensibili agli attacchi della crittogama.... Ignoro se si accomodi al trattamento usato nei vigneti a ceppo basso e a taglio corto, perchè considerati i suoi molti difetti e sopratutto la sua immensa suscettibilità a cader vittima della crittogama, visto che esige i terreni migliori dove attecchiscono vizzati assai più fertili e più pregevoli, visto finalmente che il vino che produce ha un pregio meramente locale e relativo, ho creduto opportuno escluderlo affatto dalle mie piantagioni di viti.

66. *Cividìn dolz*. O. Friulana. L. S. Stefano.

67. *Cividìn garb*. O. Friulana. L. S. Giovanni. Bianca da bottiglia e da botte. Acini molto fitti ed aderenti al peduncolo, trasparenti, a buccia grossa. di sapore aspro. Il liquore ha molte qualità dello Champagne (!).

68. *Cividìn minût*. O. Friulana. L. S. Giovanni.

69. *Cividìn neri*. L. Colline del Distretto di Maniago. Nero da botte. Tralci mediocri; grappoli piccoli; acini minuti ed uniti. Ama terreno grasso e soffice e dà buon vino.

70. *Civòn*. O. Friulana. L. Meretto, S. Stefano, Cortello, S. Andrat, colli e pianure dei distretti di Udine e Cividale. Nero da botte. Vegetazione debole; foglie ordinarie; grappoli medii; acini piccoli, fitti, sferici, molto neri, dolci e saporiti. Matura precocemente e fà buon vino.

71. *Clarette rosa*. O. Francese. L. Pordenone.

72. *Codelung nero* (*Codelunge*, *Çhargnelute*). O. Francese. L. S. Stefano.

73. *Codelung bianco*. O. Friulana. L. S. Stefano.

74. *Colognese*. O. Friulana. L. S. Stefano, Meretto.

75. *Colombìte*. O. Friulana. L. Latisana. Nera da botte. Foglie ampie, tondeggianti, grappolo lungo; acini rari, ovali, agro-dolci, acquosi, a buccia sottile. Marcisce facilmente. Poco feconda e dà vino debole, rossiccio.

76. *Coniutt*. L. Distretto di Udine. Bianca da botte. Vegetazione scarsa; grappolo piccolo; acini fitti, ineguali, verdognoli, trasparenti, alquanto oblunghi. Precoce nella fioritura e poco feconda. Vino debole.

77. *Cordenosse* (*Schitarole*). O. Friulana. L. Ramuscello, Casarsa, S. Giorgio di Spilimbergo, Pordenone. Nera da botte. Foglie grandi, apiculate, di color verde-chiaro, peduncolo verde-oliva; grappolo lungo e grosso; acini rotondi; mediocremente dolci. Molto feconda, ma dà vino debole e rosso.

78. *Cordenosse minut*. O. Friulana. L. S. Giorgio.

79. *Çordovat* (*Rosari*). O. Friulana. L. Torre Zuino, S. Stefano. Meretto, Percotto, Cortello, Lestizza, Codroipo, Fagagna. Nera da botte. Foglie ordinarie, poco acute, di color verde molto chiaro; peduncolo verde chiaro; grappolo lungo e grosso; acini molto fitti, tondi, grossi, dolci, a buccia dura. Dà vino molto carico e buono. È vite piuttosto diffusa per l'abbondanza di prodotto in qualche annata, però a detta generale, non matura quasi mai perfettamente, non è uva per il Friuli: sarà facile il trovarne fra le tante di abbondevole prodotto, ma di più pronta maturanza da sostituire, come la schiava, il vinòs, il pinzanat, la rabbosa.

80. *Cordovat*. O. Friulana. L. Basso Friuli. Bianco da botte. Foglia rotonda, dentata, giallognola, quinquelobata, alquanto lanugginosa, col pic-

ciuolo rossiccio; acini verdastri piuttosto grossi, rotondi, di scorza dura. Ama terreno pingue e dà buon vino.

81. *Cordovat dal gran rapp (Paje debits)*. O. Friulana. L. S. Giovanni. Nera mangereccia. Foglie ampie; grappolo grandissimo; acini fitti, grossi, quasi ovali, di buccia forte.

82. *Cordovat dolz*. O. Friulana. L. Scodovacca.

83. *Cordovat ross*. O. Friulana. L. Faedis.

84. *Corgnolèse*. Nera da botte. Entra nella composizione dei migliori vini friulani.

85. *Cormonese*. O. Friulana. L. Manzano (in ronco) S. Giovanni, S. Stefano.

86. *Carònio*. O. Friulana. L. Scodovacca.

87. *Cosàtt*. L. In piano a Cividale e a Udine. Nera mangereccia e da botte. Vegetazione rigogliosa; foglie grandi di un bel verde giusto; grappolo grande, conico; acini grossi; uguali, rari ovali, molto polposi, a buccia grossa e sapore dolce erbaceo. Soffre nella fioritura e dà vino mediocre.

88. *Creulìse*. L. In colle. Bianca da botte. Tralci lunghi; grappolo grande; acini grossi e rari. Molto feconda ma dà vino mediocre.

89. *Croata*. O. Friulana. L. Ramuscello.

90. *Curvìn*. O. Friulana. L. Scodovacca, Buttrio, Torre di Zuino, Faedis, Valvasone, Ariis, S. Giovanni, Cortello, Percotto, Lestizza, Fagagna, Vito d'Asio. Nera da botte. Sarmenti lunghi, di poco midollo e rossicci; foglie a tre punte, non grandi, liscie, di color verde carico; grappolo medio; acini grossi, rotondi, radi, dolci, peduncolo robusto. Fioritura precoce; alternativamente feconda. Dà vino robusto. Il Curvin si divide in quattro varietà: *curvin farinos o curvin rifosc*, *curvin lucid o sglizz*, *curvine o curvinesse*, *curvin gruess*. Queste varietà hanno di comune, sapore dolce al primo appressarle alla bocca e un sapore astringente, molto pronunciato da poi. Unanimemente si ritenne il curvin la varietà d'uva nostrana più meritevole di esser propagata tanto nell'alto che nel medio e basso Friuli, nei terreni e posizioni dove questa vite diede prova di buona riuscita e di maturanza sufficentemente precoce, perchè dà vino ottimo e serbevole, sebbene l'uva sia poco gradevole a mangiare, e prodotto abbondante e costante. — Il prof. Zanelli dice del corvin: Il vino di solo Corvin friulano avrebbe qualche difetto di colore, se il colore fosse sempre un pregio; ma per compenso ha qualche maggior dose di acidi vegetali; è quindi più capace di eterizzarsi e riuscire profumato; e quantunque non ispieghi tosto le qualità che lo rendono atto al consumo, a detta dei più, ha però sempre una maggiore probabilità di durata in confronto di altri vini nostrani. — *Infine riproduciamo anche l'opinione del sig. A Levi*: L'altra uva nera nostrana maggiormente coltivata fra noi è il corvino, vocabolo che significa del *colore del corvo*, e che compendia in sè il pregio maggiore, se non unico, di questo vizzato. È vitigno assai robusto e rigoglioso ed ha tanta tendenza a sperticare, che riesce assai difficile di poterlo contenere nei limiti imposti dalle esigenze della vigna bassa. Ama i terreni freschi e profondi; e colà soltanto spiega in alcuni anni la sua molta fera-

città, ma anche spesse volte fallisce. È molto più tardo del rifosco nel mettersi a frutto; porta le gemme fruttifere alla estremità dei sarmenti dell'annata, ossia molto lontano dal ceppo, per cui bisogna potarlo molto a lungo e concedergli tralci di 1 o 2 metri, avvertendo però di accecarli nelle gemme più prossime alla base della curvatura. È tardissimo nel vestirsi di fronde, e porta frutti serotini, i quali sotto questo clima non raggiungono quasi mai la perfetta maturità; onde il vino che se ne ottiene riesce quasi sempre aspro e astringente, e costituisce per questi caratteri e per la grande quantità di materia colorante che contiene, un ottimo materiale per tagliare i vini poco sapidi e poco coloriti che si producono in altre parti della monarchia, ma non diviene mai un buon vino da pasto capace di soddisfare le esigenze dei veri buongustai.... Il corvino coltivato in vigna bassa a dolce declivio e a solatio, e lasciato arrivare a quel maggior grado di maturità che si può raggiungere in questo paese, contiene in media allo stato di mosto 17 % di glucosio e 12,5 ‰ di acidi, il che avvalora il giudizio datone dall'egr. prof. Monà che lo qualifica giustamente come un vitigno *equatoriale* e *più consiglievole per le coste d'Africa che non per la pianura friulana*.

91. *Curvin di Vicenza*. O. Vicentina. L. Scodovacca.

92. *Curvin dolz*. O. Friulana. L. Scodovacca, Meretto, S. Stefano.

93. *Curvin garb*. O. Friulana. L. Meretto.

94. *Curvin pecol blanc*. O. Friulana. S. Andrat.

95. *Curvin rar*. O. Friulana. L. S. Giovanni.

96. *Curvin refosc*. O. Friulana. L. Faedis, S. Stefano, Ariis.

97. *Curvinesse*. O. Friulana. L. S. Stefano, Cortello, Percotto. Nera da botte.

98. *Curvinesse dolze*. O. Friulana. L. S. Stefano.

99. *Curvinon*. O. Friulana. L. Meretto. Nera, rustica, assai ferace.

100. *Da-la-gote*. L. In piano. Nera da botte. Grappolo ordinario; acini radi, rotondi. Feconda, ma fa vino debole e di poco colore.

101. *Dal-oçho*. L. In pianura a Sacile. Bianca mangereccia e da botte. Tralci rossi ad occhi frequenti; foglie grandi, giallastre, grosse, poco dentate; peduncolo verde, non forte; grappolo ordinario; acini piuttosto fitti, rotondi, picccoli, dolcissimi. Dà buon vino.

102. *De Constançe bleu*. O. Francese. L. Ariis.

103. *De Constance cuivre*. O. Francese. L. Ariis.

104. *Del bon*. O. Friulana. L. Ramuscello.

105. *Dell'ojo*. L. S. Vito. Rossa da bottiglia e da botte. Foglie molto intagliate; grappolo corto; acino minuto, rotondo, dolcissimo.

106. *De Sylvanie*. O. Francese. L. Ipplis.

107. *Doge*. O. Francese. L. Ariis.

108. *Dolcetto*. O. Astigiana. L. S. Giovanni. Ha grappolo piramidale, piuttosto grande, composto alla base di grappolini separati. Acino isolato, oblungo, a peduncoletto piuttosto lungo, dal quale con grandissima facilità si stacca. Ha buccia sottile, nera, ma che lascia trasparire un fondo rossigno. Il succo abbondante e dolcissimo. Quest'uva matura precocemente

ed unita alla *nerella*, dà un buon vino. Il dolcetto è produttivo, ma offre l'inconveniente di lasciar cadere a terra una grande quantità di acini, inconveniente che unito a quello di maturanza precoce, toglie gran parte dei suoi meriti.

109. *Dolcìt* (*Dòlce, Dolciûl*). O. Friulana. L. Gemona. Bianca da bottiglia e da botte. Tralci poco rigogliosi; foglie tribolate di color verde carico, colla pagina superiore glabra e liscia e la inferiore lanugginosa; grappolo a racimoli spessi, alterni, brevi, acini giallo-dorati, rotondi, dolcissimi, succosissimi, a buccia sottile.

110. *Dolciûl.* O. Friulana. L. Ipplis, Fagagna, S. Stefano.

111. *Dolciûl verd.* O. Friulana. L. Rutars.

112. *Dolciûl dolz.* O. Friulana. L. Rutars.

113. *Dolciûl zal.* O. Friulana. L. Rutars.

114. *Domas.* O. Francese. L. Ariis.

115. *D'oro.* O. Friulana. L. S. Vito, Valvasone, Latisana.

116. *Durièse.* O. Friulana. L. Gemona, S. Stefano. Bianca mangereccia e da botte. Sarmenti grossi e robusti; foglie appena intagliate, tondeggianti; grappoli piccoli; acini grossi, duri, carnosi, rotondi, ineguali, di color giallo dorato, a buccia dura.

117. *Elemburgassis.* O. Americana. L. Ipplis.

118. *Elschke mureson.* O. Americana. L. Ariis.

119. *Estival d'Elsimburg.* O. Americana. L. Ariis.

120. *Farinella.* O. Friulana. L. Pineda.

121. *Favresçhe.* L. In pianura. Nera da botte. Grappolo ordinario; acini rotondi, mediocrémente fitti, succo molto colorato. Spesso fallace nella fioritura. Fa vino nero e buono.

122. *Feldanger.* O. Tedesca. L. Ipplis.

123. *Figara bianca.* O. Friulana. L. Latisanotta, Latisana, Faedis.

124. *Figara nera* (*Fijàrie*). O. Friulana. L. Fagagna. Nera da botte. Foglie grandi, acuminate, di colore verde chiaro; peduncolo verde molto chiaro; grappolo lungo, acini fitti, grossi, rotondi, mostosi, a buccia dura, con sapore di fico, donde il nome.

125. *Fondrèta.* L. Pianura di Sacile. Foglia di color verde ordinario, profondamente intagliata, inferiormente ruvida; grappoli piuttosto grandi; acini radi, piccoli, dolcissimi.

126. *Foresta.* O. Friulana. L. Ramuscello.

127. *Forgiarìn.* L. Colli di S. Daniele. Nera da botte. Tralci con nodi piuttosto radi; peduncolo verde; grappoli grandi; acini medii, rotondi, piuttosto fitti, di sapore agro. Dà vino mediocre.

128. *Fresa.* O. Piemontese. L. Ariis.

129. *Friulara.* O. di Bagnoli. L. Ariis.

130. *Fumatt.* O. Friulana. L. Torre di Zuino, Meretto, Cortello, Percotto, Lestizza, S. Giovanni, Fagagna, S. Stefano. Nera da bottiglia e da botte. Grappoli medii; acini di color nero cupo, non lucenti, alquanto fitti, a buccia forte. Nell'aspetto assomiglia al Refosco. — Se ne hanno numerose varietà; molto raccomandata per l'ottimo sapore che suol dare al vino e perchè riesce bene nei terreni leggeri e asciutti.

131. *Fumatt bianco*. O. Friulana. L. S. Stefano, Meretto.

132. *Furlana*. L. Pordenone. Rossa da botte. Tralcio forte; foglie di un verde biancastro; grappolo grande; acino ordinario a buccia tenera.

133. *Furmiùte*. O. Friulana. L. Ariis.

134. *Gamay bianco*. O. Francese. L. Ipplis.

135. *Gamay di Liverdun*. O. Francese. L. Ipplis. Il prof. Zanelli ne dice: Il Gamay fu coltivato da taluno anche da solo, e se ne ebbe, come era da aspettarsi, una abbondante produzione, ed anche del vino, che a petto di quelli ordinari del paese, si dice non del tutto inferiore; ma quantunque non mi venisse fatto di esaminare da vicino la vegetazione, io non oserei suggerirne a chicchessia la esclusiva coltivazione dopo quel tanto di male che ne dissero il Guyot ed anche l'Odart per conto del loro paese.

136. *Garber's red fox*. O. Americana. L. Ariis, Ipplis.

137. *Garganie*. O. Friulana. L. Codroipo, Manzano, Fagagna, Faedis, S. Giovanni. Bianca da botte e mangereccia. Tralci robusti e rossastri; grappoli molto allungati; acini assai radi, sferici, di color giallo roseo, a buccia grossa. Ebbe un giudizio sfavorevole: prodotto saltuario, acquoso se abbondante.

138. *Garganie nera*. O. Friulana. L. S. Giovanni, Rutars. Uva dolcissima.

139. *Gatta*. O. Friulana. L. Faedis, Percotto, Codroipo, Valvasone, S. Vito, Casarsa, Ramuscello, Precenicco, Latisana. Nera da botte. Foglie grandi, poco acute, di colore verde pallido; grappoli grandi e grossi, acini rotondi, piuttosto grandi, mostosi, nerissimi. Serve particolarmente a dar colore al vino. Di gran prodotto.

140. *Gatton*. O. Friulana. L. Ramuscello, Latisana.

141. *Glavinossa*. O. Dalmata. L. Ipplis.

142. *Glera secca* (*Glere seçhe*). O. Friulana. L. Rutars. Bianca da botte. Vegetazione mediocre; foglia ordinaria; grappolo medio; acini di color dorato carico, lucenti, dolci. Dà buon vino. Il sig. A. Levi dice della Glera: È un vizzato assai meno pregevole della ribolla, conta numerose varietà e fra queste una comunissima a grappoli piramidali molto allungati e spargoli; i cui acini restano sempre almeno per metà agrestini e che meriterebbe per conseguenza di essere inesorabilmente divelta dai vecchi e sbandita dai nuovi piantamenti.

143. *Glera grassa*. (*Glere gruesse o mostose*). O. Friulana. L. Rutars, Cividale. Bianca da botte. Somiglia alla Glere seçhe, ma ha gli acini più grossi e succulenti, con la buccia più sottile, ed ha sapore dolce melato.

144. *Glera rossa*. O. Friulana. L. Rutars.

145. *Goseatt*. O. Friulana. L. S. Giovanni.

146. *Gouet*. O. Dalmata. L. Ariis.

147. *Granat fine Bakator*. O. Ignota. L. Pordenone.

148. *Grassutta* (*Grassutte*). O. Friulana. L. Precenicco, Latisana.

149. *Grignolino*. O. Piemontese. L. Ariis.

150. *Grimbred's red fox*. O. Americana. L. Ariis. Ipplis.

151. *Gromier de Cantal*. O. Francese. L. Ipplis.

152. *Gromier violetto*. O. Francese. L. Ipplis.

153. *Grosse perle rose*. O. Francese. L. Ariis.

154. *Gruesse, Gruessére*. L. Piano di Codroipo. Bianca da botte. Foglie piccole, poco acute, di color verde giallo; peduncolo verde bruno; grappoli lunghi e conici; acini fitti, grossi, rotondi, succosi. Dà vino mediocre.

155. *Grupignane*. O. Friulana. L. S. Stefano e Palma.

156. *Guerazzo*. O. Friulana. L. Ariis.

157. *Isabella*. O. Americana. L. Ariis, Ipplis.

158. *Jork Madeira*. O. Americana. L. Ariis, Ipplis.

159. *Jork Madeira claret*. O. Americana. L. Ariis, Ipplis.

160. *Istriana*. O. Istriana. L. Pineda.

161. *Kadarkas*. O. Ungherese. Il prof. Zanelli: Distinto vitigno bianco ungherese, fu importato da noi già sono molti anni, ma non sembra abbia fatto buona prova di fronte ai nostri più produttivi, e meno facili a cadere; forse ciò è da attribuirsi al nostro modo di coltivazione a tralcio lungo e sugli alberi da spalliera, che non gli è certamente confacente.

162. *Lambrusca*. O. Piemontese. L. Ariis, Ipplis.

163. *Laura* (*Rossett*). O. Friulana. L. Lestizza. Rossa da botte. Tralci corti, spessi; foglie molto intagliate; acini grossi, rotondi.

164. *Lisdtt*. L. In pianura. Nero da botte, tralci lunghi a nodi rari; foglie molto intagliate; acini minuti, oblunghi, fitti. Dà vino mediocre.

165. *Liscia grossa*. O. Friulaua. L. Pordenone.

166. *Lombardett*. O. Piemontese. L. Ariis.

167. *Malaga*. O. Forastiera. L. Faedis, Ariis.

168. *Malvasia*. O. Francese. L. Ariis.

169. *Malvasia verdal*. O. Francese. L. Pordenone.

170. *Mansac nero*. O. Francese. L. Ipplis.

171. *Marlignon*. O. Friulana. L. Meretto.

172. *Marzemina* (*Marzamìn*). O. Friulana. L. S. Giorgio, Buttrio, S. Andrat, Ariis, S. Giovanni, Faedis, Lestizza, Cortello, Codroipo, Caneva, Prata, Tamai, Ramoscello, Pordenone, S. Stefano, Meretto, Latisana, Fagagna. Nera da bottiglia, da botte e mangereccia. Forse il Marzemino o Bersemino de' Toscani o la Balsamina de' Romani. Tralci medii, foglie intagliate all'incirca il terzo della lamina, coi lobi acuti ed acutamente dentati; grappoli mezzani, ovati; peduncolo verde rosso; acini nerissimi, pruinosi, tondi, dolcissimi. Di maturanza alquanto precoce, che dà vino profumato, ma poco serbevole.

173. *Marzemina bianca* (*Marzamìn blanc*). O. Friulana. L. Caneva, Scodovacca, Ariis. Bianca da botte. Foglie grandi di color verde scuro; peduncolo verde rosso; grappoli lunghi; acini fitti, rotondi, medii, piuttosto acidi.

174. *Marzaminon*. Nera mangereccia e da botte. Tralci robusti, grossi, lunghi; foglie tondeggianti, appena lobate; grappolo grosso, ovato; pedicelli rossi; acini piuttosto grossi, neri, nè radi nè fitti. Feconda e dà buon vino. Rara.

175. *Maroc nero*. O. Francese. L. Ariis.

176. *Matta*. O. Friulana. L. Lestizza.

177. *Melon de Jura.* O. Francese. L. Ipplis, Ariis.
178. *Melote.* O. Friulana. L. Faedis.
179. *Meslier saine.* O. Francese. L. Ariis.
180. *Miavrera.* O. Friulana. L. Latisana.
181. *Minçhòne.* Bianca da botte. Tralci lunghi, grappolo grande, acini grossi e fitti. Fecondissima.
182. *Moscatèle* (*Moscatell*). Appiana de' Romani. Bianca mangereccia e da botte. Sarmenti grossi; foglie ampie intagliate fino al terzo, coi lobi tondeggianti ottusamente dentati; grappoli piccoli; acini rotondi, gialla dorata, di sapor dolce moscato. È piuttosto delicata e poco feconda. Ama i pergolati.
183. *Moscatelon.* O. Friulana. L. S. Andrat, S. Stefano, Scodovacca. Nera mangereccia. Tralci corti; grappolo mediocre; acino grosso, piuttosto rado, di graziossimo sapore.
184. *Moscatelon di Calabria.* O. Friulana. L. Ariis.
185. *Moscatelon nero.* O. Friulana. L. S. Stefano, Ariis.
186. *Moscato.* O. Forestiera. L. Pordenone.
187. *Moscato bianco.* O. Friulana L. S. Giorgio, Scodovacca, Buttrio. Secondo il dott. N. Brandis: Il Moscato bianco, proviene dall'Astigiano. Grappolo oblungo, ma regolare, compatto. Acino piuttosto grande, rotondo, a peduncolo breve. Buccia grossa, color ambra dorata ed abbrustolita dalla parte esposta al sole. Succo dolce, profumato, ma molto denso. È vite produttiva.
188. *Moscato nero.* O. Friulana. L. Fagagna, Cividale.
189. *Moscato di Spagna.* O. Spagnuolo. L. Ariis.
190. *Moscato du Bar.* O. Francese. L. Ariis.
191. *Masçharòte.* O. Friulana. L. Sedilis.
192. *Mosler.* O. Stiriana. L. Ipplis.
193. *Mostruoso di Decandol.* O. Francese. L. Ariis.
194. *Morillon.* O. Francese. L. Ariis.
195. *Morillon del Jura.* O. Francese. L. Ariis.
196. *Mucosa.* O. Friulana. L. Lestizza.
197. *Mucosa bianca.* O. Friulana. L. Pineda. Bianca da botte. Foglie grandi, intagliate di color verde chiaro; peduncolo simile; grappolo assai grande, appuntito; acini rotondi, grossi, succosi, poco dolci. Feconda e dà vino delicato.
198. *Mucosa nera rossa.* O. Forestiera. L. Pineda. Nera da botte. Foglie piccole; grappolo piccolo; acini fitti, poco colorati, dolci, molto mucilaginosi.
199. *Mudrinosa.* O. Friulana. L. Precenicco, Latisana.
200. *Muffòse.* O. Friulana. L. Gemona. Nera da botte. Foglie piccole, di color verde giallo; peduncolo verde azzurro; grappoli mediocri; acini fitti, rotondi, dolcissimi.
201. *Muffosite.* O. Friulana. L. Fagagna.
202. *Mulinara* (*Mulinàrie*). O. Friulana. L. S. Vito, Ramuscello. Nera da botte. Tralci rigogliosi e rossicci; foglie grandi, trilobate, di color verde

pallido; peduncolo fragile; grappolo lungo; acini rotondi, grossi, d'un nero pruinoso, dolci. Feconda.

203. *Muranese.* O. Friulana. L. Pineda.

204. *Murmangiant.* O. Friulana. L. Meretto, S. Stefano, Precenicco. Bianca mangereccia e da botte. Foglie ordinarie, assai accuminate, di color verde chiaro; peduncolo verde molto chiaro; grappoli mediocri; acini rotondi, fitti, di gratissimo sapore.

205. *Mussègna.* O. Friulana. L. Sedilis.

206. *Nebbiolo acini piccoli.* O. Piemontese. L. Ariis.

207. *Nebbiolo acini grossi.* O. Piemontese. L. Ariis.

208. *Negra.* O. Friulana. L. Lestizza.

209. *Negra precoce.* O. Piemontese. L. Ariis.

210. *Negra Frontignan.* O. Francese. L. Ariis, Varietà degna di riflesso, che produce quasi un grappolo per occhio.

211. *Negrata.* O. Friulana. L. S. Giorgio di Spilimbergo.

212. *Negruzz.* O. Friulana. L. Ronchi di Rosazzo, S. Giorgio, Codroipo, Ariis, Latisanotta, Precenicco. Quest'uva si avvicina alla Corvinesse, il vino ne prende gusto e colore, riesce in tutti i terreni ed ha scarsa vegetazione.

213. *Negruzz o Corvinesse.* O. Friulana. L. Meretto.

214. *Neirano* (*Negrìn*). O. Friulana. L. S. Giovanni.

215. *Nerella* (*Neirato piccolo*). O. Astigiano. Il dott. N. Brandis ne dice: Ha il grappolo meno voluminoso del Dolcetto e meno lungo. Acino fitto, piccolo, rotondo, con peduncoletto breve, la buccia resistente e nera, e d'un sugo meno dolce del Dolcetto, ma più denso. Matura dopo il dolcetto, ma non così uniformemente. Di tal difetto quest'anno (1865) è forse causa la siccità, poichè ad esso vanno soggette anche tutte le uve nostrali. La nerella è un po' meno produttiva del dolcetto.

216. *Nerona.* O. Friulana. L. S. Vito.

217. *Niàje.* Bianca da botte. Foglie mediocremente intagliate; peduncolo lungo; grappolo grande; acino grosso, rotondo.

218. *Noàla.* O. Friulana. L. Ramuscello.

219. *Onoire livette.* O. Francese. L. Pordenone.

220. *Orsàrie.* O. Friulana. L. Sedilis, Manzano.

221. *Ovins black.* O. Americana. L. Ariis.

222. *Ovin bleu.* O. Americana. L. Ariis.

223. *Palombìte* (*Sbìte*). O. Friulana. L. Meretto, Lestizza, Cortello, S. Giovanni. Bianco da botte. Vegetazione mediocre; foglie ordinarie, molto unite; peduncolo verde chiaro; grappolo medio; acini fitti, farinacei, rotondi, molto dolci. Fa vino delicato, ma piuttosto leggero.

224. *Polentara.* O. Friulana. L. Ramuscello.

225. *Polentara bianca.* O. Friulana. L. Ramuscello.

226. *Paus lug moscato.* O. Francese. L. Ariis.

227. *Pecôl, Picôl.* Bianca da botte. Foglie piccole, poco acute, di color verde giallo; peduncolo verde bianco; grappoli lunghi e grossi, acini grossi, tondi, poco saporiti.

228. *Pecôl curt.* O. Friulana. L. Faedis.

229. *Pellus cours.* O. Sarda. L. Ipplis.

230. *Pepin d'Espagne.* O. Spagnuola. L. Ariis.

231. *Pergolèn* (*Pergolèse*). O. Friulana. L. Ipplis, Torre Zuino, Precenicco. Bianca mangereccia e da botte. Foglie di color verde cupo, trilobate, lanugginose, dentate; peduncolo rossiccio; acini verde chiaro, alquanto bislunghi, molto dolci e con un solo seme o nessuno.

232. *Pergolotto.* O. Friulana. L. Pineda.

233. *Perla* (*Diamante*). O. Francese. L. Ariis.

234. *Peressina* (*Perinzìn*). O. Istriana. L. Ramuscello, Latisana. Rossa mangereccia e da botte. Foglie grandi, grappolo lungo; acini neri, grossi, sferici, buccia gentile.

235. *Persegàgna.* O. Friulana. L. Codroipo.

236. *Piccolit* O. Friulana. L. Caneva, Ramuscello, Latisana, Meretto, Cortello, Fagagna, S. Giorgio, Faedis, Buttrio, Ariis, S. Stefano, Ronchi di Rosazzo, S. Giovanni. Bianca da bottiglia. Foglie verdi, tondeggianti, leggermente dentate; peduncolo verde chiaro; grappolo mediocre; acini non grandi, radi, dolcissimi, verde gialli. Questo vitigno classico, cui il Friuli deve quel po' di rinomanza che hanno i suoi vini da bottiglia, è stato distrutto in molte parti dalla crittogama, come tutte le uve fine. Il Piccolit si distingue in due varietà: giallo, a grappolo piccolo; verde, a grappolo grande. In generale i grappoli del Piccolit perdono molti grani nella fioritura; ciò però avviene assai più nel giallo che nel verde. Il verde oltrechè pregevole come vitigno, è lodato per l'abbondante prodotto. Visto che questa vite riesce in ogni parte vinifera del Friuli, si decise di raccomandare a tutti i viticoltori di tentare la coltivazione di questa preziosa varietà, tenendosi al piccolit verde e piantando maglioli tolti da vitigni che offrono costantemente buon prodotto.

237. *Piccolit.* Bianca da bottiglia. Simile al precedente. Peduncolo rosso sanguigno, lungo; grappolo grande; acini minuti, rotondi, dolcissimi.

238. *Piccolit nero,* O. Friulana. L. Castelnovo.

239. *Pid-di-gial.* Nera mangereccia e da botte. Vegetazione debote; foglie piccole, di color verde chiaro; grappolo breve, oblungo; acini minuti, disuguali, turbinati, succolenti, rossiccio scuri; sapore agro-dolce.

240. *Pignòle.* Nera da botte. Tralci mediocri; foglie intagliate fino a metà, col seno aperto, e coi lobi acutamente dentati, ruvide per di sotto; grappolo ovato col graspo verde; acini tondi, fittissimi, dolci. Feconda.

241. *Pignòle blançhe.* Bianca da botte. Tralcio rossò, con occhi vicini. Foglie ispide, profondamente divise, verdi, lucenti; peduncolo legnoso, tenace, rossiccio; grappolo ordinario, acini fitti, giallognoli, a buccia tenera, di sapore grato, spiritoso.

242. *Pignolo* (*Pignùl*). O. Friulana. L. Caneva, Lestizza, S. Stefano, Ronchi di Manzano, Ronchi di Rosazzo, Latisanotta, Precenicco, Torre di Zuino, S. Stefano, Meretto, Ramuscello, Fagagna, S. Giovanni, Vito d'Asio, Codroipo, Rutars, Ariis. Nera da botte. Varietà della Pignòle. Vegetazione mediocre, foglie ordinarie, di color verde cupo con picciuolo pallido; grappolo mediocre; acini fitti, rotondi, di color nero carico, molto succosi,

di sapore dolce aromatico; buccia sottile. Il pignûl o pignolo del Friuli non ha neppur esso alcuna somiglianza col famoso Pinot della Borgogna e dello Champagne, ed è altra cosa del Pignolo del Piemonte; uva che si approssima al rifosc, ed è pure a distinguersi dalla nostra Pignola a buccia sottile, di minor merito e d'ineguale maturanza. Il vero pignolo di Rosazzo ha un grappolo cilindrico, serrato, non grande, sugo dolce, buccia forte alquanto coperta di fiore, e dà ottimo vino; la vite non è delle più abbondanti di prodotto, ma non manca quasi mai. Si ritenne il pignolo fra le varietà friulane più degne di essere raccomandate. — Il prof. Zanelli invece conclude: Piuttosto ci è dato di poter estendere con asseveranza le esclusioni dei vitigni di qualità inferiore quale è il Pignul, di maturanza ineguale e che non sarebbe affatto indicato per la vigna bassa, avendo l'abito a far molto legno ed a sfeminellare all'infinito, come e più che il Lambrusco.

243. *Pignolo bianco.* O. Friulana. L. Meretto, Ramuscello, Ariis.

244. *Pignolo di Piemonte.* O. Piemontese. L. Ariis.

245. *Pindola.* O. Friulana. L. Codroipo.

246. *Pinot.* Così ne parla il prof. Zanelli: Il Pinot è ritenuto senza rivali il migliore dei vitigni nel luogo di sua provenienza, ed ha pure provato assai bene fra noi in quanto a quantità ed anche alla bellezza del prodotto; fu perfino più abbondante, a detta di molti, di quello non lo ottengano ordinariamente nel paese nativo; ma nella maggior parte dei casi suol raggiungere troppo presto la maturanza (circa alla metà d'agosto) e quando per la stagione sarebbe per lo meno pericoloso il tentare di farne vino. Quello che oggi se ne può dire è, che questa razza di vitigno, più fina e con caratteri più costanti di molte altre, mostra di riuscire meglio fra noi che molti vitigni italiani; ma ha il grande inconveniente della maturanza precoce. La patria del Pinot è un paese d'una temperie certo più rigida del nostro Friuli, e le condizioni del clima si rivelano immediatamente; tuttavia io credo che sia tutt'altro che da abbandonarne l'acclimatazione specialmente nei distretti montuosi e viticoli.

247. *Pinzanàtt.* O. Friulana. L. Fagagna, S. Giorgio, Vito d'Asio, Ariis, nei colli di Pinzano, S. Daniele.

248. *Pizzutèll.* Rossa mangereccia. Foglie poco intagliate; grappoli lunghi, conici; peduncolo verde chiaro; acini bislunghi e radi, di color rosso chiaro.

249. *Piombàzze (Plombàzze).* O. Friulana. L. Lestizza.

250. *Pinot bianco.* O. Francese. L. Ariis.

251. *Plavaz.* O. Dalmata. L. Ipplis.

252. *Plavina.* O. Trentina. L. Ipplis.

253. *Podisìn.* Nera da botte. Foglia grande, verde chiara, trilobata, lanuginosa, dentata; picciuolo biancastro; acini neri, rotondi, uniti.

254. *Polentàre.* Bianca da botte. Foglie dentate, alquanto tomentose al di sotto; grappoli rotondi portati da gambi un pò lunghi; acini molto mostosi e sapidi.

255. *Polpòse.* L. Colli del Cividalese. Nera da botte. Vegetazione mediocre; grappolo ordinario; acini ovoidi, polposi, succolenti, neri, di sapore agro dolce; buccia sottile.

256. *Pòpule*. O. Friulana. L. Colli di Rosazzo.

257. *Promièdie (Promedega)*. O. Friulana. L. S. Vito, S. Stefano, Meretto, Cortello, Codroipo, Faedis, S. Giovanni, Vito d'Asio, Gonars, Lestizza. Nera da botte. Foglie di color verde carico, grappolo lungo; acini rotondi e grossi. Molto feconda, Primaticcia.

258. *Prossecc*. Bianca da bottiglia e da botte. Foglie mediocri, verdi-pallide, glabre; peduncolo verde, tenace; acini sferici, dorati, dolcissimi, aromatici. Vuolsi che di questa varietà fosse il vino Pucino tanto amato da Livia imperatrice.

259. *Pudièse verde* (*Pujèse*). O. Friulana. L. Rutars. Bianca da botte. Foglie grandi, poco intagliate, di color verde oliva; peduncolo verde oscuro; grappoli lunghi; acini radi, rotondi e grossi, alquanto aspri.

260. *Pujesìne*. Bianca da botte. Tralci corti; grappolo grande; acini minuti e fitti.

261. *Purple Jskaus*. O. Americana. L. Ariis.

262. *Rabbosa*. O. Coneglianese. L. S. Vito, Ramuscello, Casarsa. Nera da botte. Grappoli grandi; acini radi, grossi neri, piuttosto aspri. Vino austero, saporito e pregevole.

263. *Rabbosa bianca*. O. Coneglianese. L. Caneva

264. *Rapatt*. O. Friulana. L. Precenicco, Latisana. Nera da botte. Foglie profondamente sinuate; grappolo grande; acini fitti, mostosi, aspretti, a buccia dura.

265. *Recoldìn* (*Recondìn*). O. Friulana. L. Vito d'Asio, S. Stefano, Lestizza, Tamai. Nera da botte. Foglie piccole molto dentate; peduncolo verde - rosso; grappolo lungo e conico; acini ordinari a buccia dura.

266. *Recoldìn biond*. O. Friulana. L. S. Stefano.

267. *Rabiòse* (*Rabosìne*). Bianca da botte. Tralcio forte a nodi radi, verdastro; foglia verde e grande; grappolo lungo; acini fitti, a buccia tenera.

268. *Reno*. O. Tedesca. L. Ipplis.

269. *Reno grosso*. O. Tedesca. L Scodovacca.

270. *Reno minuto*. O. Tedesca L. Scodovacca.

271. *Reno gentile*. O. Tedesca. L. S. Giovanni.

272. *Ribola* (*Ribuèle*, *Rabuèle*, *Ribuèle zale*). O. Friulana. L. Faedis, S. Giovanni, Rutars, Ronchis di Rosazzo, Caneva, Scodovacca, Ariis, S. Stefano. Bianca da bottiglia, da botte e mangereccia. Vegetazione mediocre; grappoli grandi; acini sferici, di colore dorato, trasparente. Sulla Ribolla vi fu chi osò muover dubbio se veramente quest' uva meritasse la riputazione che gode generalmente. Ecco gli appunti: che la ribolla presenta tutti i caratteri di mangereccia, caratteri che sono in opposizione coi caratteri delle buone vinifere; vale a dire carnosità, difficoltà a divenire grinza, eccedenza di vinaccie in proporzione del peso; pigiata sola, offre mosto difficile a chiarisi ed insipido, ed anche il vino da bottiglia, fatto con sola ribolla, non presentare alcun pregio particolare. Sostenevasi che il pregio dei vini di Rosazzo proviene dalle altre uve eccellenti che vi si coltivano e che eziandio il vino del Coglio, quantunque passi sotto il nome di ribolla deve la sua reputazione alle posizioni quanto mai favorevoli e

ad altri profumati vitigni; in prova di che si accennava alla numerosa raccolta di uve di Ruttars inviate dal socio sig. Busolini, che offrivano i caratteri di vinifere assai meglio che la ribolla e venivano presentate come pregevoli. Tale opinione venne però fortemente combattuta; poichè se pure il pregio dei vini di Rosazzo e del Coglio dipende da altre uve, è certo che la ribolla ne forma la base; e ammesso pure che quest'uva da sola non dia vino di pregio, dà però vino che è tosto commerciabile e si consuma prima ancora che abbia compita la sua fermentazione; e sarebbe incauto muover dubbi sulla bontà di un vitigno tanto abbondante e tanto diffuso, senza averne un altro di sicura riuscita da sostituire. Venne quindi ritenuta quest'uva fra le più importanti per la coltura in collina. — I disparati pareri dei membri della Commissione dell'esposizione di uve nel 1863, sono ripresi dal prof. Zanelli: — La Ribolla del così detto Coglio, un giorno tanto in voga, ora con costume affatto riprovevole viene quasi in totale offerta al consumo allo stato di mosto torbidiccio (e meriterebbe che l'autorità sanitaria se ne immischiasse alquanto) ed era tnttavia capace altre volte di essere convertita in una bevanda di qualche pregio. — E il dott. A. Levi: — Ribolla è nome generico di uve, o piuttosto di quel vino bianco, anzi leggermente pagliato, dei colli, alla cui fattura concorrono parecchie qualità di uve, fra cui primeggiano la vera ribolla e la glera. La prima ha due varietà la verde e la gialla, o *gargania* dei Cogliani, la quale è più ferace e profumata dell'altra...... La Ribolla il solo di quei due vizzati che valga la pena di occuparci, ha il pregio impareggiabile di poter vivere e prosperare anche in quegli aridi e sterili terreni di arenaria stratificata con poca e magra marna, i quali si ricusano ad ogni vegetazione erbacca e nei quali qualunque altro vitigno menerebbe vita grama e stentata. Si può anzi affermare che quei terreni, purchè scassati profondamente ed esposti a solatio costituiscono la sua dimora prediletta, per quanto concerne almeno la squisitezza e la conservabilità delle sue uve. La Ribolla è vitigno pregevole per molta feracità e per costante produzione; perchè, tardo nel vestirsi di fronde, sfugge ai pericoli dei geli primaverili; perchè precoce nel maturare i suoi frutti, comparativamente alle altre viti nostrane, offre, ancorchè foggiato a ceppo alto e inerpicato sugli alberi, uve abbastanza ricche di glucosie e non sovrabbondanti di acidità, nelle quali lo zucchero raggiunse la media proporzione di 16 o 18 % e gli acidi quella di 7 od 8 ‰; perchè ammette la potatura a corto, ossia a sprone o cornetto, senza scapitare in fertilità e tollera del pari la potatura lunga con curvatura dei tralci fruttiferi senza rimanere estenuata. Dà uva mostosa, quantunque la si usi anche come mangereccia...... Ma di fronte a tanti pregi, l'uva ribolla, quella specialmente nutrita in suolo pingue e argilloso, presenta un gravissimo inconveniente, quello cioè di una manifesta disposizione a marcire e ad ammuffire, quando pioggie copiose e continuate la colgono in uno stadio alquanto avanzato di maturazione, ancorchè non abbia raggiunta la perfetta maturità; circostanza che si verifica assai di sovente in questo paese, dove le pioggie autunnali cadono appunto con maggior frequenza alla fine di settembre e nella prima metà

di ottobre; il che toglie il più delle volte la possibilità di attendere la perfetta maturità di quell'uva ed obbliga ad anteciparne la vendemmia con grave scapito della qualità del prodotto.

273. *Ribolla nera.* L. Prepotto. Uva delicata.

274. *Ribuele verde* (*Sclave*) Bianca da botte e da bottiglia. Grappolo grande; acini mediocri, dolcissimi, delicati.

275. *Ribuelàtt.* O. Friulana. L. Ronchi di Rosazzo, S. Stefano.

276. *Ricold.* O. Forestiera. L. Pineda.

277. *Rifosc dolc.* L. Colli e pianura di Maniago. Nera mangereccia, da bottiglia e da botte. Tralci piuttosto lunghi; grappoli lunghissimi a manico lungo e fragile; acini radi e grossi di sapor dolce.

278. *Rifoschìn.* Nero da bottiglia. Foglie piccole, poco acute, di color verde glauco; grappoli lunghi; acini radi, piccoli, rotondi, dolcissimi.

279. *Rifosco Refosc, Rifosc.* O. Friulana. L. Fagagna, Sedilis, Forame, Vito d'Asio, Gemona, Faedis, S. Andrat, S. Giovanni, Cortello, Lestizza, S. Stefano, Meretto, Torre di Zuino, S. Vito, Ramuscello, Latisana, Precenicco, Castelnovo, Ariis, Scodovacca. Nero da bottiglia e da botte. Foglie tondeggianti, poco acuminate, di color verde cupo, peduncolo verde rossiccio. Dà vino molto generoso e delicato. — A proposito di questo vitigno riferiamo tre pareri. Quello della Commissione dell'Esposizione di uve nel 1863. — Il rifosco presenta tre varietà ben distinte; il *rifosc del pecôl ross* (peduncolo rosso), il *rifosc del pecôl verd* (peduncolo verde); il *rifosc gruess* o *rifoscon.* Taluno voleva ritenere divisa la prima di dette varietà in *gruess* e *minût,* sostenendo altri con buoni argomenti, dipendere la differenza del terreno e dell' annata, percui il *pecôl ross gruess* e *minût* venne ritenuto una sola varietà. Il *rifosc del pecôl ross* venne acclamato *la regina delle uve friulane.* Prodotto abbondante e costante, vino delicatissimo, uva dolcissima, e che presto diventa grinza; sia per abboccato e profumo che comunica ai vini comuni, come per il liquore che se ne può ottenere, quest'uva merita, sotto ogni riguardo, il titolo di cui volle onorarla la Commissione per l'assaggio. E' ben noto che non ogni vite riesce in ogni terreno e in ogni situazione, ed è ritenuto che il rifosc, come il corvin, il beverd e la promiedie ama i terreni buoni e profondi, mentre la giate, il çhavalian, il fumatt, la tazzelenghe, il civon, il negruzz producono anche nei terreni calcari leggeri. Però saggi ne ebbimo dall'alto, dal medio e dal basso Friuli, percui non esitossi a ritenere che questa vite, come il corvin, sia destinata ad aver il posto d'onore nelle vigne friulane. Ricordasi che le famose vigne di Biauzzo del co. Bertoli, in riva al Tagliamento, erano piantate di rifosc, il quale era ritenuto dal Bertoli per il pinot dei francesi; ma il rifosc per vero è una varietà alquanto differente, e forse migliore del pinot. Il *rifosc del pecôl verd* è un'uva altrettanto commendevole, taluno la disse meno produttiva del pecôl ross perchè fallace nelle primavere umide, tal altro negava ciò ed adduceva a prova i bei saggi presentati in questa annata che ebbe una primavera umidissima. — Veniamo ora a quanto ne dice il prof. Zanelli: Il vitigno rifosc (la varietà a picciuolo rosso è da ritenersi la migliore) oltre all'essere il più pregiato è fors'anche

quello più generalmente coltivato: e lo è da Gemona, ove prende altro appellattivo di sotto varietà, a Palma, ove costituisce il fondamento migliore della vigna; come pianta, esso è discretamente produttivo, senza caricarsi di troppo, il quale è l'abito delle viti fine; per di più dà un prodotto costante, e raggiunge una maturanza eguale e completa. — Sentiamo da ultimo il parere del competentissimo dott. A. Levi: Il refosco è la più pregevole fra le uve nostrane, e ben a ragione fu qualificata *regina delle uve friulane*. Indipendentemente dal Rifoscone, che non ha nulla con lei di comune, eccetto la radice del nome, si distinguono nel Rifosco due varietà principali, quella, cioè, a peduncolo verde che è la più ferace ed ha acini e grappoli più grossi, e quella a peduncolo rosso che ha i grappoli più piccoli e più spargoli, ma è più zuccherina e più profumata dell'altra. Il rifosco è vitigno abbastanza robusto, quantunque di vegetazione non lussureggiante, per cui si acconcia ottimamente alla foggia del ceppo basso e al piantamanto fitto usato nei vigneti. Ama i terreni freschi e profondi ed è piuttosto esigente in fatto di concimazioni. Non fruttifica, o poco, se potato a cornetto, preferisce la potatura con tralcio di 8 a 15 gemme e curvato; ma il taglio troppo lungo lo spossa e lo sterilisce prima del tempo. E' un po' lento, come tutte le uve nostrane nel mettersi a frutto; ma una volta messosi fruttifica ogni anno in una misura presso che eguale quantunque moderata. Matura abbastanza precocemente i suoi frutti, che raggiungono sempre prima delle altre uve nostrane la perfetta maturità. Dà anche col barbaro trattamento che gli viene usato nei nostri filari di viti maritate agli alberi, un mosto che contiene in media il 20 p. 100 di glucosio e il 7 p. 1000 di acidità. Il suo vino asciutto, brioso, abbastanza alcoolico, non soverchiamente acido nè astringente ha fragranza di lampone e costituisce un ottimo e saluberrimo vino da pasto. Intensamente colorito nel primo anno, diviene già dopo il terzo o dopo il quarto anno vermiglio, ma coll'invecchiare si spoglia di continuo della materia colorante e assume la tinta ed il profumo del vecchio madera. Goethe nel suo recentissimo dizionario ampelografico, seguendo gli errori di Trummer e di Babo, lo scambia col *dolcetto* o *dolcetto nero* di Piemonte, col quale non ha nulla a fare. Il Pulliatt, nel suo Vignoble, lo identifica invece col *raboso nero veronese*, ma anche questa sinonimia mi sembra abbisognare conferma.

280. *Rifosco bianco* (*Refosc blanc*). O. Friulana. S. Giovanni, S. Stefano, Meretto. Bianca da botte. Foglie rotonde, dentate lamiginose, di color verde chiaro; peduncolo biancastro; acini verdi chiari, rotondi, zuccherosi, a buccia gentile.

281. *Rifosco di Vicenza*. O. Vicentina. L. Scodavacca.

282. *Rifosco di Istria*. O. Istriana. L. Precenicco.

283. *Rifosco ungherese*. O. Ungherese. L. Faedis, Ariis.

284. *Rifoscòn* (*Refoscòn*). O. Friulana. L. Torre di Zuino, Faedis, Buttrio, Codroipo. Nero da bottiglia e da botte. Foglie mediocri, poco acuminate. di colore verde ordinario; peduncolo verde molto chiaro; grappolo lungo; acini non fitti, rotondi e grossi, molto dolci. Ferace. Sebbene non raggiunga i pregi delle altre varietà di rifosco, merita pure di essere raccomandata per l'abbondante prodotto.

285. *Rocca* (*Roca, Roçhe*). O. Friulana. L. Precenicco, Faedis, S. Vito, Latisana. Nera da botte. Foglie di un verde ordinario, poco acuminate; peduncolo verde olivastro; grappoli lunghi; acini grossi, rotondi.

286. *Rocca* (*Rabbosa, Rabòse*). O. Friulana. L. Valvasone.

287. *Rossarie*. O. Friulana. L. Fagagna, Scodavacca, S. Giovanni, S. Stefano, Precenicco. Rossa da botte. Tralcio rigoglioso; foglia biancastra; grappolo lungo; acini non fitti, di poco sapore, di buccia tenera.

288. *Rossetìn*. Rossa da botte. Tralci corti; foglie mediocremente intagliate, grappolo mediocre; acini minuti, oblunghi, rari.

289. *Rossett*. L. S. Daniele. Nera da botte. Tralci con nodi frequenti; peduncolo rossiccio; grappoli grossi, ovali, fitti, dolci.

290. *Rossite* (*Rossett, Rossitt*). O. Friulana. L. S. Giorgio, Vito d'Asio, Ronchi di Rosazzo, Meretto, S. Stefano, Torre di Zuino, Lestizza. Bianca mangereccia e da botte. Foglie piccole, verdi chiare, a due intagli, lisce; peduncolo biancastro; acino verde chiaro rotondo, zuccheroso, a buccia gentile.

291 *Rosòne* (*Rossòne*). O. Friulana. L. Faedis.

292. *Ruacìtt*. Bianca da botte. Foglie grandi, assai intagliate, di color verde chiarissimo; grappoli molto lunghi e conici; acini grossi e rotondi.

293. *Salamanca*. O. Ignota L. Villavicentina.

294. *Sampagna*. O. Stiriana L. Faedis.

295. *S. Antonio*. O. Friulana. L. Ariis.

296. *S. Ermacora*. Nera mangereccia, primaticcia. Foglie poco intagliate; grappolo lungo; acini minuti, lunghi, fitti.

297. *S. Giacomo* (*Lugliola*). Bianca mangereccia. Foglie trilobate, liscie, di color verde pallido; peduncolo fragile, grappolo lungo; acini oblunghi, dolci, verde-gialli, trasparenti.

298. *S. Lorenzo*. O. Friulana. L. Ariis.

299. *S. Maria bianca*. O. Friulana. L. Ariis.

300. *S. Martino*. O. Friulana. L. Fagagna, Manzinello.

301. *Sbitarola grossa*. O. Friulana. L. Rutars.

302. *Sbitarola minuta*. O. Friulana L. Rutars.

303. *Sbitazz*. O. Friulana. L. Torre di Zuino, Sedilis.

304. *Sbùlcis*. L. Cividale. Bianca da botte. Vegetazione rigogliosa. Foglie grandi di color verde carico, con picciuolo verdastro; grappolo mediocre; acini uguali, rotondi, di colore dorato e ferrugineo; sapore dolce melato; buccia sottilissima.

305 *Sçhablin*. Nera. In colle a Pinzano.

306. *Sçhàle*. L. S. Daniele. Bianca da botte; tralci con nodi radi; peduncolo rossiccio; grappoli ordinari; acini piccoli, rotondi, non fitti, piuttosto aspri.

307. *Sçhalìte* (*Sçhàje*) L. S. Daniele. Bianca da botte. Tralci con nodi radi di colore rosso pallido; grappoli grandi; acini piccoli, rotondi, fitti, agretti.

308. *Schiarlìna*. O. Friulana. L. Vito d'Asio, Fagagna. Bianca da botte.

309. *Schiava bastarda*. O. Friulana. L. Tamai.

310. *Schiava buccia grossa*. O. Friulana. L. Tamai.

311. *Schiava frambois*. O. Friulana. L. Tamai.

312. *Schiava acino piccolo*. O. Friulana. L. Tamai.

313. *Schiava buccia sottile*. O. Friulana. L. Tamai.

314. *Schiavetta*. O. Friulana. L. Lestizza.

315. *Schiavona*. O. Friulana. L. Tamai.

316. *Sclave*. O. Friulana. L. Ronchi di Rosazzo, S. Stefano, Torre di Zuino, Latisana S. Giorgio, Valvasone, Ramuscello, Casarsa, Codroipo, Sacile. Nera da botte. Foglie grandi, verdi biancastre, tomentose; grappolo lungo e carico; peduncolo verde-chiaro; acini grandi e rotondi. Feconda. La Schiava è fra le uve ordinarie di gran prodotto, preferibile a molte altre, come la rossarie e il cordovat che maturano troppo tardamente; in alcuni siti però quella a grappolo serrato va soggetta a infracidire prima della maturanza. Avvene di due sorte: ad acino grosso, grappolo serrato; ad acino medio, grappolo largo.

317. *Sclavète*. In piano a Lestizza.

318. *Sclopp* (*Sclopàrie*). Nera da botte. Foglie a piccole macchie, profondamente dentate e lanuginose; peduncolo rossigno; acino nero, grosso, rotondo, di sapore zuccherino, di buccia gentile.

319. *Scovète*. O. Friulana. L. Rutars.

320. *Sgerujesa grossa*. O. Friulana. L. Ramuscello.

321. *Sglizz* (*Corvin lustri*). O. Friulana. L. Ariis.

322. *Sigli neri*. L. Pianura di Spilimbergo. Rosso da botte. Tralcio lungo; foglie mediocremente intagliate; grappolo mediocre; acini minuti, rotondi.

323. *Sòra*. O. Friulana. L. Latisana. Nera da botte. Foglie ampie, peduncolo rosso; acini alquanto radi, di scorza gentile.

324. *Spàche-bòtis*. L. Cividalese. Bianca da botte. Molta vegetazione; foglie grandi di color verde chiaro; grappoli grandi, oblunghi, acini grandi, ovali, polposi, verdastri, di sapor dolce, di buccia robusta.

325. *Spizzòte*. O. Friulana. L. Faedis.

326. *Splombazz*. L. Distretto di Palma. Bianca da botte. Foglie grandi, giallognole, quinquelobate, dentate, liscie; peduncolo biancastro; acino giallastro, grosso, buccia gentile.

327. *Stiriana*. O. Stiriana. L. S. Vito.

328. *Strèta* (*Cordovad*). L. Aviano, S. Daniele. Nera da botte. Tralci corti; gemme spessissime; grappolo ordinario; acini fittissimi, ineguali nella maturazione e resi oblunghi dalla compressione.

329. *Supernang incomparable*. O. Francese. L. Ariis.

330. *Tazzelenghe* (*Tace-lenghe*). O. Friulana. L. S. Stefano. Rossa da botte. Vegetazione rigogliosa. Foglie verde carico; grappolo grande; acini piuttosto grandi, ovoidi, di color rosso rubino, succosi, sapore sub acido. Feracissima. Dà un vino di durata.

331. *Tintorie*. O. Francese. L. Cortello.

332. *Triusse*. L. Palma. Nera da botte. Foglia grande, liscia, triloba glabra; peduncolo grosso, biancastro; acino rossiccio, a buccia gentile, fragile,

333. *Tokay*. O. Ungherese. L. Faedis, Ariis. — Il prof. Viglietto ne dà le seguenti notizie: Come curiosità riportiamo un brano dell'*Aquileia's Patriarchegräber*: „Un fatto meno noto.... è la circostanza che l'Ungheria deve uno dei suoi più preziosi prodotti al patriarca Bertoldo, poichè Bela IV, non senza l'assentimento di suo zio (Bertoldo) trapiantò dal Friuli nel suo regno le viti di Tokay. „ (Bertoldo di Audechs, una delle più importanti e ricche famiglie dei suoi tempi — imparentato con principi e re — dominò in Aquileia 33 anni, dal 1218 al 1251. Visse anni settanta).

334. *Tondredòna*. O. Friulana. L. Sacile.

335. *Trebbiano*. O. Piemontese. L. Ariis.

336. *Tricòla*. L. Sacile. Bianca da botte. Tralcio lungo, rosso, a nodi distanti; foglie con picciuolo rosso, trilobate, profondamente dentate, inferiormente ruvide; acini di color giallo rotondi, buccia nè dura nè tenera.

337. *Uarnazza* (*Uarnasse, Vernazze*). O. Friulana. L. Gemona. Bianca da botte. Tralci lunghissimi a nodi spessi; foglie trilobate, liscie; picciuolo lungo verde giusto; grappoli con racimoli distinti; peduncolo fragile, lunghissimo; peduncoletti degli acini lunghi di color verde pallidissimo: acino bianco verdognolo, inclinante all'aureo, rotondo, ineguale, carnoso, dolce fragrante.

338. *Ucielùtè*. O. Friulana. L. Ramuscello, S. Giovanni.

339. *Ue blançhe* propriamente detta. L. Maniago. Bianca da botte. Tralci lunghi; grappolo piccolo; acini grossi e minuti.

340. *Ue di piell*. L. Palma. Nera da botte, Foglie triangolari, trilobate, liscie di color verde chiaro, peduncolo biancastro; acini neri, rotondi, buccia gentile.

341. *Ue di seçhâ*. L. Palmanova. Bianca mangereccia e da botte. Foglia grande, verde chiara, trilobata, dentata, liscia; peduncolo rossiccio; acino verde chiaro, rotondo, zuccheroso, buccia gentile.

342. *Ungherese bianca*. O. Ungherese. L. S. Stefano.

343. *Ungherese nera*. O. Ungherese L. Casarsa.

344. *Valpoleselle*. O. Veronese. L. Ariis.

345. *Varnaca*. O. Sarda. L. Ariis.

346. *Verdal*. O. Francese. L. Ariis.

347. *Verdita*. O. Friulana. L. Tamai, Caneva.

348. *Verduzz*. O. Friulana. L. Sedilis, Forame, Gemona, Fagagna, Lestizza, Codroipo, S. Stefano, Precenicco, Casarsa, S. Vito, Ramuscello, Ariis. Bianca da bottiglia e da botte. Tralcio minuto; foglie stratagliate; grappolo lungo; acini radi, oblunghi, verdi, a buccia forte. Di prodotto costante. — Quest'uva, ch'entra come principale nel vino di Ramandolo e nei migliori bianchi di Gemona e si coltiva sui colli di Rosazzo e di Brazzacco, di qua e di là del Tagliamento, all'alto e alla bassa e dappertutto si presenta con prodotto abbondante e costante; poco soggetto alla crittogama e riesce in ogni terreno e, relativamente alla posizione, dà ottimo vino; quest'uva, ad unanimità di voti, venne ritenuta degna del primo posto fra le bianche nostrane e fra tutte raccomandabilissima. A Ramandolo si distinguono tre varietà; a grappolo serrato, verde; a grappolo serrato, giallo;

a grappolo lasso. Deve darsi la preferenza alle due varietà a grappolo serrato che hanno l'uva dolcissima e offrono più abbondante prodotto. — E il prof. Zanelli ne ha la seguente opinione: Il Verduzzo ottenne un giudizio di distinzione anche dalla Commissione del 1863; e veramente mi sembra che ne abbia il merito. Il vino secco, di sapore franco e netto, che alcuno sa ottenere da questo vitigno non è a confondersi colle pretese non seguite dai meriti di tutti i vini bianchi in genere.

349. *Verjus bianco.* O. Friulana. L. Ipplis

350. *Vessàr.* L. S. Daniele. Nera da botte. Tralci con nodi rari, peduncolo biancastro; grappoli corti; acini grossi, fitti, rotondi, dolci.

351. *Veste di monaca.* O. Ungherese. L. Ariis.

352. *White fox.* O. Americana. L. Ariis.

353. *Vinos* (*Vinòs masçho*). O. Friulana. L. Fagagna, Sedilis, Gemona, Ariis. Nera da botte. Sarmenti grossi e lunghi; viticci brevi e fragili; foglie trilobate, dentate, liscie, di color verde chiaro; peduncolo lungo, rosseggiante nella maturazione; grappolo articolato, spicciaticcio; acini rotondi, lisci, lucidi, polposi, acquosi, dolci. Nell'alto Friuli matura un po' tardi, alle basse riesce a perfetta maturanza e produce abbondantemente.

354. *Vinos bianco* (*Vinòs blanc*) O. Friulana. L. Gemona, Sedilis.

355. *Zibibo.* O. Friulana. L. S. Stefano, Manzinello, Ronchi di Rosazzo.

356. *Zibibo giallo.* O. Friulana. L. Rutars.

357. *Zorze.* O. Friulana. L. Rutars. *F. C.*

LA RINCALZATURA DEL FRUMENTO.

Una buona pratica colturale che anche in passato si eseguiva dai più diligenti agricoltori friulani era quella della rincalzatura del frumento.

Quando questa coltivazione si faceva in culmiere, i nostri coltivatori, con un rudimentale aratro in legno (una specie di aratro chiodo che fungeva da sarchiatrice e da rincalzatore) passavano nei solchi dei seminati a grano.

Il co. Gherardo Freschi così scriveva sull'*Amico del Contadino* del 9 luglio 1842:

« Nessuno ignora quanto sia utile in generale rimuovere la terra al piè delle giovani piante, principalmente in primavera.

« Questa operazione rende il suolo più permeabile alla benefica influenza dell'atmosfera, e specialmente dell'acqua, veicolo necessario a condurre per entro alle radici i sali che alimentano la vegetazione.

« Gli agronomi da gran tempo riconoscono i buoni effetti della zappa e del sarchiello sulla vegetazione delle piante, e raccomandano incessantemente di farne uso anche per il frumento e vorrebbero che questo sempre si zappasse e si sarchiasse in primavera, come si zappa e si sarchia il granoturco, e a questo oggetto consigliano di seminare il frumento in linee regolari.

« Senonchè questo metodo di coltivazione importerebbe più tempo, più cure, e processi alquanto diversi da quelli usati nella coltivazione ordinaria, e però molti agricoltori continuano a seminare il frumento come l'hanno seminato i nostri buoni antenati.

« Ma seminato in questa guisa, non è possibile applicarvi la zappatura, e perciò i nostri agricoltori perdono un mezzo provato per assicurare la prosperità delle loro raccolte, specialmente dove non si ha il buon uso di solcare *(solzar)* il frumento, operazione che dà appunto la terra alle giovani piantine ».

Nel 1846 il sig. G. E. Gastaldis di S. Vito eseguì una prova razionale con semine a ciuffi e righe, e così esso ne dà relazione il 14 settembre 1847:

« L'anno decorso in un appezzamento di pertiche 1,50 di terra, raccolto che ebbi il maiz, lo concimai ed arai, vi feci per prova piantare il frumento servendomi delle donne nel modo stesso da loro usato nel piantare il maiz; colla sola differenza di porre nelle fatte fenditure, dai sei ai otto grani di frumento, invece di uno; ed impiegai in semente meno di una sedicesima parte di staio misura di S. Vito.

« La nascita, com'era piantato, comparve a cesti, alla distanza di uno dall'altro di circa quindici centimetri senza alcuna mancanza, nè per l'invernal stagione ebbesi alcuna perdita almeno sensibile.

« All'avanzar della primavera nei vani da cesto a cesto sorse dell'erba, del genere graminaceo, tanto dannosa al cereale per cui riconobbesi necessaria la sarchiatura, e con la marra da orto (non essendo adatta quella usata per il maiz troppo grande per i ristretti vani) resi libero il frumento dall'erba, indi col piccolo aratro senza versoio solcai la terra, come usasi specialmente nella così detta nostra Stradalta; operazione che servì a sradicare anche l'erba del solco, e nel tempo stesso ad essere in parte rincalzato.

« Si dileguò allora per me il concepito timore che così accumulati li grani non potessero ben tallire, e rimanessero esili; ma vidi all'incontro farsi robusti gli steli, lunghe e piene le spighe, e con impiego di poca terra e poca semente raccolsi 5 staia di bellissimo frumento ».

Colle semine a spaglio o a righe semplici veniva a cessare la possibilità di questi lavori colturali che servivano a smuovere la terra e nello stesso tempo a liberarla indirettamente dalle erbe infeste.

Da qualche anno va riprendendosi la pratica della rincalzatura nella coltivazione del frumento, pratica che esplica il suo benefico effetto sull'apparato radicale delle piantine nella stagione primaverile che precede i primi tepori che segnano alla vegetazione nuovo impulso.

Lo scopo ed i risultati di questo lavoro consistono nello smuovere il terreno e nel circondare i culmi delle piantine di terra soffice che permetta a nuove radici della pianta di suggere da nuovo terreno altri alimenti in aggiunta a quelli portati alla vegetazione dalle radici inferiori.

Nè questo è il solo beneficio, basti pensare all'opportunità indiscutibile della sarchiatura per vedere come la rincalzatura abbini al beneficio della sarchiatura quello prodotto dall'interramento del culmo alla base.

Il promuovere l'emmissione di nuovi palchi di radici che con la rete dei loro filamenti, esplorino maggior volume di terreno, costituisce una maggiore utilizzazione dei concimi ed un più razionale sfruttamento dei principi utili che vengono assimilati dalle piante, con conseguente maggior sviluppo delle medesime.

Come pratica colturale si eseguisce su colture a file abbinate con righe da 12-15 centimetri e distanti fra loro 40-45 centimetri, con apparecchi rincalzatori speciali che rovesciano sulle file uno strato di terra fina e polverulenta quale spesso si presenta il soprasuolo nei seminati dopo lo sgretolamento dei geli invernali. Questi apparecchi possono venir applicati allo scheletro delle comuni seminatrici e contemporaneamente permettono di rincalzare più file.

I prodotti ottenuti da simile pratica furono ottimi con piante vigorose e notevole aumento nella produzione in granella.

L'OPERA DELL'ASSOCIAZIONE AGRARIA FRIULANA PER L'ALPE.

L'Associazione Agraria Friulana, fin dall'epoca della sua lontana fondazione, si è sempre attivamente occupata, come di ogni altro interesse agricolo, anche di tutte le questioni che riguardano l'Alpe e ne è ampia dimostrazione la frequenza degli scritti riguardanti questo ramo agricolo, sparsi in ogni annata del suo *Bollettino* e più tardi anche del suo *Amico del Contadino* e che diedero motivo a pubblicazioni speciali e alla nomina di Commissioni incaricate di studiare il vastissimo tema.

Nell'occasione del Congresso Forestale che si tiene ad Udine l'Associazione Agraria Friulana avrebbe voluto, come era sua consuetudine costante nel passato, distribuire ai congressisti le pubblicazioni sue di tema forestale. Disgraziatamente l'invasione nemica che ha portato la distruzione nella casa degli Agricoltori Friulani, non lasciando nulla delle numerosissime pubblicazioni, distruggendo l'archivio e quasi annientando la biblioteca non le permette di fare anche questa volta quanto era suo costume nel passato.

A dimostrazione dell'opera alacre e continua a vantaggio dell'Alpe, non le è dunque possibile che dare un elenco degli studi principali comparsi nelle pagine delle sue pubblicazioni, studi che riuscirono e riusciranno interessanti per tutti gli amici della montagna.

All'elenco premettiamo una rapida descrizione del Friuli dettata da Pacifico Valussi.

Una rapida descrizione del Friuli.

«..... ben considerato il territorio complessivo di tutto il Friuli, esso forma un'unità naturale distintissima. Monti elevati, volti in parte a settentrione, in parte all'oriente, con esposizioni le più diverse, colline varie per elevatezza, per posizione, per natura del suolo, pianura asciutta ed umida e paludosa, laguna, fiumi copiosi d'acqua, tiepide sorgive, torrenti rovinosi, tutto abbiamo dall'Alpe al mare.

Nessuno per quanto ripido dorso delle nostre Alpi è ormai denudato di vegetazione. La nuda roccia non trasparisce in

alcun luogo; in nessuno le acque frantumando le ossa della madre terra le rotolano a valle, portando sterilità col ricoprirne il suolo. Tacendo dei prodotti minerali che qua e là viene scavando l'industria progredita, sieno metalli o combustibili fossili, ricchezza preparata all'uomo da secoli, o marmi o pietre da costruzione, o gesso che viene a coltivare i prati artificiali della pianura; due sono i principali generi di produzione della montagna. E questi consentono all'uomo di cogliere i frutti dalla natura preparati, senza soverchiamente affaticarsi, come laddove si vuole costringerla a fare quella che non danno le leggi a cui essa medesima obbedisce: questi due generi sono il bosco ed il prato ed i prodotti che da essi ne vengono».

Boschi.

L'Associazione Agraria Friulana nella sua Radunanza generale dell'anno 1858, fra altri argomenti trattava anche il seguente:

Stato dei boschi, comunali e privati, nei monti orientali, tanto da legname da lavoro che cedui, impianti nuovi anche a difesa delle sponde dei torrenti; prati naturali ed artificiali, come sono trattati; pascoli; danni campestri. L'argomento fu trattato dai soci Valussi, Locatelli e de Portis.

Degli alberi da bosco e dell'utilizzazione degli spazi incolti. Elenco delle principali piante da bosco col nome friulano e coll'indicazione del terreno che preferiscono (*Bollettino,* 8 gennaio 1861).

Sulla necessità dei boschi in Friuli. Piccolo trattatello di selvicoltura, dotato di un elenco delle principali piante forestali con una breve descrizione botanica. (*Bollettino,* 13, 20, 27 agosto, 3, 24 settembre, 4, 8, 15, 29 ottobre 1861).

Notizie sulla selvicoltura date dai Comizi Agrari della Provincia. (*Bollettino,* pag. 420, 457, 496, 544, anno 1871).

Il Comitato forestale friulano. Breve rassegna dell'opera del Comitato (*Bollettino,* 1879, pag. 65) presentata dal signor L. Micoli Toscano.

Un'erba che interessa la selvicoltura. La pianta è la Lasiagrostis Calamagrostis. Link. (*Bollettino,* 1882, pag. 194).

Rinnovellamento naturale ed artificiale dei boschi alpini.

Riferisce le argomentazioni del prof. Landolt sull'argomento, combattendole e concludendo per l'opportunità di un metodo che impedisca le valanghe, le frane e gli scoscendimenti (*Bollettino* 1882, pag. 229).

I boschi e le innondazioni. Riporta un articolo del prof. G. Marinelli che afferma la necessità di dare maggior ampiezza alle coltivazioni boschive (*Bollettino* 1882, pag. 332).

Cose forestali. Relazione del sen. G. L. Pecile sul Congresso forestale tenuto a Roma (*Bollettino* 1897, pag. 388).

La festa degli alberi. Discorsi del prof. Trepin e del senatore G. L. Pecile agli studenti del R. Liceo Ginnasio e del R. Istituto Tecnico solennizzanti la festa degli alberi a Fagagna (*Bollettino* 1899, pag. 260).

Gli incendi nei boschi. Indicazioni di E. M. sulla difesa contro l'incendio e sulle cure ai boschi bruciati (*Bollettino* 1906, pag. 71).

Pro Sylvis. Parole del maestro Lombardi per la festa degli alberi a Tolmezzo (*Bollettino* 1901, pag. 396).

Per il rinsaldamento, il rimboschimento e la sistemazione dei bacini montani. Relazione del prof. A. Serpieri sul disegno di legge relativo ai bacini montani (*Bollettino* 1907, pag. 108).

Per il rimboschimento, rinsaldamento e sistemazione dei bacini montani e per i pascoli alpini. Relazione dell'avv. L. Perissutti e relativo ordine del giorno proposto ai soci della Pro Montibus per ottenere miglioramenti al disegno di legge (*Bollettino* 1907, pag. 196).

I boschi e il rimboschimento in Friuli. Scritto dell'avv. L. Perissutti che invoca una legge che provveda al rimboschimento dei nostri monti, aumentando il bilancio del Ministero di agricoltura per avere i fondi necessari (*Bollettino* 1907, pag. 200).

I rimboschimenti in Friuli. Relazione alla R. Prefettura sui lavori in corso, sui lavori da intraprendere nell'avvenire, sugli orti forestali (*Bollettino* 1907, pag. 318).

Il pioppo canadese. Modo di preparare i vivai di Pioppo di Z. B. (*Bollettino* 1907, pag. 408).

Importanza morale ed economica della festa degli alberi nelle regioni montane. Scritto dell'ispettore sig. Luigi Benedetti (*Bollettino* 1907, pag. 324).

Relazione della visita eseguita ai lavori forestali del

quinto tronco del bacino del Tagliamento. Relazione dell'ispettore superiore forestale L. Coletti che dopo un'ampia descrizione dei lavori eseguiti, conclude deplorando l'esiguità dei mezzi a disposizione (*Bollettino* 1910, pag. 150).

Il pericolo della scomparsa dei castagneti. Scritto di Z. B. che deplora la distruzione dei castagneti promossa dalle fabbriche di estratti tannici (*Bollettino* 1910, pag. 445).

Il convegno e la festa degli alberi a Maniago nell'anno decorso. Relazione sul convegno della Pro Montibus e parole del vice ispettore E. Bassi per la festa degli alberi (*Bollettino* 1911, pag. 162).

L'attuale stato di idee sui problemi pastorali e forestali nell'ultimo decennio. Premèssa del prof. gr. uff. D. Pecile alla monografia su «I pascoli alpini della Carnia e del Canal del Ferro» nella quale dopo una rapida relazione sull'opera legislativa compiuta nel decennio e sull'opera tecnica portata a compimento nel Friuli, conclude augurando buone leggi destinate a incoraggiare la coltura dell'alpe e spera che il fisco non voglia distruggere l'opera preparata dal legislatore (*Bollettino* 1911, pag. 359).

La sistemazione dei torrenti e dei bacini montani in Francia. Note di viaggio del dott. C. Grinovero (*Bollettino* 1912, pag. 277).

La sistemazione dei bacini montani in Friuli. Relazione del vice ispettore G. Canciani sulle condizioni dei bacini montani nell'Alto Tagliamento prima dei lavori di sistemazione e descrizione di questi lavori; illustrata da numerose e interessanti fototipie (*Bollettino* 1912, pag. 349).

L'attività della Commissione per l'imboschimento del Carso durante l'anno 1911. Relazione riassuntiva dell'opera svolta dalla Commissione (*Bollettino* 1913, pag. 39).

Pascoli.

Pascolo vago e pascolo abusivo. Riferisce le discussioni e il progetto di legge proposto dalla congregazione centrale e da sottoporsi alla I. R. sanzione (*Bollettino* 1864, pag. 119).

Miglioramento dei pascoli alpini. Programma per un concorso a premi nel distretto di Spilimbergo-Maniago, come con-

seguenza dello studio già effettuato sui pascoli alpini (*Bollettino* 1905, pag. 81).

Sistemazione dei pascoli alpini. Studio dell'ispettore forestale P. Rizzi che conclude per una maggiore cura ai pascoli comunali e per la sostituzione del metodo cooperativo all'affittanza diretta (*Bollettino* 1907, pag. 205).

I pascoli alpini della Carnia e del Canal del Ferro. Lavoro del dott. E. Marchettano che dà una perfetta visione delle condizioni dei pascoli alpini e fa esaurienti proposte per la loro sistemazione. Corredato di una carta geógrafica e largamente illustrato (*Bollettino* 1908, pag. 232, 300, 404, 448; *Bollettino* 1910 pag. 26, 233, 327, 515, 585; *Bollettino* 1911, pag. 207, 292, 398, 422).

Relazione della Commissione giudicatrice del Concorso pel miglioramento dei pascoli alpini nei distretti di Spilimbergo e Maniago. Lavoro interessante per la descrizione delle malghe dei due distretti (*Bollettino* 1908, pag. 423).

I concorsi per il miglioramento dei pascoli alpini in Friuli e la recente legislazione. Relazione del dott. G. Feruglio al congresso della Pro Montibus in S. Pietro al Natisone, con proposte per i lavori di rimboschimento e sistemazione dei pascoli nel Friuli orientale (*Bollettino* 1909, pag. 26).

Per il miglioramento dei pascoli alpini. Relazione nell'« Opera dell'Associazione Agraria Friulana » che riassume quanto da questa fu operato per ottenere la sistemazione dei pascoli alpini (pag. 149).

Oltre a ciò dobbiamo indicare anche alcune pubblicazioni edite dall'Associazione Agraria Friulana:

D. Pecile e dott. Tonizzo. I pascoli alpini nei distretti di Spilimbergo e Maniago. (Udine, Tip. G. Seitz 1903).

D. Feruglio. I prati di monte delle " Prealpi Giulie Occidentali con speciale riguardo alla loro flora. (Udine, Tip. G. Seitz 1905).

E. Marchettano. Miglioriamo le nostre malghe. (Udine, Tip. G. Seitz 1907).

Malghe e Casere.

Le casere in Friuli secondo la loro altezza sul livello del mare. Dati altimetrici raccolti dal prof. G. Marinelli con una premessa sull'alpicoltura (*Bollettino* 1880, pag. 154, 161).

Una malga dell'alta Carnia. Descrizione del dott. G. Bubba della malga Morereto posta sulle falde meridionali del Coglians, con conti economici e considerazioni pure economiche (*Bollettino* 1908, pag. 296).

E da ricordare che parecchi degli scritti del precedente capitolo «Pascoli» hanno riferimento alla questione delle malghe.

Industrie forestali.

Le piccole industrie forestali. Breve rassegna delle industrie forestali in Italia (*Bollettino* 1883, pag. 303).

Nel 1885 l'Associazione Agraria Friulana deliberava di tenere nel 1886 una esposizione di piccole industrie campestri e forestali. Proposta presentata al Ministero che l'approvò (*Bollettino* 1885, pag. 78).

Progetto per istruzione dei cestari. Programma dettagliato per la istituzione di una scuola apprendisti panierai, che veniva tosto messa in atto. L'Associazione Agraria Friulana nominava una apposita Commissione per le scuole dei cestari, Commissione che esiste ancora e che dal 1890 pubblica ogni anno nel *Bollettino* la sua relazione. L'argomento delle scuole di cestari è anche ampiamente trattato in entrambi i volumi dell' «Opera della Associazione Agraria Friulana».

Mutue forestali.

Indichiamo qui due pubblicazioni speciali pubblicate in occasione del Congresso della mutualità a Tolmezzo nel 1913.

C. Grinovero. Dall'albero alla selva. Le mutue scolastiche forestali. (Udine, Stabilimento Tipografico Friulano, 1913).

C. Grinovero. Le mutue scolastiche forestali al Congresso della mutualità a Tolmezzo. (Udine, Stabilimento Tipografico Friulano, 1913).

Carnia.

Considerazioni sulla condizione attuale del riparto boschivo della Carnia in generale, sullo stato in cui si trovano i boschi erariali, dei Comuni, corpi morali e privati, esi-

stenti nel riparto carnico, sui motivi del loro depauperamento, sia per i tagli di piante troppo frequenti, sia per i guasti prodotti dall'uomo e dagli animali, e sulla necessità dei proposti mezzi per migliorare la condizione presente delle carniche selve e procurarne la conservazione e prosperamento. Ampia relazione dell'I. R. Dirigente forestale di Tolmezzo bar. G. de Graziani, col computo delle spese occorrenti per la semina dei boschi resinosi (*Bollettino* 1858, pag. 124).

Cenni sulle condizioni meteorologiche, economiche e sanitarie della Carnia relativamente all'anno 1863. Relazione del dott. G. B. Lupieri, specialmente notevole per la parte che tratta le condizioni economiche e sanitarie della Carnia (*Bollettino* 1864, pag. 47).

Interessi silvani carnici. Scritto del sig. Sommavilla che consiglia i Comuni ad associarsi per resistere agli speculatori sul legname della Carnia (*Bollettino* 1886, pag. 25).

Tagliamento.

Progetto per l'imboscamento del Torrente Tagliamento previe operazioni a pronto riparo di nuovi e più gravi danni che esso minaccia. Relazione dettagliata di P. G. Zuccheri comprendente il piano dell'imboscamento, cominciando dallo stretto di Pinzano, e facendo il computo della spesa (*Bollettino* 1867, pag. 281 e 313).

Sullo stesso argomento ha trattato anche l'assemblea dell'Associazione Agraria Friulana nella riunione tenuta a Sacile nel settembre 1868. Presero parte alla discussione i soci P. Valussi, P. G. Zuccheri, co. Porcia, ing. Locatelli (*Bollettino* 1868, pag. 645).

Intorno ad alcuni sistemi di difesa sul Tagliamento. Lettera di P. G. Zuccheri al prof. Zanelli riguardo ai lavori di difesa del Tagliamento (*Bollettino* 1868, pag. 645).

Della necessità delle coltivazioni boschive. Lettera del prof. A. Zanelli al dott. P. G. Zuccheri sulla opportunità d'imboscare le sponde del Tagliamento (*Rollettino* 1868, pag. 711).

Proposta pratica per l'imboscamento di un terreno incolto. Il dott. P. G. Zuccheri indica il modo pratico per imbo-

scare un terreno a Casarsa, specificando le varietà di piante più indicate (*Bollettino* 1870, pag. 291).

Necessità di un pronto riparo alle minaccie di disalveo del Tagliamento e convenienza d'imboscare l'abbandonato suo letto. Il dott. P. G. Zuccheri riprendendo le sue proposte del passato indica quali opere di difesa crede necessarie e quali colture forestali siano più indicate (*Bollettino* 1873, pag. 58).

Sulla sistemazione del Tagliamento. Lettera dell'ingegnere D. Asti al deputato G. L. Pecile sui bacini scolanti del Tagliamento e sui vari alvei del fiume, dal ponte di Pinzano al ponte della Delizia (*Bollettino* 1876, pag. 67).

L'imboschimento delle ghiaie dei torrenti e il consolidamento delle frane. Rapporto dell'ing. M. de Portis al Ministero d'Agricoltura per ottenere provvedimenti atti a promuovere e facilitare l'imboscamento delle ghiaie dei torrenti (*Bollettino* 1879, pag. 161).

Regione collinare.

La trasformazione agraria delle colline eoceniche friulane e l'azienda del sig. G. Sbuelz a Savorgnan del Torre. Relazione del dott. I. Dorta sui lavori di bonifica del sig. G. Sbuelz nelle colline eoceniche di Savorgnan del Torre con dati geologici, agronomici ed economici (*Bollettino* 1904, pag. 180).

I dintorni di Cividale del Friuli. Studio geo-agronomico. Per la conoscenza geologica e agronomica dei dintorni di Cividale riunirono i loro studi i sigg. De Gasperi, Feruglio, Nussi e Rubini. Il lavoro è corredato di carte e illustrazioni (*Bollettino* 1909, pag. 196, 237, 353, 482; *Bollettino* 1910, pag. 126).

Lo studio geo-agronomico dei terreni eocenici della provincia di Udine. Studio del dott. G. Feruglio sul bacino di Drenchia (*Bollettino* 1910, pag. 47).

Le marne dell'eocene friulano e il Galestro di Toscana. Appunti comparativi del dott. G. B. de Gasperi con analisi fisico-meccaniche e chimiche (*Bollettino* 1910, pag. 83).

La bonifica collinare nel Distretto di Cividale. Studio di

F. Coceani per un concorso a premi per le bonifiche collinari col giudizio della Giuria (*Bollettino* 1911, pag. 379; *Bollettino* 1913, pag. 431, 434).

Cave e miniere.

Scavi di carbon fossile a Castelnuovo. Si tratta di una miniera che si esercitava sul monte Mondel (*Bollettino*, 1860, pag. 42).

Una miniera della Carnia. Si occupa di una miniera sul monte Avanza in territorio di Forni Avoltri che produce rame, piombo e argento e accenna alle miniere di carbon fossile di Cludinicco e di Raveo (*Bollettino* 1861, pag. 244).

Nei **Cenni sulle condizioni meteorologiche, economiche e sanitarie della Carnia relativamente all'anno 1862,** si accenna ai lavori di Ovaro e del monte Avanza e a traccie di carbon fossile rinvenute a Comeglians (*Bollettino* 1863, pag. 65).

I DANNI DI GUERRA AI BOSCHI.

Se in tutte le liquidazioni dei danni di guerra si sono dovute lamentare ingiustificate falcidie, nella liquidazione dei danni di guerra alle piante legnose si sono vedute liquidazioni così irrisorie da provocare le proteste di quanti venivano con ciò notevolmente colpiti, contro lo spirito della legge.

La quale, per quanto conservi il carattere di eccezionale concorso di Stato e per quanto ripeta la sua ragione determinante dall'opportunità politica di restaurare la ricchezza nazionale, non per questo, può consentire soluzioni inverosimili così che ad un danno accertato corrisponda un risarcimento simbolico.

Ora è avvenuto che legname incontestabilmente asportato dal nemico per un valore antebellico di dieci, è stato liquidato per uno; piante da frutto, come viti in piena vegetazione, sono state calcolate a peso come legna da ardere; tagli di cedui sono stati ritenuti una pratica colturale anzichè un danno....

Contro questo metodo quasi eliminatorio, sono insorte anche molte istituzioni osservando che la doverosa restrizione statale, in fatto di accertamenti, non doveva risolversi in soppressioni di liquidazioni dalla legge non previste.

Fra le altre, l'Associazione Agraria Friulana, si è resa eco delle lagnanze degli agricoltori friulani ed ha insistentemente reclamato presso il Ministero delle Terre Liberate per una più saggia ed equa interpretazione della legge.

E nel recente congresso forestale tenutosi in Udine dal 24 al 27 dello scorso mese di luglio il Presidente di questa Associazione gr. uff. prof. Domenico Pecile in unione all'illustre prof. Serpieri della R. Scuola Superiore Forestale di Firenze ha presentato all'approvazione dei congressisti il seguente ordine del giorno:

« *Il Congresso, ritenuto che le liquidazioni dei danni di guerra nelle terre già invase, per quanto si riferisce al taglio di alberi e di boschi, per parte della Intendenza e delle Agenzie delle Imposte non siano state effettuate con criteri rispondenti alla lettera e allo spirito della legge, ma bensì con procedimenti che riescono ingiusti per i danneggiati, ritenuto che un equo risarcimento di tali danneggiamenti, rappresenterebbe un doveroso incoraggiamento alla ricostruzione dei boschi così gravemente rovinati dal nemico in questa regione; mentre prende atto che nuove più eque norme e una più adatta organizzazione sono state recentemente adottate per quel che riguarda i boschi: fa voti che analoghe norme e provvedimenti siano adottati anche per le piantagioni dei terreni agricoli* ».

Com'è noto con recente provvedimento interno il Ministero delle Terre Liberate d'accordo con quello dell'Agricoltura ha disposto che d'ora innanzi gli accertamenti dei danni di guerra ai boschi siano eseguiti, su richiesta degli uffici di Finanza, da Ispettori Forestali appositamente delegati.

Così per la Provincia di Udine molte pratiche di danni di guerra ai boschi son state devolute al locale Ispettorato Forestale.

Noi vogliamo sperare, secondo i voti formulati nell'ordine del giorno suddetto, che anche i danni agli impianti legnosi di campagna siano deferiti alla competenza degli Ispettorati

predetti affinchè non abbiamo a rinnovarsi le irrazionali ed illegali falcidie più sopra lamentate.

L'Associazione Agraria ha fatte all'uopo pratiche presso la Camera di Commercio per la determinazione dei prezzi del legname dell'immediato periodo prebellico.

Spigolature di Chimica Agraria - Rivista della stampa agraria italiana ed estera.

Conservazione in frigorifero delle frutta deperibili.

I sigg. *Cruess W. V., Overholser E. L. e Bjarnason S. A.* passano in rapida rassegna i lavori di *Fulton* e di *Darrow* intorno ai metodi di conservazione in frigorifero delle piccole frutta ed espongono i risultati di esperienze loro, nelle quali ciliege, albicocche, " loganberries ", fragole, ribes rosso, ribes nero e sugo d'uva, colti o preparati di fresco, furono sottoposti a svariati trattamenti prima di essere messi in frigorifero e dopo parecchi mesi di refrigirazione furono esaminati per il colore, l'aroma, la tessitura ed usati per preparare svariati prodotti, quali gelatine, sciroppi, frutti in scatola, conserve, canditi, gelati.

Si constatò che, mentre le frutta non trattate, tenute a circa 0°C. perderono la fragranza ed andarono a male dopo circa 3 settimane, le stesse frutta conservate in acqua o sciroppo a temperature di - 11 a - 13°C. mantennero benissimo sapore e colore per almeno un anno. I risultati migliori si ottennero pestando le frutta con o senza zucchero e conservandole a temperatura di - 11 a - 13°C. Il succo d'uva conservato a questa temperatura ha fragranza e sapore, molto migliori del succo d'uva pastorizzato.

I birrifici che non possono più lavorare in conseguenza del divieto di fabbricazione delle bevande alcooliche sono bene equipaggiati per intraprendere la conservazione delle frutta molli e dei succhi di frutta con tal metodo; questa nuova industria permetterebbe di mettere in proficua attività tali fabbriche.

Da « *Bullettin California Agricultural Experiment Station* ».

Rimboschimento in montagna senza vivai volanti.

Una delle difficoltà del rimboschimento in montagna proviene dal fatto che il periodo dell'anno propizio per la vegetazione varia a seconda dell'altitudine. Il trapiantamento di alberi provenienti da un vivaio meno elevato della località da rimboschire è generalmente impraticabile in primavera, perchè

questi alberi entrano in vegetazione in vivaio prima del disgelo sul terreno dove dovrebbero essere collocati a dimora, ed in autunno perchè non sono ancora entrati nel periodo di riposo quando sopravvengono le prime nevicate nel terreno da imboschire. L' Amministrazione forestale francese vi rimedia impiantando dei semenzai volanti all' altitudine delle terre da imboschire, ma la loro distanza dai luoghi abitati e la scarsezza della mano d' opera rendono molto difficile la manutenzione di questi semenzai. Perciò *Descombres* e *Devaux* hanno proposto per l' imboschimento delle montagne un nuovo metodo basato sull' uso, in primavera, di piantoni estratti da vivai di pianura e conservati al freddo fino al momento in cui il disgelo permette di affidarli al terreno.

Questo metodo ha formato, in Francia, oggetto di parecchie esperienze intraprese dall' " Association centrale pour l' Amenagement des montagnes ".

Il territorio di Vignec (Alti Pirenei), che copre 30 ha. nella valle di Aure e la cui altitudine varia fra 580 e 1120 metri, è stato interamente rimboschito in tal modo con piantagioni di pini e di abeti consociati fatte nel 1908 e nel 1919, ai quali furono poi aggiunte, come sottobosco, delle latifoglie.

Collo stesso metodo è stata eseguita nel 1908 una piantagione di acacie nel territorio di Testes du Plan, comune d' Aragnouet, (Alti Pirenei) all'altitudine di 1700 metri.

L' applicazione di questo metodo è stata fatta anche dai montanari stessi nel comune di Estensan (Alti Pirenei), la cui municipalità ha rimboschito 2 parcelle, l'una in altipiano, l'altra sugli argini di un torrente.

Tutti i piantoni adoperati per queste esperienze sono stati spediti a grande velocità, durante il mese di marzo, a Vaux, presso La Ferté-Imbault (Loir-et-Cher), trasportati rapidamente dalla stazione ferroviaria ad una più elevata del terreno da imboschire, nella quale furono conservati in fasci isolati dal terreno mediante toppi e ricoperti con tavole che sostenevano un grosso strato di neve, poi collocati a dimora subito dopo il disgelo del terreno cui erano destinati.

Malgrado i noti vantaggi del seppellimento durante l' intervallo fra il viaggio ed il piantamento, si giudicò preferibile di evitare ai piantoni le ferite alle quali li avrebbero esposti le delicate operazioni del disimballaggio e del riimballaggio prima del trasporto a dorso di mulo, inevitabile nei sentieri che uniscono il deposito colla località che si doveva imboschire.

Tutte queste piantagioni si fecero notare per la bella riuscita. Esse hanno vittoriosamente resistito alle eccezionali siccità del 1911 e del 1918.

Il trasporto a grande velocità è condizione indispensabile per la riuscita di questo sistema.

Da « *Journal d'Agriculture pratique* ».

Ringiovanimento dei peschi in pieno vento.

La potatura sul tronco a scopo di rinnovamento è poco praticata per il pesco, dato che si ritiene generalmente che il vecchio in tal caso non formi ributti o li formi solo difficilmente. Però *in qualche caso* l' operazione può convenire

come già fin dalla metà del secolo scorso facevano notare *Naudin* e *Decaisne* (*Manuel de l'amateur des Jardins*, a. IV, p. 423) e come il signor *J. Allemand*, direttore del " Jardin des plantes " di Grenoble ha posto in rilievo nel congresso pomologico tenutosi a Metz nell'autunno del 1919. Egli ha riferito la prova fatta con pieno successo, in tutto il suo pescheto, dal sig. *Comte*, di Bernin, presso Grenoble. Avendo dovuto abbandonare la sua proprietà per 3 ½ anni, al ritorno trovò i peschi in pieno vento sguarniti di rami da frutto ad altezza normale, con tronco allungatosi eccessivamente ed a vegetazione stentata. La potatura di rinnovamento fu fatta sul tronco, sopra rami od abbozzi di rami situati molto al di sotto di qualsiasi vegetazione novella. Dal tronco spuntarono rami vigorosi, che l'anno seguente diedero un raccolto molto più bello di quello degli alberi dei quali si erano semplicemente svettati i rami.

L'operazione va eseguita con cura. I tagli debbono essere fatti con una sega affilata ed a denti fini, poi ogni piaga va rinfrescata col ronchetto e coperta con mastice da innesti.

Dallo scambio di opinioni avvenuto, nel Congresso suddetto, in seguito alla comunicazione del sig. *Allemand*, pare sia da dedurre che la potatura sul tronco del pesco dà risultati variabili colle condizioni d' ambiente.

Il sig. *E. Lamproy* nota che converrebbe indagare le cause che influiscono sulla riuscita dell'operazione.

Da « *Revue horticole* ».

Berthod dott. Flavio, direttore

Udine, 1921 - Stabilimento Tipografico Friulano